

mipaaf

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

Direzione generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura



Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera

Reparto III - Piani e Operazioni
Centro di Controllo Nazionale Pesca

RAPPORTO ANNUALE 2020 SUL CONTROLLO DELLA PESCA IN ITALIA



Prima Edizione



**Centro di Controllo Nazionale
Pesca (CCNP)**
**Rapporto annuale sul controllo
della pesca 2020**

Documento redatto dal Centro Controllo Nazionale Pesca del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale per il coordinamento dell'attività di controllo pesca sul territorio nazionale.

Redatto da: CF (CP) Giuseppe Spera e CC (CP) Paolo Monaco.

Il presente volume è stato stampato dal Centro Stampa Tipografico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – sede EUR

Supporto grafico: Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

Finito di stampare nel mese di aprile 2021

INDICE

Presentazione	I
---------------------	---

PARTE PRIMA **L'organizzazione del controllo della pesca in Italia**

CAPITOLO I **Il controllo della pesca in Italia**

1. Cenni sull'evoluzione della normativa eurounitaria in materia di controllo.....	7
2. L'Organizzazione nazionale del controllo delle pesca.....	8
2.1 Competenza in materia di controlli pesca: Centro di Controllo Nazionale Pesca.....	11
2.2 Organizzazione centrale e territoriale.....	12
2.3 Coordinamento.....	15
2.4 La digitalizzazione dell'attività di controllo della pesca.....	15
2.5 Il Fisheries Monitoring Centre.....	16
3. Il personale.....	19
3.1 Formazione.....	20
3.2 I mezzi impiegati nell'attività di controllo.....	21
3.3 Le risorse finanziarie.....	22
4. Collaborazioni istituzionali.....	23

PARTE II

Le operazioni del controllo della risorsa ittica

CAPITOLO II

Principali attività di controllo della pesca

1. L'esecuzione della normativa eurounitaria del controllo in Italia....	27
1.1 dati dell'attività di controllo sulla filiera della pesca.	28
1.2 Stato dei procedimenti	34
2. L'operazione complessa nazionale	40
3. Le reti da posta derivanti irregolari «spadare».	42
4. Tonno rosso e pesce spada.	45
5. La commercializzazione del «bianchetto».	47
6. La lotta ai «datterari».	48
7. Il contrasto alla pesca con i «cannizzi».	49
8. La protezione delle acque territoriali dalla pesca praticata dalle unità battenti bandiera straniera.....	50

CAPITOLO III

Le operazioni complesse regionali

1. Introduzione.....	51
2. Dati delle operazioni complesse regionali.	52

PARTE III

Gli elementi di valutazione per lo svolgimento dell'attività di controllo

CAPITOLO IV

Rendicontazione e Risk Analysis

1. Rendicontazione e Risk Analysis.....	93
2. L'analisi del rischio a livello compartimentale.	97

PARTE IV
La giurisprudenza in materia di pesca

CAPITOLO V
Le principali pronunce giurisprudenziali in tema di pesca
(2018-2020)

1. Introduzione.	103
2. La recente giurisprudenza del controllo della pesca in Italia.	103
Conclusioni	153
Principali abbreviazioni.....	156

Presentazione

L'art. 22 del d.lgs. n. 4/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca, individua, quale autorità competente del controllo della pesca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento previste dal citato art. 5, § 5, reg. Ce n. 1224/2009, cosiddetto «regolamento controllo» (1) il predetto Ministero si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di Controllo Nazionale della Pesca (CCNP).

Questo Comando Generale, relativamente al periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al fine di fornire un quadro generale dell'attività di controllo, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ha previsto, a partire dal 2020, la redazione del «Rapporto Annuale sul controllo della pesca».

Il rapporto descrive le attività svolte dal Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP) e dai Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) nel corso del 2020 e dal *Fisheries Monitoring Centre*, incluse quelle effettuate in ambito unionale sotto il coordinamento dell'*European Fisheries Control Agency* (EFCA).

Il controllo nel settore della pesca include tutte quelle attività per mezzo delle quali è assicurato, in via principale, sia il rispetto delle disposizioni della politica comune della pesca sia quelle poste a tutela del consumatore. Oggetto di questa particolare funzione di polizia marittima è quindi il contrasto alla pesca illegale non dichiarata e non regolamentata meglio nota con l'acronimo IUU «*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*», esercitata in tutti gli spazi marittimi d'interesse e lungo la filiera della pesca(2).

(1) Cfr. reg. Ce n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca, che modifica i reg. Ce n. 847/1996, Ce n. 2371/2002, Ce n. 811/2004, Ce n. 768/2005, Ce n. 2115/2005, Ce n. 2166/2005, Ce n. 388/2006, Ce n. 509/2007, Ce n. 676/2007, Ce n. 1098/2007, Ce n. 1300/2008, Ce n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti Cee n. 2847/1993, Ce n. 1627/1994 e Ce n. 1966/2006.

(2) A livello unionale cfr. reg. Ce n. 1005/2008 del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i reg. Cee n. 2847/1993, Ce n. 1936/2001 e Ce n. 601/2004 e che abroga i regolamenti Ce n. 1093/1994 e Ce n. 1447/1999. Reg. Ce n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del reg. Ce n. 1005/2008, del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

L'attività di controllo della pesca assume, quindi, una valenza multilivello, atteso che, parallelamente alla verifica del rispetto delle norme in materia di pesca, vengono effettuati controlli sotto il profilo della sicurezza della navigazione, nella sua doppia accezione di *safety* e *security*, della composizione degli equipaggi marittimi, della tutela dell'ambiente marino e costiero. Tale funzione non si limita alle sole attività di accertamento e contestazione ma, ove ne ricorrano i presupposti, anche alla gestione delle pratiche afferenti il contenzioso amministrativo che ne scaturisce.

Nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha assicurato una costante attività di monitoraggio e sorveglianza che ha coinvolto non solo il personale a terra ma anche la componente aeronavale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela degli stock ittici oggetto di piani di ricostituzione, di gestione o per i quali è vietata la cattura in ogni tempo e luogo; al contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati o irregolari; alla tutela della salute del consumatore, attraverso il controllo della tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e l'accertamento della sussistenza dei requisiti d'igiene e salubrità, soprattutto con riguardo a quelli importati come freschi, congelati o trasformati.

A tal fine, il Comando Generale ha predisposto il Piano Operativo Annuale (POA) ⁽³⁾ con cui sono state definite le Linee guida per la redazione dei piani operativi annuali dei Centri di Controllo Area Pesca (CCAP).

Intensa è stata, altresì, l'attività di controllo svolta dagli ispettori della pesca italiani congiuntamente a quelli di altri Stati Membri dell'Unione Europea effettuata sotto il coordinamento dell'*European Fisheries Control Agency* (EFCA) ⁽⁴⁾ nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione (*Specific Control and Inspection Programme - SCIP*) mediante i quali sono definiti gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività d'ispezione, e dei piani d'impiego congiunto (*Joint Deployment Plans - JDPs*) con cui si mira a perseguire l'obiettivo di rendere l'attività di controllo e d'ispezione degli Stati membri maggiormente efficace

⁽³⁾ Cfr. Circolare serie «controllo pesca» n. 007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP).

⁽⁴⁾ Sull'EFCA cfr. Reg. Ue n. 473/2019 del Parlamento e del Consiglio, sull'agenzia di controllo della pesca, del 25 marzo 2019, in GUUE L 83, 18.

ed efficiente, attraverso l'impiego comune e razionalizzato delle risorse messe a disposizione dagli stessi Stati.

La professionalità e l'elevato livello di specializzazione sviluppati dal personale del Corpo in materia di controlli pesca è messa a disposizione dell'UE per l'implementazione dell'Azione A.1.7 dell'*European Maritime Security Strategy* ⁽⁵⁾ relativamente all'attività di *capacity building* a favore di Paesi terzi nel contrasto alla pesca IUU.

L'impegno del Corpo nel contrasto alla pesca illegale e in particolare dell'uso illecito delle reti da posta derivanti irregolari, cosiddette «spadare», si è tradotto recentemente in un provvedimento con cui sono state impartite specifiche direttive ⁽⁶⁾ preordinate ad eradicare quei fenomeni sia pure residuali di utilizzo di tale attrezzo da pesca il cui impatto negativo, sia sugli habitat ed ecosistemi marini, sia sugli stock ittici e più in generale sulla fauna marina è notorio.

Nel corso del 2020 è stata, altresì, perfezionata l'attività di monitoraggio delle unità da pesca dotate di sistema di localizzazione satellitare ai sensi della normativa vigente ⁽⁷⁾. A tal fine il *Fisheries Monitoring Centre* (FMC), ha dato ulteriore attuazione alle procedure di controllo, con particolare riferimento alle unità battenti bandiera straniera, consentendo di attuare un'efficace azione di contrasto alle attività di pesca illecita che tali unità perpetravano all'interno delle acque di giurisdizione italiane.

All'attività repressiva si è affiancata quella preventiva e informativa diretta a diffondere tra gli operatori della pesca la cosiddetta «cultura del rispetto» delle norme dettate, sia a livello eurounitario, che nazionale in materia di pesca ⁽⁸⁾ preordinate alla tutela dei prodotti ittici.

In considerazione dell'importanza strategica rivestita dall'attività specialistica di controllo della pesca, questo Comando Generale ha

⁽⁵⁾ Cfr. *Council conclusions on the revision of the European Union Maritime Security Strategy (EUMSS) Action Plan (26 June 2018)*, 12 reperibile sul sito <https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/>

⁽⁶⁾ Dispaccio prot. n. 120743 del 27.10.2020 CCNP relativo al contrasto all'uso delle reti da posta derivanti illegali.


⁽⁷⁾ Reg. n. Ce n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i reg. Ce n. 847/96, Ce n. 2371/2002, Ce n. 811/2004, Ce n. 768/2005, Ce n. 2115/2005, Ce n. 2166/2005, Ce n. 388/2006, Ce n. 509/2007, Ce n. 676/2007, Ce n. 1098/2007, Ce n. 1300/2008, Ce n. 1342/2008 e che abroga i reg. Cee n. 2847/93, Ce n. 1627/94 e Ce n. 1966/2006

⁽⁸⁾ Il tema dello sviluppo della cultura del rispetto è stato sottolineato in passato nel Libro verde della Commissione, riforma della politica comune della pesca, del 22 aprile 2009, 14, COM(2009), 163 *final*, in cui veniva evidenziato che i controlli erano generalmente insufficienti, le sanzioni non dissuasive e le ispezioni non abbastanza frequenti per promuovere il rispetto delle norme.

recentemente rivisto la propria organizzazione interna sul controllo della pesca prevedendo la creazione dell'Ufficio IV del Terzo Reparto nel quale sono stati incardinati il Centro di Controllo Nazionale Pesca e il *Fisheries Monitoring Centre*.

Da ultimo tra le iniziative di rilievo intraprese dal Corpo nel settore del controllo della pesca rientra il recente protocollo sottoscritto con la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzato alla verifica documentale e/o fisica dei prodotti della pesca provenienti da Paesi extra-Ue, con particolare riguardo alla conformità dei certificati di cattura.

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni PETTORINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Pettorino', is written over the printed name. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line that spans the width of the signature area.

PARTE PRIMA

L'organizzazione del controllo della pesca in Italia

CAPITOLO I

Il controllo della pesca in Italia

SOMMARIO: 1. Cenni sull'evoluzione della normative eurounitaria in materia di controllo. – 2. L'organizzazione nazionale del controllo della pesca. – 2.1. Competenza in materia di controlli pesca: il Centro di Controllo Nazionale pesca. – 2.2. Organizzazione centrale e territoriale. – 2.3. Coordinamento. – 2.4. La digitalizzazione dell'attività di controllo della pesca ed il Registro Nazionale Infrazioni (RNI). – 2.5. Il *Fisheries Monitoring Centre*. – 3. Il personale. – 3.1 Formazione. – 3.2. I mezzi impiegati nell'attività di controllo. – 3.3. Le risorse finanziarie. – 4. Collaborazioni istituzionali.

1. Cenni sull'evoluzione della normativa eurounitaria in materia di controllo.

L'attività di controllo della pesca include tutte quelle misure per mezzo delle quali l'Unione europea assicura il rispetto delle disposizioni della politica comune della pesca.

Le prime misure risalgono agli inizi degli anni '80 del secolo scorso, allorché la Comunità economica europea, con il reg. Cee n. 2057/1982, del 29 giugno 1982 ⁽⁹⁾, introdusse specifiche previsioni in tema di ispezioni condotte dallo Stato membro nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro e l'obbligo per i comandanti dei pescherecci aventi una determinata lunghezza della tenuta di un giornale di bordo.

Il regime comunitario ⁽¹⁰⁾ del controllo della pesca è stato successivamente rivisto con il reg. Ce n. 2847/1993, a cui si sono affiancate le disposizioni di cui al cap. V, del reg. Ce n. 2371/2002 ⁽¹¹⁾, recante norme in tema di «Sistema comunitario di controllo e di esecuzione», con cui il legislatore comunitario, nell'ambito della riforma della politica comune della pesca, ha dettato specifiche norme in tema di accesso alle acque e alle risorse; di commercializzazione dei prodotti della pesca; di ispezioni e

⁽⁹⁾ Si tratta del regolamento con cui sono state istituite alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri. Tale regolamento è stato abrogato dall'art. 16 del reg. Cee n. 2241/1987, del Consiglio del 23 luglio 1987.

⁽¹⁰⁾ La locuzione «diritto comunitario» sarà utilizzata con riferimento alla normativa antecedente il 1° dicembre 2009 data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

⁽¹¹⁾ Relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

misure di esecuzione; di provvedimenti da adottare in caso di infrazioni; di competenze, di valutazione e controllo della Commissione; di cooperazione e coordinamento.

Al fine di garantire un più puntuale rispetto delle norme della politica comune della pesca il regime eurounitario sul controllo della pesca è stato da ultimo completamente rivisto con il reg. Ce n. 1224/2009, c.d. «regolamento controllo» ⁽¹²⁾ e dal relativo regolamento di esecuzione n. 404/2011 ⁽¹³⁾.

L'attuale sistema di controllo della politica comune della pesca come sopra descritto è integrato dal regolamento che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (*European Fisheries Control Agency - EFCA*) ⁽¹⁴⁾, dal regolamento che istituisce un regime mirante a contrastare l'*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – IUU* ⁽¹⁵⁾ e, infine, dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne c.d. SMEFF (*Sustainable Management of External Fishing Fleets*) ⁽¹⁶⁾.

2. L'Organizzazione nazionale del controllo della pesca.

L'art. 5, § 5 del reg Ce n. 1224/2009 prevede che in ogni Stato membro sia istituita un'unica autorità competente che coordini le attività di controllo di tutte le autorità nazionali. A tal fine, l'art. 22 del d.lgs. n. 4/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca, individua, quale autorità competente, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

⁽¹²⁾ Cfr. reg. Ce n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca, che modifica i regg. Ce n. 847/1996, Ce n. 2371/2002, Ce n. 811/2004, Ce n. 768/2005, Ce n. 2115/2005, Ce n. 2166/2005, Ce n. 388/2006, Ce n. 509/2007, Ce n. 676/2007, Ce n. 1098/2007, Ce n. 1300/2008, Ce n. 1342/2008 e che abroga i regg. Cee n. 2847/1993, Ce n. 1627/1994 e Ce n. 1966/2006.

⁽¹³⁾ Si tratta del regolamento dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del reg. Ce n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

⁽¹⁴⁾ Reg. Ue n. 473/2019 del Parlamento e del Consiglio, sull'Agenzia di controllo della pesca, in GUUE L 83, del 25 marzo 2019, 18.


⁽¹⁵⁾ Reg. Ce n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regg. Cee n. 2847/1993, Ce n. 1936/2001 e Ce n. 601/2004 e che abroga i regg. Ce n. 1093/1994 e Ce n. 1447/1999.

⁽¹⁶⁾ Reg. Ue n. 2403/2017 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del reg. Ce n. 1006/2008 del Consiglio.

Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento previste dal citato art. 5, § 5, reg. Ce n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.).

Il Centro di Controllo Nazionale Pesca è affiancato a livello periferico da 15 Centri di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.), coincidenti con le rispettive Direzioni Marittime ⁽¹⁷⁾ che, territorialmente, corrispondono in linea di massima con le Regioni costiere, fatta eccezione in particolare per le due isole maggiori le quali, in relazione alla vastità territoriale, «ospitano» ciascuna due C.C.A.P. – Palermo e Catania in Sicilia, Cagliari e Olbia in Sardegna.

A livello territoriale vi sono, inoltre, 56 Capitanerie di porto (Compartimenti marittimi) al cui Comandante è affidata, i sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 4/2012, la direzione dell'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni svolto, nell'ambito di propria giurisdizione, dal personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, dalla Guardia di finanza, dai Carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza e dagli agenti giurati.



(17) Direzioni Marittime: Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Pescara, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Catania, Palermo, Cagliari, Olbia.

Distribuzione geografica dei Centri di Controllo Area Pesca:



2.1 Competenza in materia di controlli pesca: Centro di Controllo Nazionale Pesca.

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera coordina le attività di controllo in Italia attraverso il Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP) a cui è attribuito, altresì, il compito di relazionarsi rispettivamente a livello unionale e regionale con l'EFCA e con le Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca, in particolare con la GFCM e ICCAT ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

L'attività di controllo della pesca svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, attraverso il Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ha carattere multilivello, poiché teso ad assicurare l'osservanza della normativa emanata a livello nazionale, unionale e regionale, ed extraterritoriale in quanto il controllo si estende a tutti gli spazi marittimi.

Nello specifico, la competenza del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera si estende ai pescherecci italiani ovunque essi si trovino, incluse le acque di Paesi terzi, in aderenza a quanto previsto dall'attuale normativa eurounionale.

Inoltre, l'attività di controllo nei confronti dei pescherecci unionali e battenti bandiera di un Paese terzo parte di un'organizzazione regionale di pesca, svolta dagli ispettori UE/GFCM e ICCAT della Guardia Costiera, si estende anche al di fuori delle acque territoriali, rispettivamente nell'ambito dei *Joint Deployment Plans* coordinati dall'EFCA e negli spazi marini soggetti alla giurisdizione delle organizzazioni regionali di pesca, di cui l'Unione Europea è parte.

Attraverso la propria attività il CCNP assicura il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Verifica della corretta applicazione delle norme unionali e nazionali in materia di pesca a tutela delle risorse ittiche e dei consumatori (Politica Comune della Pesca);
2. Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, evitando che il prodotto dell'attività illecita venga commercializzato,

⁽¹⁸⁾GFCM - *General Fisheries Commission for the Mediterranean*.

ICCAT - *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*.

⁽¹⁹⁾ Il CCNP partecipa, in caso di delega da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tavoli tecnici e meeting con le Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca (es. progetto pilota per l'implementazione di uno schema di ispezione internazionale nello Stretto di Sicilia).

determinando un effetto distorsivo sul mercato con pesanti ricadute a discapito degli onesti lavoratori;

3. Protezione dell'ecosistema marino, con particolare riferimento alle *endangered species* (specie minacciate), all'uso di attrezzi illegali o alla pesca in zona vietate.
4. Tutela della salute del consumatore.
5. Tutela dell'ordine economico, che rimane offeso da frodi che costituiscono violazione del principio regolatore della probità commerciale.
6. Tutela del *made in Italy* del prodotto ittico trasformato.
7. Diffusione della cultura del rispetto.
8. Predisposizione dei piani di controllo e assegnazione obiettivi in ambito nazionale attraverso il Piano Operativo Annuale (POA) ed europeo/internazionale mediante la circolare serie «controllo pesca» n. 001 attuativa dello *Specific Control and Inspection Programme (SCIP)* ⁽²⁰⁾.
9. Coordinamento dell'operazione annuale di contrasto alla pesca illegale.
10. Cooperazione con l'EFCA per lo svolgimento delle operazioni di controllo della pesca in acque unionali/extraunionali.
11. Controllo delle attività di pesca svolta da pescherecci italiani nelle acque di Stati terzi in forza degli accordi di partenariato, sotto l'egida delle RFMOs e in alto mare.
12. Aggiornamento delle liste degli ispettori pesca italiani inseriti nell'elenco degli ispettori dell'Unione, dell'ICCAT e della GFCM.

2.2 Organizzazione centrale e territoriale.


Nell'ambito della struttura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, la suddivisione dei compiti, a livello centrale, è così strutturata:

- il Reparto Pesca Marittima (R.P.M.), alle dirette dipendenze del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che opera

⁽²⁰⁾ Si tratta della circolare recante il Piano nazionale di controllo (Specific Control and Inspection Programme) edita dal Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – edizione 2020.

presso la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, svolge attività di raccordo tra il predetto Ministero ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in tutte le questioni coinvolgenti i compiti svolti dal Corpo in materia di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere, fornendo il supporto tecnico-giuridico agli organi dell'Amministrazione per tutte le questioni che coinvolgono il settore;

- il Reparto Piani e Operazioni, presso il quale operano due sezioni:
 - il Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.) incaricato di emanare le direttive operative nel settore, coordinando le attività di contrasto agli illeciti nella filiera di interesse;
 - il *Fisheries Monitoring Centre* (F.M.C.), i cui operatori sono presenti 24/7 presso il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera, incaricato della gestione e monitoraggio della flotta nazionale tramite il sistema di controllo satellitare (*Vessel Monitoring System - VMS*) ovvero del controllo dei pescherecci battenti bandiera di altri Stati presenti nelle acque di giurisdizione. Il FMC cura, inoltre, la raccolta dei relativi dati delle posizioni VMS comunicate dai motopesca italiani che ne sono dotati;
- il Reparto personale che si occupa della formazione (basica e specialistica) degli ispettori pesca, della destinazione presso le sedi delle Capitanerie di porto nonché della scelta del personale da inviare all'estero, quale esperto distaccato, presso l'Agenzia Europea di Controllo Pesca (EFCA) ovvero di impiego degli ispettori nelle missioni inerenti il *Joint Deployment Plan* (JDP).



A livello periferico, la struttura differisce a seconda che si tratti di Direzione Marittima o Capitaneria di porto.

La Direzione Marittima è così strutturata:

- il Reparto Operativo dal quale dipendono:
 - il Centro Controllo Area Pesca (C.C.A.P.);
 - le unità navali assegnate;
- Reparto tecnico-amministrativo al quale fanno capo le Sezioni pesca e le Sezioni di polizia marittima che si occupano, da un punto di vista amministrativo e ispettivo, del settore della «pesca».

Presso le Capitanerie di porto sono istituiti il Servizio operazioni e il Servizio personale Marittimo, attività marittime e contenzioso che include il personale coinvolto nelle attività amministrative e di verifica sulla filiera della pesca.

2.3 Coordinamento.

L'organigramma delineato nei paragrafi precedenti, presenta una struttura, centrale e periferica, adeguatamente articolata e finalizzata a coordinare diverse funzioni di competenza delle Capitanerie di porto.

Sia in ambito centrale che periferico, l'autorità di coordinamento identificata ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 4/2012 (Capo del Compartimento marittimo) convoca periodiche riunioni di coordinamento con il personale delle altre forze di polizia al fine di evidenziare le nuove disposizioni in materia di controllo della pesca e standardizzare le procedure attività di controllo, incluse quelle relative all'invio delle violazioni accertate che devono confluire, ai sensi della normativa unionale, nel Registro Nazionale delle Infrazioni (RNI).

Inoltre, il Capo del Compartimento è l'autorità competente cui proporre ricorso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.4 La digitalizzazione dell'attività di controllo della pesca ed il Registro Nazionale Infrazioni (RNI).

Ai sensi dell'articolo 93 del reg. Ce n. 1224/2009 gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire un Registro Nazionale delle Infrazioni (RNI) nel quale sono inserite tutte le violazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l'indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati accertate dai propri organi di controllo. Il Registro Nazionale delle Infrazioni italiano ⁽²¹⁾ è istituito presso il Centro Controllo Nazionale Pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto.


Al fine di dare esecuzione alle citate disposizioni, il Centro di Controllo Nazionale Pesca ha sviluppato una piattaforma informatica denominata «GIANO» (Sistema integrato per il controllo della pesca), all'interno della quale vengono raccolti tutti i dati riguardanti gli illeciti, i provvedimenti di assegnazione punti nonché quelli di sospensione e revoca delle licenze di pesca.

Inoltre, nel sistema GIANO sono raccolte tutte le informazioni relative alle ispezioni in materia di pesca, effettuate sia a livello nazionale che nell'ambito dell'attività coordinata dall'EFCA, le quali possono essere oggetto di verifica da parte della *Court of Auditors* dell'Unione Europea.

⁽²¹⁾ Art.15 del d.lgs. n. 4/2012

Attraverso il sistema vengono, inoltre, pianificate/rendicontate le attività di controllo ed effettuate le analisi tecniche (*cross-check*, analisi del rischio, statistiche, reportistica SCIP/JDP), anche attraverso l'interfaccia realizzata in via permanente con altre piattaforme informatiche e database quali l'*European Fleet Register*, la banca dati giornali di pesca, il sistema di gestione del personale marittimo ed il Pubblico Registro Automobilistico.


Il sistema dispone, infine, di un'interfaccia grafica denominata GIANO-GIS che consente la visualizzazione delle posizioni satellitari - *Vessel Monitoring System VMS* e dell'*Automatic Identification System AIS* dei pescherecci.



2.5 Il Fisheries Monitoring Centre.

Nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), l'Europa ha previsto la verifica delle attività della propria flotta attraverso un sistema di localizzazione satellitare che prevede l'installazione, a bordo dei pescherecci europei, di apparati per la rilevazione della posizione. Il sistema VMS nazionale viene gestito attraverso il «Sistema Controllo Pesca – SCP» che consente di monitorare le posizioni satellitari VMS dei motopescherecci, di archiviare le relative informazioni attraverso apposite banche dati, rappresentando, altresì, lo scenario su idoneo sistema di cartografia digitale. L'apparato di controllo satellitare (ACS), è stato installato in maniera graduale sui pescherecci secondo uno scadenziario - basato sulle classi di lunghezza delle unità. Attualmente l'obbligo riguarda tutti i motopesca > 12 metri (salvo esenzioni).

Per conformarsi alle disposizioni, l'Italia ha implementato un proprio sistema nazionale di monitoraggio delle attività di pesca, la cui gestione è stata affidata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nella sua veste di *Fisheries Monitoring Centre* (FMC).



Il *Fisheries Monitoring Centre* (FMC) è l'unità organizzativa istituita presso il 4° Ufficio – Controllo e Monitoraggio Pesca e Ambiente – del 3° Reparto del Comando Generale, ove sono custoditi e gestiti i

database e gli applicativi informatici necessari al monitoraggio satellitare della flotta peschereccia, da cui ne derivano le informazioni di posizione, di entrata/uscita dai porti, dalle zone di pesca protette, dalle acque territoriali degli Stati costieri, dei pescherecci nazionali dotati dell'apparato di Controllo Satellitare (A.C.S.).

Presso la Sala Sistemi del Centro Operativo Nazionale Guardia Costiera è istituito un servizio di monitoraggio attraverso personale turnista che si alterna presso la postazione FMC per assolvere alle pertinenti funzioni in maniera continuativa (24/7).

Il servizio di monitoraggio dei pescherecci, viene svolto, altresì, dai Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) istituiti presso le 15 Direzioni Marittime e presso il Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo – in virtù della numerosità della flotta da esso gestito - ognuna nella propria area di giurisdizione.

Ai sensi della normativa di riferimento, gli operatori FMC, svolgono le seguenti funzioni:

- monitoraggio dei pescherecci nazionali operanti al di fuori del Mediterraneo (cd. *external fleet*);
- monitoraggio delle unità straniere (UE ed extra-UE) che entrano nelle acque sottoposte alla sovranità/giurisdizione italiana;
- monitoraggio di qualunque peschereccio battente bandiera italiana che si trovi in prossimità delle acque soggette alla giurisdizione di Stati e zone ad "alto rischio";
- ricezione e inoltro alle autorità SAR competenti degli allarmi S.O.S. dei pescherecci nazionali sui quali è installato un apparato di controllo satellitare;

- verifica del corretto funzionamento del sistema VMS nazionale e ripristino in caso di avaria;
- verifica della corretta trasmissione dei dati VMS, tramite applicativo FLUX, verso la Commissione Europea e l'Agenzia Europea di Controllo Pesca (EFCA);
- gestione richieste dati VMS e giornale di pesca da/per FMC stranieri in applicazione della normativa europea o in caso di richiesta di assistenza da parte di un altro Stato Membro (*mutual assistance*);
- Monitoraggio delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso e specie oggetto di *Specific Control and Inspection Programme* (SCIP);

Il FMC, inoltre, concorre coi Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) nelle attività di monitoraggio della flotta peschereccia nazionale per la:

- Verifica corretta trasmissione delle posizioni da parte delle unità dotate di ACS;
- Monitoraggio aree vietate o sottoposte a restrizione di pesca;
- Gestione manutenzioni ACS tramite il Portale Web Unico (PWU).

Nella sottostante tabella sono riportati, in sintesi, i dati delle attività di monitoraggio eseguite nel 2020:

ATTIVITA' FISHERIES MONITORING CENTRE				
ATTIVITA'	CONTROLLI REMOTI ⁽²²⁾		RAPPORTI DI SORVEGLIANZA ⁽²³⁾	S.O.S. ⁽²⁴⁾
	MEDITERRANEO	OLTRE GLI STRETTI		
Totale	36.002	2.020	2.465	29

⁽²²⁾ Per controllo remoto si intende l'attività di verifica effettuata sull'applicativo cartografico (GIS – *Geographic Information System*) del sistema VMS.

⁽²³⁾ Ai sensi del reg. Ce n.1224/2009 e del reg. Ue n. 404/2011, il rapporto di sorveglianza viene compilato ogni qual volta il funzionario di uno Stato membro (in questo caso l'operatore FMC) avvista o localizza un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una possibile violazione alle norme della politica comune della pesca. Il rapporto viene trasmesso alle autorità competenti per gli approfondimenti necessari.

⁽²⁴⁾ Ai sensi del d.m. 13 aprile 2015 MIPAAF, gli Apparatì di Controllo Satellitare (ACS) italiani, in aggiunta quanto previsto dalle norme unionali in materia di controllo dei pescherecci, sono dotati di un tasto SOS ad attivazione manuale che consente al comandante del peschereccio, in caso di pericolo, di lanciare l'allarme e segnalare la sua posizione. L'allarme viene ricevuto dal sistema VMS nazionale ed inoltrato alle competenti autorità SAR nazionali (Centrale Operativa Nazionale - Guardia Costiera) o straniere in relazione alla posizione in cui si trova l'unità in applicazione alle norme internazionali che regolano il soccorso in mare (Conv. Amburgo). I 29 allarmi SOS ricevuti dal FMC nel corso del 2020 sono tutti risultati essere "falsi allarmi" causati da attivazioni accidentali o malfunzionamento degli apparati.

3. Il personale.

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di porto è affidata l'attività di controllo sul commercio e somministrazione dei prodotti della pesca, nonché l'accertamento delle infrazioni e di verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

L'attività di controllo è svolta da figure professionali altamente specializzate «ispettori pesca nazionali, Ue, ICCAT⁽²⁵⁾ e GFCM⁽²⁶⁾», per le quali, in considerazione della complessità della materia, è prevista la frequenza di specifici corsi organizzati dai Centri di Formazione del Corpo delle Capitanerie di porto.

In aderenza alla normativa di riferimento il personale del Corpo che effettua le ispezioni di pesca si suddivide nelle seguenti categorie:

- Ispettori pesca nazionali che include coloro che abbiano conseguito l'abilitazione pesca «PES» al termine del superamento del relativo corso di formazione. La disciplina delle funzioni e competenze degli ispettori nazionali trovano riferimento nelle disposizioni contenute all'articolo 73 e segg. del reg. Ce n.1224/2009;
- ispettori dell'Unione europea di cui fanno parte coloro che sono in possesso della abilitazione di ispettore UE rilasciata, su proposta del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dalla Commissione Europea, al termine di specifici corsi di qualificazione teorici e pratici (tirocinio). Gli ispettori UE sono autorizzati a svolgere funzioni ispettive su tutti i pescherecci battenti bandiera dell'Unione fuori dalle acque territoriali degli Stati Membri. Le disposizioni di riferimento sono il Titolo VII reg. Ce n. 1224/2009 - Art. 79 «Ispettori dell'Unione» ed il CAPO V reg. Ue 404/2011 - Art. 119 «Notifica degli Ispettori dell'Unione»;
- ispettori ICCAT e GFCM in cui rientrano gli ispettori UE, in possesso dell'abilitazione ICCAT e di quella GFCM rilasciate al superamento di ulteriori corsi teorici e pratici. Gli ispettori ICCAT/GFCM sono autorizzati a svolgere funzioni ispettive su tutti i pescherecci battenti bandiera degli Stati parte delle suddette organizzazioni regionali di pesca (ORPG). Le disposizioni di riferimento sono contenute nell'art. IX

⁽²⁵⁾ ICCAT - *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas.*

⁽²⁶⁾ GFCM - *General Fisheries Commission for the Mediterranean.*

paragrafo 3 della ICCAT *Convention* e nella raccomandazione GFCM 41/2017/8 della Commissione Generale per la pesca nel mediterraneo che hanno istituito uno specifico schema di ispezione congiunta.

3.1 Formazione.

La formazione del personale del Corpo nel settore del controllo della pesca viene garantita attraverso l'erogazione di mirati «moduli didattici» in materia di pesca, svolti all'interno dei corsi basici all'atto dell'arruolamento. La molteplicità dei livelli di normazione (nazionale, eurounitaria e internazionale), unitamente alla complessità e rapida evoluzione della materia, hanno reso necessario, altresì, disciplinare organicamente la formazione delle figure specialistiche sopra descritte (ispettori pesca nazionali, ispettori UE e ispettori ICCAT/GFCM) introducendo un percorso articolato in successive fasi e momenti di approfondimento descritto da una specifica direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si è voluto, in tal senso, inserire il criterio della «formazione continua» quale elemento indispensabile per l'acquisizione di conoscenze avanzate attraverso un percorso progressivo che accompagna tutto il personale specialistico lungo l'arco della sua carriera. È stata pertanto valorizzata anche la formazione «sul campo» introducendo, al pari di quanto avviene nell'ambito della sicurezza della navigazione per la formazione degli ispettori PSC/FSC, un registro delle ispezioni e dei controlli degli ispettori pesca. La formazione pratica è stata inserita quale momento fondamentale e necessario per accedere alle fasi successive di specializzazione e qualificazione.

Ciò consente di rendere la formazione maggiormente efficace ed efficiente (formare ed aggiornare chi concretamente opera sul campo) e quindi coerente con le effettive esigenze dell'attività di controllo.

Occorre tenere presente che, grazie alla formazione impartita ed all'esperienza acquisita, esistono, nel settore del controllo pesca, profili professionali di alto livello presso la maggior parte delle strutture delle Capitanerie di porto.

L'attività di formazione si concretizza non solo in specifici corsi e master tenuti presso gli istituti di formazione del Corpo delle Capitanerie di porto, ma anche mediante seminari e dedicate tavole rotonde presso le sedi delle singole Autorità marittime.

3.2 I mezzi impiegati nell'attività di controllo.

Il Corpo delle Capitanerie di porto, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati, si è dotato, nel tempo, di una componente aereo-navale specializzata nell'attività di controllo della pesca. In tale contesto, si inquadra la Nave Bruno Gregoretti – CP 920, OPV di oltre 60 metri che, per la sua natura tecnica e amministrativa, è prevalentemente impiegata, sotto il coordinamento del CCNP, in missioni di controllo pesca di lunga durata e nelle diverse aree d'interesse, in relazione al periodo di pesca, all'analisi del rischio e delle informazioni di *intelligence* disponibili.

A tale unità si affiancano le unità della classe 400 (CP 401 – Cavallari, CP 402 – Pennetti, CP 403 - Fachin, CP 404 – Magliano e CP 409 – Ingianni), capaci di permanere in mare per lunghi periodi ed effettuare le attività di recupero degli attrezzi da pesca.

Le attività di controllo, vengono poi svolte su tutto il territorio nazionale attraverso le motovedette della classe 300, 500, 600, 700 e 2000 nell'ambito dell'attività di polizia marittima costiera.

Parallelamente alle attività in mare, il personale del Corpo è impegnato nelle verifiche dalla fase di sbarco alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti ittici.




3.3 Le risorse finanziarie.

Per quanto attiene l'analisi delle risorse destinate alle attività ispettive, occorre premettere che la Commissione Europea sostiene economicamente l'attività di controllo della pesca degli Stati membri attraverso l'*European Maritime Fisheries Fund* (in italiano FEAMP). A tal fine, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali finanzia l'attività di controllo attraverso il FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca 2014-2020) e a partire dal 1° gennaio 2021 con il FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca e Acquacoltura 2021-2027).

L'attività finanziata si sviluppa lungo due direttrici:

- il controllo lungo la filiera di pesca, dal mare alla tavola;
- il controllo svolto nell'ambito delle attività d'impiego congiunto (*Joint Deployment Plan – JDP*) coordinato dall'*European Fisheries Control Agency* (EFCA).

Diagramma flusso informativo/operativo FEAMP 2014 - 2020



4. Collaborazioni istituzionali.

La globalizzazione dei mercati e la necessità di condividere le risorse per l'esecuzione dei controlli al fine di contrastare, in particolare, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), ha spinto il Corpo a sviluppare innumerevoli collaborazioni con altre Amministrazioni dello Stato e con le istituzioni Europee.

A tal fine, su *input* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel corso del 2020, è stata avviata una specifica collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'effettuazione di controlli congiunti dei prodotti ittici importati da Paesi extra-UE. I controlli hanno riguardato i principali scali portuali ed aeroportuali italiani e ha consentito la verifica di oltre cento certificati di cattura che, ai sensi del reg. Ce n.1005/2008, devono accompagnare i prodotti ittici che fanno ingresso sul territorio dell'Unione e che attestano che il prodotto non provenga dalla pesca illegale.



In ambito europeo, il Corpo partecipa da anni, al piano di impiego congiunto (*Joint Deployment Plan – JDP*) coordinato dall'Agenzia Europea di Controllo Pesca (EFCA), finalizzato all'implementazione dei Piani Specifici di Controllo e Ispezione

(*Specific Control and Inspection Programmes – SCIPs*) individuati dalla Commissione Europea. In tale contesto, il personale con qualifica di ispettore pesca UE/CCAT/GFCM, partecipa a missioni all'estero (*inspectors' exchange programme*) ed all'imbarco a bordo dei mezzi noleggiati dall'Agenzia europea per l'esecuzione di ispezioni congiunte in acque extraterritoriali (*Unità Lundy Sentinel – vds. foto*).

Il personale del Corpo partecipa, altresì, con i propri rappresentanti a *workshop/webinar/meeting* organizzati dall'EFCA e, qualora disposto dal MIPAAF, agli incontri annuali delle Organizzazioni Regionali di Gestione

della Pesca (ICCAT e GFCM) per discutere emendamenti alle raccomandazioni vigenti.

Infine, il personale è spesso chiamato ad accompagnare i funzionari della Commissione Europea in occasione delle ispezioni e *audit* finalizzati alla verifica del rispetto della corretta attuazione della normativa unionale da parte dello Stato Membro.

PARTE II

Le operazioni del controllo della risorsa ittica

CAPITOLO II

Principali attività di controllo della pesca

SOMMARIO: 1. L'esecuzione della normativa eurounitaria del controllo della pesca. – 1.1 I dati dell'attività di controllo sulla filiera della pesca. – 1.2. Stato dei procedimenti. – 2. Operazione complessa nazionale. – 3. Le reti da posta derivanti irregolari «spadare». – 4. Tonno rosso e pesce spada. – 5. La commercializzazione del «bianchetto». - 6. La lotta ai «datterari». – 7. Il contrasto alla pesca con i «cannizzi». – 8. La protezione delle acque territoriali dalla pesca praticata unità battenti bandiera straniera.

1. L'esecuzione della normativa eurounitaria del controllo in Italia.

Nell'ordinamento italiano l'esecuzione delle disposizioni della politica comune della pesca è assicurata principalmente dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4⁽²⁷⁾, che ha abrogato il precedente regime sanzionatorio previsto dalla l. 14 luglio 1965, n. 963, recante: «Disciplina della pesca marittima».

Il sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 4/2012 prevede, oltre alle fattispecie contravvenzionali contemplate dall'art. 7, specifici illeciti amministrativi la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate e sanzioni accessorie dissuasive che si affiancano al sistema di assegnazione e cancellazione dei punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca⁽²⁸⁾, al comandante del peschereccio⁽²⁹⁾ e all'autorizzazione per l'esercizio alla pesca subacquea professionale⁽³⁰⁾.

(27) Con cui sono state previste le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della l. 4 giugno 2010, n. 96.

(28) Cfr. d.m. 2 marzo 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

(29) Cfr. d.m. 20 luglio 2017 recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio.


(30) Cfr. d.m. 21 dicembre 2018.

Di seguito sono indicati i risultati dell'attività di controllo della pesca nel 2020.


	N° Ispezioni	N° Rapporti Sorveglianza	N° Controlli	N° Sanzioni amministrative	N° Sanzioni penali	Importo	N° sequestri	Esercizi chiusi	Imbarcazioni sequestrate	Kg	Attrezzi
Mare	5.440	2464	20.474	1.766	103	2.092.093,38	1.062	-	18	17.952,27	5.196
Altro luogo	267	-	768	70	4	141.399,34	65	-	1	18.291,61	19
Punto di sbarco	6.089	67	37.283	808	19	1.112.383,38	434	-	5	19.885,09	3.527
Aeroporto	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piattaforma logistica/Grossisti	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mercato ittico	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remoto UFFICIO	-	-	10.171	276	2	421.337,21	2	-	-	23,00	2
Grande Distribuzione Organizzata - GDO	838	-	2.752	90	1	281.133,67	69	-	-	1.258,66	-
Ristorazione	1.548	-	4.385	435	20	739.961,98	391	-	1	7.220,99	-
In strada	1.578	-	7.801	558	42	1.267.140,47	550	-	1	76.783,67	33
Pescherie	2.279	-	5.811	559	11	933.122,69	428	1	-	30.559,00	21
Area Doganale	-	-	66	2	-	6.032,00	2	-	-	92,00	-
Mercato ittico alla produzione/centro d'asta	162	-	764	48	2	56.832,67	26	-	-	2.851,12	-
Mercato ittico al dettaglio/locale/riionale	200	-	1.046	58	4	95.700,67	35	-	-	2.766,59	-
Grossista	610	-	1.621	192	-	391.101,77	151	-	-	174.617,03	-
Piattaforma logistica conto terzi	31	-	140	8	-	35.834,00	8	-	-	5.050,70	-
Totale	19.070	2531	93.082	4.870	208	7.574.073,23	3.243	1	26	357.351,93	8.798

I.I dati dell'attività di controllo sulla filiera della pesca.


Tipologia soggetti ispezionati in mare:



Tipologia soggetti ispezionati a terra:







PRINCIPALI VIOLAZIONI




DETTAGLIO VIOLAZIONI

	N° Illeciti	N° Sanzioni amministrative	N° Sanzioni penali	Importo	N° Sequestri	Esercizi chiusi	Imbarcazioni sequestrate	Kg	Attrezzi
Pesca ricreativa/sportiva	645	638	7	713.882,88	464	-	6	5.964,87	1.255
Scaduti/TMC	78	78	-	371.502,45	73	-	-	9.427,36	-
Sottomisura/novellame	169	168	1	596.047,27	161	-	-	14.264,54	805
Impianti abusivi/non autorizzati	13	10	3	63.910,00	11	-	-	7.803,50	181
Sicurezza della navigazione	191	142	49	39.940,98	27	-	-	21,00	60
Lavoro marittimo/imbarchi	220	219	1	63.852,00	-	-	-	-	-
Documenti di bordo	283	281	2	137.713,05	21	-	11	1.015,00	3
Ostruzione /Intimidazione/ Interferenza ispezione	34	31	3	62.000,00	2	-	-	-	1
Frodi Sanitarie	12	5	7	18.000,00	9	-	1	709,10	-
Logbook/E	1	1	-	2.000,00	1	-	-	-	-
Info Consumatore Finale (etichettatura)	191	191	-	335.149,33	103	-	-	58.878,31	-
Nocivi/Cattivo stato di conservazione	44	4	40	10.000,00	43	-	-	3.725,74	-
Pacchetto Igiene/HACCP	210	207	3	409.373,00	83	-	-	45.944,91	-
Altro	236	225	11	310.907,97	61	-	4	10.031,70	179
AIS - Manomissione	4	4	-	8.260,67	-	-	-	-	-
AIS - Obbligo trasmissione dati	36	36	-	74.675,01	-	-	-	-	-
Altre violazioni GFCM	1	1	-	2.000,00	-	-	-	-	-
Altre violazioni ICCAT	6	5	1	13.500,32	3	-	-	796,00	2
Detenere/commerciare prodotto pescato illegalmente	80	76	4	219.933,32	76	-	2	4.000,52	15
Dichiarazione dati cattura -Logbook/E	111	111	-	245.763,65	40	-	-	5.809,30	18
Differenza 10% video sui trasferimenti	1	1	-	2.666,66	-	-	-	-	-
Documentazione ICCAT	6	6	-	16.000,00	2	-	-	71,00	-
Falsificazione/occultamento segni distintivi MP	7	7	-	12.068,67	-	-	-	-	-
Frode in Commercio	20	1	19	10.000,00	16	-	-	2.561,58	-
Mancata o errata compilazione Dichiarazione ass. Carico	5	5	-	8.000,00	1	-	-	-	-
Mancata o errata pesatura del pescato	4	4	-	8.666,66	3	-	-	51,20	-
Mancata o errata compilazione Note di Vendita	30	30	-	51.500,00	-	-	-	-	-
Manomissione Apparato motore	12	12	-	12.612,00	-	-	-	-	-
Marcatura degli attrezzi	134	132	2	220.000,00	132	-	-	851,50	985
Non conformità dei segni distintivi MP	10	10	-	14.275,67	5	-	-	-	12
Pesca diretta senza autorizzazione speciale/permesso	22	22	-	29.467,70	13	-	-	790,50	837
Pesca in area marina protetta	45	33	12	39.500,63	28	-	1	163,50	26
Pesca in periodo vietato	79	79	-	155.196,69	51	-	-	2.343,90	23
Pescare in aree/zone non consentite o vietate	400	393	7	582.140,40	235	-	-	3.616,44	669
Pesca/detenzione specie vietate	58	30	28	69.298,99	54	-	-	3.240,54	17
Transitare in zone di restrizione/vietate in violazione delle norme	26	26	-	49.099,00	4	-	-	48,00	3
Pescare senza licenza/in corso di validità	7	7	-	13.000,00	5	-	-	67,00	4
Pubblicità Ingannevole	5	5	-	22.000,00	1	-	-	12.506,00	-
Superamento limiti sforzo pesca - giornate	9	9	-	17.000,00	5	-	-	154,00	-
Superamento limiti sforzo pesca - quote/catture	57	57	-	109.733,00	43	-	-	3.400,00	2
Tracciabilità/obblighi commerciali	7	7	-	10.500,00	4	-	-	189,21	-
Tracciabilità/obblighi commerciali BFT	14	14	-	36.169,42	13	-	-	2.753,00	-
Utilizzo/detenzione di attrezzi/strumenti vietati o non conformi	289	281	8	442.379,79	287	-	-	4.155,97	1.201
Video registrazioni assenti o non conformi	4	4	-	10.667,66	1	-	-	-	-
Violazioni in materia di by catch	5	5	-	12.667,32	3	-	-	179,00	-
Violazioni in materie di trasbordo	2	2	-	4.000,00	1	-	-	800,00	-
Violazioni obblighi di pre-notifica	13	13	-	27.024,62	1	-	-	508,00	2.500
Violazioni obbligo di sbarco	16	16	-	31.986,66	1	-	-	75,00	-
VMS - Manomissione	1	1	-	2.000,00	-	-	-	-	-
VMS - Obbligo installazione	1	1	-	2.000,00	-	-	-	-	-
VMS - Obbligo trasmissione dati	2	2	-	8.000,00	-	-	-	-	-
Tracciabilità	1.222	1.222	-	1.846.039,79	1.156	1	1	150.934,74	-







TIPOLOGIA ATTREZZI SEQUESTRATI (NUMERO)





1.2 Stato dei procedimenti


Il Capo del compartimento marittimo è il soggetto competente ad emettere le ordinanze ingiunzioni in materia di pesca (ex Legge n.689/81), i provvedimenti di assegnazione dei punti, di sospensione della licenza di pesca e in genere delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di pesca. Si riportano di seguito i dati ed i grafici relativi allo stato dei procedimenti avviati nell'ultimo triennio (2018-2020), con particolare riguardo a quelli relativi alle infrazioni gravi che danno luogo all'assegnazione dei punti e alla sospensione/revoca della licenza di pesca o sospensione delle funzioni di comandante.

	2018	2019	2020	Totale triennio
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	668	736	632	2036
Totale dei punti assegnati licenza di pesca/comandante motopesca	3260	3815	3242	10317
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	4005	4055	2877	10937
Totale delle ordinanze di confisca emanate	2394	2852	2252	7498
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	30	26	11	67
Totale licenze sospese per derivanti	7	11	4	22
Totale licenze sospese per violazioni in materia tonno rosso e/o pesce spada	5	4	3	12
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	1460	1690	1137	4287
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	400	693	779	1872
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	156	140	83	379
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	38	27	14	79







TOTALE LICENZE SOSPENSE PER VIOLAZIONI TONNO ROSSO E/O PESCE SPADA



TOTALE SOSPENSIONI LICENZE E FUNZIONI COMANDANTE



STATO DEI PROCEDIMENTI NEL TRIENNIO 2018-2020



2. L'operazione complessa nazionale

Durante il periodo delle «Festività Natalizie» la domanda dei prodotti ittici aumenta considerevolmente; a ciò fa da contraltare l'inevitabile incremento del rischio a cui è esposta la salute del consumatore per l'acquisto di prodotti ittici non genuini o non etichettati e quindi non idonei al consumo umano per lo più provenienti dall'estero.

La tutela del consumatore rappresenta una delle priorità dell'attività di controllo della filiera ittica di competenza della Guardia Costiera che può essere minacciata da frodi commerciali per l'acquisto di prodotti della pesca per origine, provenienza, qualità o quantità differenti rispetto a quanto pubblicizzato. A tal fine, si è deciso di prevenire eventuali minacce alla salute del consumatore rafforzando la presenza sul territorio degli ispettori della pesca della Guardia Costiera, privilegiando l'attività di controllo sui prodotti della pesca importati, pronti ad essere smistati nel mercato nazionale attraverso la grande distribuzione, tutelando in tal modo sia il prodotto proveniente dai mari italiani, sia quello trasformato a garanzia del *made in Italy*.

L'operazione «Frontiere Tracciabili», svoltasi lo scorso dicembre su tutto il territorio nazionale ha visto impegnato il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in una complessa attività, anche con la collaborazione di altre Amministrazioni dello Stato, quali l'Agenzia delle Dogane e le ASL, diretta a garantire che i prodotti della pesca, con particolare riferimento a quelli importati, rispondessero ai requisiti d'igiene e qualità previsti dal c.d. «pacchetto igiene» e dalla normativa eurounitaria sulla tracciabilità ed etichettatura.

L'attività di controllo, oltre a tutelare il consumatore finale e contrastare la pesca illegale, mirava, tra l'altro, a tutelare l'onesto operatore di settore che con sacrificio porta avanti la propria attività in aderenza agli obblighi di legge, proponendo prodotti sicuri e di qualità provenienti dal nostro mare.

Nel corso dell'operazione sono state elevate circa 300 sanzioni pari a circa 900 mila euro e sequestrate oltre 90 tonnellate di prodotto ittico.

Ai risultati sopra evidenziati, se si sommano anche quelli riferiti a tutto il 2020, i livelli si attestano ad oltre 100mila controlli e 20mila ispezioni approfondite sia in mare che lungo la filiera commerciale, con l'elevazione di circa 5.000 sanzioni tra amministrative e penali per un importo di circa 7,5 milioni di euro ed il sequestro di oltre 300 tonnellate di prodotto

proveniente, per un terzo, da piattaforme logistiche e centri all'ingrosso che commerciano principalmente prodotto non nazionale. Tali risultati rappresentano lo sforzo dagli ispettori del controllo della pesca della Guardia Costiera italiana e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità nazionale competente in materia di pesca.

RISULTATI COMPLESSIVI OPERAZIONE NAZIONALE «FRONTIERE TRACCIABILI»


Tipologia luogo		N° Ispezioni	N° Rapporti Sorveglianza	N° Controlli	N° Sanzioni amministrative	N° Sanzioni penali	Importo	N° sequestri	Esercizi chiusi	Imbarcazioni sequestrate	Kg	Attrezzi
	Mare	610	129	1.925	109	6	115.418,00	68	-	1	1.028,50	194
	Altro luogo	118	-	315	25	1	47.500,00	25	-	-	704,26	-
	Punto di sbarco	586	5	2.970	50	1	52.960,66	24	-	-	178,33	19
	Aeroporto	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Piattaforma logistica/Grossisti	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mercato ittico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remoto UFFICIO	-	-	686	13	-	23.700,67	-	-	-	-	-
	Grande Distribuzione Organizzata - GDO	304	-	887	36	-	142.966,67	28	-	-	278,01	-
	Ristorazione	88	-	258	15	1	23.000,00	12	-	-	433,43	-
	In strada	354	-	1.096	58	5	87.907,66	57	-	-	20.666,14	24
	Pescherie	589	-	1.207	119	2	197.201,00	91	-	-	7.363,01	-
	Area Doganale	-	-	29	1	-	5.000,00	1	-	-	2,00	-
	Mercato ittico alla produzione/centro d'asta	13	-	58	1	-	500,00	1	-	-	8,50	-
	Mercato ittico al dettaglio/locale/riionale	47	-	267	11	-	9.000,00	9	-	-	634,30	-
	Grossista	294	-	685	76	-	156.166,67	63	-	-	59.487,89	-
	Piattaforma logistica conto terzi	12	-	76	1	-	3.334,00	1	-	-	-	-
	Totale	3.019	134	10.459	515	16	864.655,33	380	-	1	90.784,37	237

3. Le reti da posta derivanti irregolari «spadare».

Le reti da posta derivanti sono degli attrezzi che vengono calati in mare e lasciati alla deriva per la cattura di grossi pesci pelagici, come diverse specie di tonni, ma soprattutto per la cattura del pesce spada, da cui prendono appunto il nome di «spadare».

Sono reti alte fino a trenta metri che arrivano a misurare diversi chilometri. La rete non è ancorata sul fondo bensì si muove con l'azione della corrente e delle onde. Si tratta di autentiche barriere che provocano il cosiddetto «effetto muro» e dove il pesce resta intrappolato. In considerazione della scarsa selettività di questa tipologia di reti, che è causa di cattura accidentale di specie diverse da quelle bersaglio tra cui tartarughe, mammiferi marini e squali, la legislazione europea e quella italiana pongono dei limiti nel loro utilizzo.

I sequestri di reti illegali nel quinquennio 2005-2009 ammontavano ad oltre 2.716 Km (2.716.000 mt).



Il 2014, rappresenta lo spartiacque per l'analisi del fenomeno delle reti derivanti irregolari con la chiusura della procedura d'infrazione Ue a carico dell'Italia. Il costante lavoro di contrasto svolto dalla Guardia Costiera ha consentito di relegare, un fenomeno molto diffuso ed esteso, a singoli casi sporadici in specifiche aree, soprattutto del Tirreno Meridionale.

Superata questa fase, nel biennio 2015-2016, si è registrato un nuovo picco di sequestri da parte della Guardia Costiera connesso alla diffusione, nelle marinerie calabresi e soprattutto siciliane, di un nuovo stratagemma che, sfruttando la carenza di disciplina tecnica di settore, consente di poter camuffare le reti da posta derivanti facendole apparire quali reti a circuizione. La tecnica si realizza attraverso l'apposizione di anelli di forma



circolare lungo la rete, nei quali far scorrere una cima al fine di simulare l'attrezzo «rete a circuizione», completando il tutto con lo spezzettamento dello stesso in blocchi da 800 mt.⁽³¹⁾, che sono successivamente riuniti al fine di consentire l'utilizzo dell'attrezzo.


Nel corso del 2020, nonostante il massiccio dispiegamento di forze aeronavali del Corpo nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, con oltre 130 giorni di presenza continuativa in mare, il totale dei metri di reti da posta derivanti illegali sequestrato è stato di circa 110.000, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Tale



⁽³¹⁾ Gli 800 mt. rappresentano il limite massimo di lunghezza per una rete a circuizione.

circostanza è probabilmente legata alla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria COVID-19, che ha indotto alcuni pescatori anche non professionali a imbarcare nuovamente questi attrezzi, i cui costi di gestione, in assenza di esca e limitato utilizzo del motore, risultano essere estremamente ridotti.

L'elevata attenzione e l'intensità dei controlli esercitati dalla Guardia Costiera nei confronti delle reti derivanti irregolari ha comunque spinto parte della marineria a nascondere le reti incriminare sott'acqua, all'interno di apposite sacche e bidoni o a poche centinaia di metri dall'imboccatura dei porti.



Ciò, comunque, non ha impedito il loro recupero ed il relativo sequestro da parte del Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera. Il comportamento dei pescatori dimostra inequivocabilmente come il lavoro di sorveglianza è fortemente temuto dal cetto peschereccio.

D'altra parte, nel corso del 2020, si sono registrati anche dei casi di «ravvedimento operoso» da parte di alcuni pescatori che hanno spontaneamente consegnato alla Capitaneria di porto di Milazzo le reti derivanti illegali depositate presso i propri magazzini, manifestando di voler completamente abbandonare questa pratica di pesca «insostenibile».



4. Tonno rosso e pesce spada.

Come ogni anno, una particolare attenzione è stata posta alla filiera commerciale del tonno rosso, specie sottoposta ad uno specifico regime di quote e tracciabilità. L'ICCAT, l'Organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock dei tonnidi nell'Atlantico e nel Mediterraneo, adotta, già da diversi anni, un piano di ricostituzione e conservazione pluriennale delle specie, allo scopo di regolamentare, su scala internazionale, la pesca di questa pregiata specie. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in coordinamento con l'Agenzia Europea di Controllo Pesca (EFCA), anche per il 2020, ha messo in campo i propri ispettori pesca ICCAT/UE e mezzi aeronavali nell'ambito delle attività operative pianificate con il JDP (*Joint Deployment Plan*), per la verifica del rispetto delle norme unionali sull'intera filiera ittica.

Nei mesi di giugno e luglio, i mezzi navali del Corpo sono stati costantemente impegnati nella verifica delle attività di pesca effettuate dalle unità autorizzate ad effettuare la pesca a circuizione (cd.tonnare volanti) ed ai trasferimenti di tonno vivo nelle gabbie che trasportano il pesce presso i centri di ingrasso/allevamento (cd.farms).



Nel corso della suddetta campagna, svoltasi nel Mar Tirreno centro-meridionale, sono stati accertati alcuni illeciti riguardanti, in particolare:

- l'errata stima (registrata su *Iccat Transfer Declaration*) del numero di esemplari di tonno rosso all'atto del trasferimento in gabbia;
- l'insufficiente qualità delle videoregistrazioni relative ai trasferimenti dei tonni in gabbia;

- la mancata/errata registrazione dei dati sul «Towing Daily Logbook» da parte dei comandanti dei rimorchiatori.

Il personale del Corpo ha presenziato, altresì, a tutti gli sbarchi di tonno rosso effettuati dalle unità che effettuano la pesca professionale con l'impiego dell'attrezzo circuizione e palangaro, accertando così il rispetto delle quote assegnate, delle catture accessorie e della taglia minima di riferimento della specie. Sul territorio nazionale il personale ha svolto complesse operazioni di

controllo, in aderenza al piano di controllo nazionale redatto dal CCNP, puntando a reprimere l'articolata rete di commercio illegale di tonno rosso. Nel corso dell'anno 2020 le operazioni mirate a livello nazionale, di cui la maggior parte compiute nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia dove si concentrano tali attività di pesca, hanno portato al sequestro di n. 220 esemplari di tonno rosso per un quantitativo totale di 14.952,29 Kg, di cui 137 kg sotto la taglia minima di riproduzione, elevando sanzioni amministrative per 243.452,68 euro.

Analoga attenzione è stata posta alle attività di pesca del pesce spada nel Mediterraneo. Nel corso del 2020 sono state effettuate dedicate campagne di controllo che hanno portato al sequestro di n. 586 esemplari di pesce spada per un quantitativo totale di 10.842,79 Kg con l'applicazione di sanzioni amministrative per un importo pari a 495.090,23 euro. Nell'ambito delle attività di controllo del pesce spada, particolare menzione merita l'attività di contrasto svolta, nel mese di novembre 2020, dalle Direzioni Marittima di Reggio Calabria e Catania che hanno sequestrato oltre 30.000 metri di



palangari derivanti e 130 esemplari di pesce spada sotto taglia minima di riproduzione, la maggior parte dei quali, grazie al pronto intervento degli equipaggi della Guardia Costiera, sono stati rilasciati in mare ancora vivi.

5. La commercializzazione del «bianchetto».

Nell'anno 2020 l'attività di repressione posta in essere dagli uomini della Guardia Costiera delle Direzioni Marittime di Bari, Reggio Calabria, Catania, e Palermo contro gli illeciti in materia di pesca e commercializzazione illegale



di prodotti ittici sottomisura di sardine cosiddetto «bianchetto», hanno consentito di interrompere una rete di commercializzazione di questo prodotto, che a bordo di automezzi isothermici partivano dalla Puglia e dalla Calabria ionica

per raggiungere le località della bassa Calabria e della Sicilia dove tale prodotto riscuote un forte apprezzamento. L'attività di controllo ha consentito di rilevare 157 violazioni e sequestrare oltre tredici tonnellate di prodotto ittico illegalmente detenuto o commercializzato elevando sanzioni amministrative per circa 614 mila euro.


L'attività di contrasto assume particolare valenza se si considera che il prodotto in questione si trova allo stato giovanile, pertanto viene pescato prima che lo stesso abbia raggiunto la maturità sessuale, privandolo della possibilità di riprodursi, determinando così l'inevitabile depauperamento della specie.

6. La lotta ai «datterari».

L'azione costante e capillare degli uomini del Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia Costiera ha fatto registrare nell'anno 2020 un nuovo ed importante successo nella lotta quotidiana alle illegalità ambientali. La pesca del dattero è un'attività particolarmente impattante, in quanto in poche ore i «datterari» distruggono vaste aree di costa. Infatti, per poter raccogliere questo prezioso frutto di mare è necessario demolire la roccia all'interno della quale questi molluschi vivono, determinando un danno irreversibile alla scogliera. Alla base di questa attività illegale vi è una forte domanda.

Nel corso degli ultimi anni, la maggiore attenzione è stata posta nel tratto di costa della Penisola Sorrentina (NA) ricadente nell'area marina protetta di Punta Campanella, dove tale fenomeno criminale è particolarmente diffuso.

Le indagini svolte dal personale del Corpo, sotto il coordinamento delle




Procure della Repubblica interessate, hanno dimostrato come, dietro alla pesca ed al commercio di tale prodotto, vi siano delle vere e proprie organizzazioni criminali.

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti, altresì, diversi sequestri di dattero di mare provenienti dalla Croazia e diretti in Puglia. A partire dall'anno 2017 sono stati sequestrati oltre 800 kg di prodotto con conseguente

deferimento di pescatori di frodo, trasportatori, commercianti e consumatori all'autorità giudiziaria.

7. Il contrasto alla pesca con i «cannizzi».

I *Fishing Aggregating Devices* - FAD, o sistemi di concentrazione dei pesci, sono degli attrezzi da pesca utilizzati sin dai tempi antichi per la pesca della lampuga, che però va praticata nel rispetto dell'ecosistema marino. I cosiddetti «cannizzi» devono avere delle caratteristiche compatibili con l'ambiente e devono essere segnalati per non rappresentare un intralcio alla navigazione. La pesca con questi sistemi può essere effettuata esclusivamente dalle unità da pesca professionali autorizzate e solo dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno.



Nel corso delle attività di pattugliamento effettuata nel 2020 nel Tirreno meridionale, con la collaborazione di alcune associazioni ambientaliste che ne segnalavano la presenza, sono stati sequestrati oltre 200 FAD, non segnalati o costruiti con materiale non corrispondente ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

8. La protezione delle acque territoriali dalla pesca praticata dalle unità battenti bandiera straniera.

Nel corso del 2020 attraverso l'utilizzo di aerei e droni, sono state poste in essere diverse attività di contrasto alla pesca illegale praticata da pescherecci battenti bandiera di altri Stati all'interno delle acque territoriali italiane. In particolare, sono state ispezionate e sanzionate n. 4 unità tunisine, n. 2 unità maltesi e n.1 unità portoghese. I comandanti dei suddetti pescherecci sono stati deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi della normativa vigente per l'esercizio della pesca nelle acque sottoposte alla sovranità di un altro Stato, con il relativo sequestro degli attrezzi da pesca e del prodotto ittico costituito, prevalentemente, da lampughe e pesce spada.

L'attività di contrasto alla pesca illegale perpetrata da motopesca di bandiera straniera nelle acque territoriali italiane risulta di fondamentale importanza al fine di tutelare gli interessi marittimi nazionali e garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche dei nostri mari.



CAPITOLO III

Le operazioni complesse regionali

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I dati delle operazioni complesse regionali.

1. Introduzione.

Nel presente capitolo viene illustrata in maniera dettagliata l'attività di coordinamento esercitata dai Centri di Controllo Area Pesca (CCAP) delle Direzioni Marittime.

Annualmente, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, attraverso il Piano Operativo Annuale (POA), stabilisce gli obiettivi, in termine di numero di ispezioni, da compiere a livello regionale. L'assegnazione degli obiettivi avviene sulla base di parametri ben precisi, quali l'estensione territoriale della Direzione Marittima, la dimensione della flotta (numero di unità iscritte e tonnellaggio) ed il numero e tipologia di esercizi commerciali presenti nell'ambito territoriale.

Ogni Direzione Marittima, sulla base degli obiettivi assegnati e dell'analisi del rischio regionale, è chiamata a programmare delle operazioni complesse a livello regionale per contrastare i principali fenomeni rilevati a livello locale.

Di seguito, pertanto, vengono illustrate le operazioni complesse organizzate da ogni Centro di Controllo Area Pesca, il contributo che la Direzione Marittima ha fornito nell'ambito dell'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili», nonché una breve descrizione delle principali attività di contrasto poste in essere dal CCAP nel corso del 2020, che si aggiungono alle ordinarie attività di controllo svolte in ambito regionale, i cui risultati sono già contenuti all'interno dei dati nazionali illustrati nel precedente capitolo.

2. Dati delle operazioni complesse regionali.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	330 km di costa
Compartimenti Marittimi	Genova, Imperia, La Spezia e Savona
Province	Imperia, Cuneo, Savona, Alessandria, Asti, Torino, Aosta, Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese, Novara, Vercelli, Verbania, Biella, Lecco, Lodi, La Spezia, Parma, Cremona, Reggio Emilia e Modena

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Genova ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	ARCO LIGURE
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	14-31 LUGLIO
Totale delle infrazioni amministrative contestate	24
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	26.455,00 €

Nome dell'operazione	MERCATO ITTICO
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	14-30 SETTEMBRE
Totale delle infrazioni amministrative contestate	34
Totale notizie di reato	3
Totale ammontare delle infrazioni in euro	49.860, 00 €

Nome dell'operazione	PESCE DI CONFINE
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	19-31 OTTOBRE
Totale delle infrazioni amministrative contestate	5
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	7.308,00 €

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	21	12	33
Totale dei punti assegnati	105	41	150
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	145	188	119
Totale delle ordinanze di confisca emanate	60	230	172
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	0	0	0
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	182	256	50
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	8	21	42
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	26	8	6
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	4	0	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

I controlli sulla filiera della pesca sono stati svolti secondo le direttive impartite a inizio anno dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto attraverso il Piano Operativo Annuale (POA). Ciascun Comando ha elaborato mensilmente una programmazione di massima delle attività di vigilanza pesca (VIAP), sia a mare sia a terra, alle quali si sono aggiunte le operazioni complesse elaborate a livello regionale dal CCAP e a livello nazionale dal CCNP. Le attività in mare sono state svolte mediante l'impiego delle motovedette e mezzi nautici minori in dotazione, dislocate nei vari porti e sorgitori regionali. Sia in mare che a terra, per le attività più complesse, è stato disposto l'impiego di uno o più ispettori pesca a bordo (Ispettori ICCAT-UE-GFCM o personale che abbia conseguito la qualifica PES).

La flotta peschereccia ligure, a differenza di altre realtà nazionali, non vanta la presenza di unità d'altura. Nell'arco ligure operano circa 50 pescherecci muniti di apparato di controllo satellitare (ACS) e *Automatic Identification System* (AIS), che svolgono prevalentemente la pesca costiera ravvicinata. Le attività di pesca prevalenti sono la pesca con i sistemi a circuizione (ciancio) per la cattura del pesce azzurro (prevalentemente nei Circondari di Genova e La Spezia da aprile a ottobre), la pesca a strascico tradizionale e la pesca a strascico del gambero di profondità (prevalentemente nei Compartimenti di Sanremo, Imperia, Savona, L'Albenga e Santa Margherita L.).

L'attività di controllo a terra, considerata la vasta area di giurisdizione interna (tra le maggiori d'Italia per estensione) e la rilevanza economica delle aziende di settore presenti soprattutto nell'area metropolitana dei capoluoghi di Regione come Milano, Torino e Genova, rappresenta, da sempre, l'attività prevalente del I°CCAP. La Direzione Marittima, tramite il CCAP, partecipa ai tavoli inter-istituzionali delle Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia per l'attuazione del PRISA (Piani Regionali Integrati Sicurezza Alimentare), svolgendo attività di controllo congiunto-coordinato con altri Enti quali PIF-UVAC-USMAF-Agenzia Dogane, Gdf - Carabinieri Forestali - Carabinieri del NAS, Polizia Stradale, Polizia Locale ed in particolare con i servizi veterinari delle ASL/ATS delle rispettive Regioni. Con il personale delle ASL/ATS viene svolta un'attività costante, pianificata ad inizio anno, di sopralluoghi congiunti, che si vanno ad aggiungere alle altre attività svolte d'iniziativa dai singoli Comandi/Enti.

Nel corso degli anni di attività ispettiva, posta in essere dal CCAP, è stato rilevato un graduale ridimensionamento di alcuni illeciti riconducibili alle frodi commerciali e alla pesca/commercio di prodotto ittico sotto taglia minima di riferimento (novellame).



2° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI LIVORNO

1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	600 km di costa
Compartimenti Marittimi	Livorno, Viareggio, Marina di Carrara e Portoferraio
Province	Livorno, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Firenze, Grosseto, Siena e Arezzo

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Livorno ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	HOMARUS
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	19 - 26 febbraio 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	19
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	21.852,00

Nome dell'operazione	MAKO
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	20 - 26 luglio 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	29
Totale notizie di reato	2
Totale ammontare delle infrazioni in euro	32.125,00

Nome dell'operazione	BFT
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	05 - 11 ottobre 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	32
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	42.665,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	48
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	76.592,33 €
Totale prodotto ittico sequestrato	3.015,49 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	19	25	34
Totale dei punti assegnati	148	232	242
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	120	180	143
Totale delle ordinanze di confisca emanate	141	131	123
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	2	1	1
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	53	48	51
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	5	7	7
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	4	1	0
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	2	1	2

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

Le azioni di controllo della Direzione Marittima di Livorno si sono concentrate, in particolare, nella verifica della tracciabilità del pescato in aderenza a quanto previsto dal reg. Ce n.1224/2009 che istituisce il regime di controllo unionale della filiera ittica e che costituisce un sistema di tracciabilità integrativo delle disposizioni contenute nel reg. Ce n. 178/2002 attinente ai principi e ai requisiti generali della legislazione nel campo della sicurezza alimentare, garantendo in modo completo ed integrato gli interessi dei consumatori. Nel corso dell'anno 2020 sono stati circa 80 gli illeciti riscontrati, in materia di etichettatura e tracciabilità, per un totale di € 120.000 di sanzioni amministrative comminate che hanno portato al sequestro di 5 tonnellate di prodotti ittici. Circa 6 tonnellate di alimenti, invece, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per illeciti riguardanti gli aspetti igienico-sanitari, per la violazione di norme sanitarie e procedure precauzionali previste dai piani di autocontrollo aziendali. In alcuni casi, durante le attività eseguite congiuntamente, l'Autorità Sanitaria ha disposto la chiusura dei locali destinati al commercio, per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate.

Le attività ispettive hanno riguardato anche i maggiori punti di distribuzione all'ingrosso, piattaforme logistiche e società adibite al commercio di prodotti ittici provenienti da paesi terzi (importazione) dove sono state riscontrate la maggior parte delle irregolarità in materia di etichettatura delle partite di prodotti ittici. A tal riguardo sono state svolte verifiche anche presso il porto di Livorno congiuntamente ai funzionari dell'area verifiche controlli e antifrode per l'esame dei certificati di cattura e dei prodotti importati di cui al reg. Ce n. 1005/2008.

L'utilizzo e la detenzione di attrezzi/strumenti vietati e non conformi è stato monitorato sia in mare che allo sbarco. In particolare è stata verificata la detenzione ed utilizzo di attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a quella prevista dalla normativa unionale.

Nell'ambito dei controlli sono stati rilevati sette casi di disattivazione degli apparati AIS appartenenti ad altrettanti pescherecci che, in prossimità delle nuove zone di divieto della *Geographical Sub Area (GSA)* n.9 ovvero delle zone di riserva naturale del Parco nazionale Arcipelago Toscano, hanno proceduto alla disattivazione volontaria del segnale AIS allo scopo, verosimilmente, di transitare o pescare nelle stesse.

L'attività di controllo ha riguardato, inoltre, l'osservanza delle disposizioni in materia di corretta composizione degli equipaggi delle unità da pesca e delle norme che regolano il lavoro marittimo, della pesca del tonno rosso e pesce spada e quella delle specie tutelate, ai sensi della Convenzione di Barcellona (protocollo SPA/BIO) e dalla Convenzione di Washington (CITES).

Infine, particolare attenzione è stata riservata al controllo della pesca ricreativa/sportiva. In tale contesto, è stato riscontrato l'utilizzo di reti da posta fissa (attrezzi consentiti esclusivamente per la pesca professionale) da parte dei pescatori non professionali.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	361 km di costa
Compartimenti Marittimi	Civitavecchia, Roma e Gaeta
Province	Roma, Viterbo, Latina, Frosinone, Rieti e Terni

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Civitavecchia ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	19-23 ottobre
Totale delle infrazioni amministrative contestate	51
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	80.012,30

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	23-28 novembre
Totale delle infrazioni amministrative contestate	29
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	44.703,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	47
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	70.765,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	1.778,61 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	1	24	15
Totale dei punti assegnati	6	140	91
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	547	594	218
Totale delle ordinanze di confisca emanate	205	203	108
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	0	1	0
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	269	218	98
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	10	11	25
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	7	12	11
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	4	3	3

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

Nel corso del 2020 l'attività di controllo è stata pianificata sulla base dell'analisi del rischio definita dal Piano Operativo Annuale (POA). Apposite direttive aventi valenza annuale sono state emanate allo scopo di garantire il

coordinamento fra gli uffici, nonché per l’attuazione pratica delle disposizioni da adottarsi. L’attività, incentrata sulla verifica del rispetto delle normative unionali e nazionali, è stata condotta sia in mare che a terra, allo sbarco, presso esercizi commerciali, pescherie, grossisti, grande distribuzione, ristoranti e vendita diretta in banchina.

Le violazioni riscontrate durante gli accertamenti hanno riguardato principalmente la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici, la non corretta etichettatura ed inosservanze al «pacchetto igiene».

Inoltre, l’attività di controllo ha riguardato sia le aree marine protette rientranti nella giurisdizione del Lazio, sia le acque interne del fiume Tevere. La scelta dei target ispettivi è stata effettuata in maniera «proporzionale» cercando di ponderare le varie realtà geografiche soprattutto alle estensioni ed alle peculiarità territoriali, fatte salve specifiche attività direttamente delegate dall’Autorità Giudiziaria.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	487 km di costa
Compartimenti Marittimi	Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno e Torre del Greco
Province	Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Napoli ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell’operazione	NEREO
Periodo dell’operazione (data d’inizio e di fine)	19 – 28 Ottobre
Totale delle infrazioni amministrative contestate	75
Totale notizie di reato	5
Totale ammontare delle infrazioni in euro	90.000 Euro

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	75
Totale notizie di reato	2
Totale ammontare delle infrazioni in euro	111.226,32 €
Totale prodotto ittico sequestrato	6.590,70 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	32	74	12
Totale dei punti assegnati	176	375	68
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	258	293	188
Totale delle ordinanze di confisca emanate	196	246	136
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	1	0	0
Totale licenze sospese per derivanti	0	1	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	38	56	30
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	9	19	22
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	12	3	1
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	4	2	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

Nel corso del 2020 nell'ambito della Direzione Marittima della Campania sono emersi illeciti concernenti la mancata tracciabilità o la parziale difformità sulle informazioni minime obbligatorie da rendere al

consumatore dei prodotti ittici posti in vendita, illeciti inerenti la vendita abusiva specialmente di molluschi bivalvi come telline, vongole e cozze (in particolar modo nel versante domitio –casertano) nonché illeciti correlati alla pesca di frodo del dattero di mare e a prodotti ittici surgelati scaduti e/o in cattivo stato di conservazione.

Significativa è stata l'attività svolta durante la campagna del tonno. Complessivamente, nel mese di giugno, sono stati sbarcati nel porto di Salerno oltre 600 tonnellate di tonno, per un totale di 3830 esemplari. La verifica ha interessato la corretta tenuta dei documenti di bordo, il corretto funzionamento dell'apparato AIS, la corretta compilazione della cosiddetta «pre-notifica di sbarco». Si è inoltre proceduto alla misurazione e pesatura di tutti gli esemplari sbarcati.

La mancata osservanza delle norme sulla tracciabilità del prodotto ittico è risultata l'infrazione maggiormente contestata, in special modo nell'ambito di controlli presso le peschierie, seguita da quella sul rispetto delle norme in materia di etichettatura del prodotto messo in vendita.



5° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI R.CALABRIA

1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	847 km di costa
Compartimenti Marittimi	Reggio Calabria, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Potenza
Province	Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Reggio Calabria ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	NANNATA
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	DAL 22.01.2020 AL 03.03.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	55
Totale notizie di reato	3
Totale ammontare delle infrazioni in euro	221.827,50

Nome dell'operazione	XIPHIAS GLADIUS
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	DAL 10.06.2020 AL 26.07.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	47
Totale notizie di reato	4
Totale ammontare delle infrazioni in euro	59.228,65

Nome dell'operazione	ZEUS
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	01-21.10.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	35
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	44.158,34

Nome dell'operazione	ZAFFIRO
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	27.11-04.12.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	8
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	10.500,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	30
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	54.451,33 €
Totale prodotto ittico sequestrato	416,73 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	17	26	44
Totale dei punti assegnati	120	149	250
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	310	300	224
Totale delle ordinanze di confisca emanate	203	282	134
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	2	//	//
Totale licenze sospese per derivanti	4	2	//
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	57	81	124
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	33	27	41
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	13	20	14
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	3	4	2

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

Le principali attività illegali riscontrate nell'ambito dell'attività della Direzione Marittima di Reggio Calabria hanno riguardato:

- uso di reti da posta derivanti non conformi e/o non segnalate;
- pesca illecita sotto costa;
- pesca illegale di prodotto sotto misura, in particolar modo per quanto attiene la pesca/commercializzazione e la detenzione del novellame di sarda (*Sardina Pilchardus*) e del pesce spada novello (pisci spata detto anche spateddu);
- assenza di tracciabilità dei prodotti ittici;
- trasporto dei prodotti ittici senza documentazione e/o con veicoli non conformi alle vigenti normative;

- incongruità del prodotto pescato con gli attrezzi impiegati/indicati in licenza di pesca;
- attività di pesca praticata da pescatori non professionali con vendita del relativo pescato;
- vendita di prodotti ittici da parte di ambulanti.

Nel corso dell'anno sono state sequestrate nr. 108 reti per un totale di circa 48.200 metri, nr. 50 palangari per un totale di 60.500 metri e nr. 120 nasse.

Rilevante è stata la lotta alla pesca illegale del cd. Bianchetto che ha permesso di sequestrare circa 12.000 kg di neonata di sarda.

Diverse sono state le segnalazioni all'autorità giudiziaria per il delitto di falsa rotta a seguito di manomissione degli strumenti di controllo satellitare dei pescherecci (AIS e ACS).



6° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI BARI

I. Ambito territoriale

Estensione territoriale	860 km di costa
Compartimenti Marittimi	Bari, Taranto, Brindisi, Gallipoli, Molfetta, Barletta, Manfredonia
Province	Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Matera, Foggia

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Bari ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	30.01 – 09.02.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	57
Totale notizie di reato	2
Totale ammontare delle infrazioni in euro	93.640,33

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	16.06 – 25.06.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	46
Totale notizie di reato	10
Totale ammontare delle infrazioni in euro	87.486,82

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	08-13.09.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	69
Totale notizie di reato	5
Totale ammontare delle infrazioni in euro	108.602,30

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	12-18.11.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	4
Totale ammontare delle infrazioni in euro	36.497,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	70
Totale notizie di reato	6
Totale ammontare delle infrazioni in euro	106.142,67 €
Totale prodotto ittico sequestrato	37.409,42 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	127	149	83
Totale dei punti assegnati	491	738	404
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	861	888	667
Totale delle ordinanze di confisca emanate	371	418	458
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	5	9	3
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	178	211	215
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	46	42	42
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	24	33	17
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	4	3	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo svolta nell'ambito della Direzione Marittima di Bari ha riguardato:

- il contrasto al fenomeno della pesca illegale e di esemplari di organismi marini sotto la taglia minima consentita.
- la verifica della conformità delle informazioni di etichettatura e tracciabilità. Fenomeno sensibilmente ridottosi rispetto al passato, grazie alla costante azione repressiva sul territorio di giurisdizione. L'attività di controllo ha portato al sequestro Kg 7.176 di sgombri congelati con TMC (termine minimo di conservazione) superato (anno 2016) e di Kg 37.000 di prodotto ittico sprovvisto dei requisiti di tracciabilità previsti dall'art.58 del Reg. Ce 1224/2009.
- il contrasto al fenomeno della commercializzazione di specie protette (dattero di mare - *lithophaga lithophaga*) ovvero di specie la cui pesca è sottoposta a piani di ricostituzione/gestione di specie ittica, quale il tonno rosso (*thunnus thynnus*).

- l'attività a tutela della salute pubblica svolta in concorso con personale veterinario delle ASL locali che ha portato al sequestro ed alla distruzione di Kg. 7.000 di mitili rinvenuti in cattivo stato di conservazione.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	185 km di costa
Compartimenti Marittimi	Ancona, San Benedetto, Pesaro
Province	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Perugia

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Ancona ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	15-19.06.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	15
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	22.024,00

Nome dell'operazione	//
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	21-25.09.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	23
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	35.308,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	10
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	19.000,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	1.834,02 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	21	36	36
Totale dei punti assegnati	182	288	232
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	238	168	180
Totale delle ordinanze di confisca emanate	105	97	87
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	3	4	1
Totale licenze sospese per derivanti	/	/	/
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	27	66	50
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	11	12	13
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	5	4	2
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	3	2	/

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

Nel corso del 2020, nell'ambito della Direzione Marittima di Ancona sono state svolte n. 991 ispezioni e 2540 controlli a seguito delle quali sono state rilevate n. 275 illeciti che hanno riguardato in particolare:

- l'inosservanza della normativa unionale e nazionale relativa alla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.

- superamento limiti sforzo pesca, quote/catture.
- l'errata trascrizione dei dati di pesca riportati nel giornale di pesca.
- la pesca in aree/zone non consentite o vietate.
- imbarco irregolari di marittimi a bordo delle unità da pesca.

In maniera costante e sistematica sono state condotte missioni navali dedicate al controllo delle unità da pesca in attività nelle acque di giurisdizione, al fine di scongiurare e reprimere eventuali attività illecite.

Costante è stata l'attività di monitoraggio mediante l'osservazione delle informazioni trasmesse dai sistemi satellitari e/o AIS di bordo dei motopesca.



8° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI RAVENNA

1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	140 km di costa
Compartimenti Marittimi	Ravenna e Rimini
Province	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna e Ferrara

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Ravenna ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	Blue Wave
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	18-22 febbraio 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	22
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	52.565,00

Nome dell'operazione regionale	Bluff Fish
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	20-22 luglio 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	18
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	26.959,00

Nome dell'operazione regionale	Saint Nicholas
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	13-15 Ottobre 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	27
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	52.172,00

Nome dell'operazione regionale	Alba Adraitica
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	27-30 novembre 01 dicembre 2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	19
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	34.625,50

Inoltre, la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	44.000,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	3.945,20 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	46	6	58
Totale dei punti assegnati	132	22	260
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	72	74	92
Totale delle ordinanze di confisca emanate	15	15	63
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	1	1	//
Totale licenze sospese per derivanti	//	//	//
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	78	60	89
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	4	6	3
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	//	3	2
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	2	//	//

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo è stata rivolta principalmente al contrasto della pesca sottocosta, all'utilizzo di attrezzi irregolari, alla pesca vietata in zona di tutela biologica denominata «Fuori Ravenna», ai divieti di cattura delle specie ittiche sottoposte a piani di gestione/ricostituzione (es. tonno rosso e pesce spada), al rispetto della taglia minima di conservazione (cd. sottomisura).

L'attività di controllo ha riguardato, altresì, la pesca nella cosiddetta Sacca di Goro, area riconducibile ad ambiente lagunare nell'ambito del delta padano,

dove è molto diffusa la coltivazione della vongola appartenente alla specie *Tapes philippinarum*, che ha luogo all'interno di appositi impianti in concessione demaniale marittima. All'interno di questi impianti, gestiti da un certo numero di cooperative concessionarie cui afferiscono nel complesso svariate centinaia di pescatori professionali, con circa milletrecento barche iscritte in quinta categoria, è autorizzato in via sperimentale l'impiego della cosiddetta «idrorasca» e «idrorasca da fondo».

Tra le irregolarità riscontrate più di frequente nell'ambito della commercializzazione emerge il mancato rispetto della normativa unionale e nazionale sulla tracciabilità ed etichettatura del prodotto ittico a carico di esercizi della grande distribuzione, pescherie e ristoranti.

Altri illeciti riscontrati hanno riguardato l'errata compilazione della documentazione relativa al controllo delle possibilità di pesca (quote).



9° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI VENEZIA

1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	148 km di costa
Compartimenti Marittimi	Venezia e Chioggia
Province	Venezia, Mantova, Rovigo, Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Pordenone, Treviso ed Udine

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Veneria ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	BLACK SWORDFISH
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	28/01 – 07/02
Totale delle infrazioni amministrative contestate	45
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	66.389/97

Nome dell'operazione	FENICE
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	06/07 – 18/07
Totale delle infrazioni amministrative contestate	11
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	24.616/00

Nome dell'operazione	ADRIATIC STORM
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	14/09 – 25/09
Totale delle infrazioni amministrative contestate	9
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	22.542/60

Nome dell'operazione	THALASSA
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	23/11 – 03/12
Totale delle infrazioni amministrative contestate	11
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	21.918/00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	26	10	4
Totale dei punti assegnati	122	42	22
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	49	39	23
Totale delle ordinanze di confisca emanate	36	41	29
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	5	1	0
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	69	72	44
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	2	10	2
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	18	2	4
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	3	1	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo ha riguardato in particolare:

- il rispetto delle zone e dei periodi di pesca, la conformità tecnica degli attrezzi da impiegati;
- la verifica, presso rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, di specie sottoposte ai piani di gestione/ricostituzione, quali tonno rosso, pesce spada e piccoli pelagici;
- il controllo dell'intera filiera ittica, per quanto attiene, in particolare, la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto ittico,
- il rispetto delle taglie minime, la tutela delle specie protette e la salvaguardia della normativa igienico-sanitaria di carattere generale, a tutela del consumatore finale.

Sulla base di una specifica *risk analysis* dei fenomeni illeciti presenti nell'ambito della Direzione Marittima, sono state organizzate dedicate operazioni aeronavali, con l'impiego di elicotteri ed unità navali del Corpo, finalizzate alla verifica del rispetto delle distanze minime di pesca dalla costa a cui i pescherecci con sistema a strascico possono operare, che hanno

consentito di intercettare quattro pescherecci intenti alla pesca a strascico in zone di mare vietate dalla normativa nazionale ed unionale.

Nell'ambito delle attività di controllo a terra sono state individuate partite di prodotto ittico scaduto o con termine minimo di conservazione superato depositate in modo promiscuo ad altri generi alimentari, in violazione delle pratiche di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, che hanno portato al sequestro di oltre 24 tonnellate di prodotto ittico che costituiva un rischio per il consumatore.



10° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI TRIESTE

1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	111 km di costa
Compartimenti Marittimi	Trieste e Monfalcone
Province	Trieste, Udine e Gorizia

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Trieste ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	LUNA PIENA
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	06 – 10.07.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	5
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	7.000,00

Nome dell'operazione	NELLA TELA DEL RAGNO
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	13 – 30.08.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	2
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	4.000,00

Nome dell'operazione	BLACK MENU'
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	29.09 – 03.10.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	9
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	12.591,00

Nome dell'operazione	FILIERA SICURA
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	04 – 07.11.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	1
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	2.000,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020(*)
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	11	8	30
Totale dei punti assegnati	66	39	131
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	35	24	62
Totale delle ordinanze di confisca emanate	15	6	40
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	//	//	//
Totale licenze sospese per derivanti	//	//	//
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	26	15	19
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	8	6	7

Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	3	1	2
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	1	1	1

(*)I dati afferenti l'anno 2020 sono da considerarsi al netto dei procedimenti in itinere poiché oggetto di conclusione del procedimento amministrativo.

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo ha riguardato principalmente:

- il contrasto al fenomeno della pesca illegale in zone e tempi vietati, ovvero di esemplari di specie ittiche sotto la taglia minima consentita. A tal fine, sono stati effettuati 865 controlli durante i quali sono state comminate 17 sanzioni amministrative per un totale di 25.600 euro.
- la verifica della conformità delle informazioni di etichettatura e tracciabilità.
- il contrasto al fenomeno della commercializzazione di specie protette ovvero di specie di cui è vietata la pesca e la commercializzazione.
- il costante monitoraggio, attraverso sistemi in dotazione, dei motopesca muniti di Apparat di Controllo Satellitare operanti nell'area di giurisdizione.

L'attività di controllo al confine Italo-Sloveno ha portato, inoltre, al sequestro di circa 500 Kg di ricci di mare privi di documentazione commerciale inerente la tracciabilità e di Kg.1188 di oloturie (specie Holothuroidea) occultati all'interno di un doppio fondo all'interno del furgone.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	531 km di costa
Compartimenti Marittimi	Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Milazzo, Pozzallo
Province	Catania, Messina, Siracusa, Ragusa

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Catania ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	TUNA & SWORDFISH
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	23 – 26.07.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	9
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	14.500,00

Nome dell'operazione	GLOBAL FISHING
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	10 – 17.09.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	40
Totale notizie di reato	2
Totale ammontare delle infrazioni in euro	54.012,66

Nome dell'operazione	TONNO BIANCO
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	19 – 26.10.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	43
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	66.448,66

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020(*)
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	59	57	42
Totale dei punti assegnati	255	216	218
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	267	195	271
Totale delle ordinanze di confisca emanate	247	264	225
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	3	6	1
Totale licenze sospese per derivanti	2	//	//
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	47	41	74
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	24	22	15
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	23	28	6
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	4	8	1

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo ha riguardato le seguenti attività di:

- contrasto al fenomeno della pesca illegale di esemplari di organismi marini sotto la taglia minima consentita con particolare riferimento agli stock ittici ricompresi nei piani di gestione/ricostituzione (Pesce spada - Tonno Rosso - Tonno Alalunga).
- verifica della conformità delle informazioni di etichettatura e tracciabilità.
- contrasto al fenomeno della commercializzazione di specie protette ovvero di specie di cui è vietata la pesca. In merito si registra il sequestro presso un'attività commerciale di un esemplare di squalo appartenente alla specie *Mako Isurus oxyrinchusa* rientrante tra le specie protette (CITES).
- controllo in relazione al divieto di cattura, durante i rispettivi periodi di divieto, di sbarco di esemplari di Tonno rosso (*thunnus thynnus*), Pesce Spada (*Xiphias Gladius*) e Tonno Alalunga (*thunnus alalonga*) dai motopescherecci nazionali in possesso di quote/specifici «permessi di pesca speciali» e/o inseriti in elenchi Ministeriali che autorizzino la cattura di tali specie bersaglio.
- controllo della pesca in zone vietate con particolare riferimento alle Aree Marine Protette delle Isole dei Ciclopi e del Plemmiro.
- verifiche attraverso sistemi di localizzazione satellitare con cui sono state elevate 28 notizie di reato per sconfinamenti oltre i limiti dell'abilitazione alla navigazione posseduta (art. 1231 del cod.nav).
- verifica della conformità degli attrezzi alle normative vigenti. Con particolare riferimento all'uso illegale di reti da posta e FAD (*Fishing Aggregating Devices*) irregolari.
- verifica del corretto svolgimento delle attività di pesca e commercializzazione del cicerello/rossetto secondo le attuali misure.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	450 km di costa
Compartimenti Marittimi	Palermo, Gela, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Trapani
Province	Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Trapani

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Palermo ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	PHOENIX
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	03/02 – 21/02
Totale delle infrazioni amministrative contestate	71
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	€ 106.136,00

Nome dell'operazione	SPRING FISH
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	08/06 – 30/06
Totale delle infrazioni amministrative contestate	83
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	€ 137.260,00

Nome dell'operazione	UNDERSIZE
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	19/10 – 06/11
Totale delle infrazioni amministrative contestate	77
Totale notizie di reato	5
Totale ammontare delle infrazioni in euro	€ 127.362,67

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	96	156	135
Totale dei punti assegnati	456	729	666
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	382	204	64
Totale delle ordinanze di confisca emanate	563	603	450
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	5	2	3
Totale licenze sospese per derivanti	1	8	4
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	129	120	71
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	211	469	519
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	4	4	0
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	0	0	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo ha interessato tutta la filiera dei prodotti ittici inclusa quella diretta alla tutela del consumatore dalle frodi alimentari.

L'attività di controllo a mare è stata rivolta principalmente alla verifica sul corretto utilizzo degli attrezzi da pesca e a prevenire la cattura di specie ittiche tutelate come il novellame di sardina (cd. bianchetto) e il tonno rosso.

Particolare attenzione è stata posta al contrasto del diffuso fenomeno degli ambulanti abusivi, allo scopo di limitare quanto più possibile il commercio illegale delle predette specie ittiche e più in generale contrastare l'immissione nel mercato di prodotti ittici privi di qualsiasi tracciabilità.



13° CENTRO DI CONTROLLO AREA PESCA DI CAGLIARI

1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	950 km di costa
Compartimenti Marittimi	Cagliari e Oristano
Province	Cagliari, Oristano e Nuoro

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Cagliari ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	ALRISHA
Periodo dell'operazione (data inizio e di fine)	29.01-08.02.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	16
Totale notizie di reato	1
Totale ammontare delle infrazioni in euro	34.374,00

Nome dell'operazione	PESCE CORONA
Periodo dell'operazione (data inizio e di fine)	17.07- 30.07.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	15
Totale notizie di reato	6
Totale ammontare delle infrazioni in euro	24.335,00

Nome dell'operazione	VERNALIS
Periodo dell'operazione (data inizio e di fine)	28.09-04.10.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	10
Totale notizie di reato	2
Totale ammontare delle infrazioni in euro	12.000,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	45	30	8
Totale dei punti assegnati	250	135	40
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	74	106	108
Totale delle ordinanze di confisca emanate	34	72	78
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	2	1	0
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	10	14	10
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	8	7	25
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	6	2	6
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	0	0	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo ha riguardato principalmente la verifica della conformità, lungo la filiera, delle informazioni di etichettatura e tracciabilità. Particolare attenzione è stata rivolta all'attività di pesca tradizionale dei ricci di mare (*paracentrotus lividus*), intensamente praticata nelle acque marittime della Sardegna, la cui pesca e commercializzazione è disciplinata da apposita ordinanza delle Regione Autonoma Sardegna, più stringente rispetto alla norma nazionale.

Parimenti, è stata svolta un'attenta verifica delle attività svolte dalle quattro tonnare fisse, di cui due a Carloforte (isola Piana) e due a Portoscuso (porto Paglia e capo Altano), autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Infine, le attività di controllo hanno riguardato la pesca del corallo, praticata nel Circondario Marittimo di Bosa.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	175 km di costa
Compartimenti Marittimi	Pescara, Ortona e Termoli
Province	Pescara, Teramo, Chieti, Campobasso, L'Aquila e Isernia

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Pescara ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	CEPHALOPODA
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	30.09.2020 – 04.10.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	20
Totale notizie di reato	/
Totale ammontare delle infrazioni in euro	35.974,65

Nome dell'operazione	XIPHAS
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	03 – 05.11.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	14
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	16.982,00

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	130	107	85
Totale dei punti assegnati	647	569	390
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	219	260	196
Totale delle ordinanze di confisca emanate	167	192	109
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	1	0	1
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	100	112	87
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	10	16	7
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi a favore dell'amministrazione	8	18	11
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusi con l'amministrazione soccombente	3	2	5

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività di controllo si è sviluppata seguendo l'intera filiera ittica, dal momento della cattura in mare del prodotto sino alla successiva vendita/somministrazione al cliente finale. In particolare, l'attività ha riguardato principalmente il rispetto delle norme sulla tutela delle specie ittiche, della corretta etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici a tutela del consumatore anche avvalendosi della collaborazione dei veterinari della ASL.

L'attività di controllo ha riguardato la regolarità degli attrezzi da pesca, con particolare riferimento alle reti impiegate dalle unità autorizzate ad effettuare la pesca a strascico.

Nel complesso il maggior numero di illeciti sono stati riscontrati in materia di etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici.



1. Ambito territoriale

Estensione territoriale	1057 km di costa
Compartimenti Marittimi	Olbia, Porto Torres, La Maddalena
Province	Sassari e Nuoro

2. Le operazioni complesse regionali

Nel corso del 2020 il CCAP di Olbia ha svolto, in ambito regionale, le seguenti operazioni complesse:

Nome dell'operazione	GOOD LIFE
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	28 – 31.08.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	14
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	18.915,00

Nome dell'operazione	CORALLO
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	28.09 – 01.10.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	4
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	5.500,00

Nome dell'operazione	HERMAEA
Periodo dell'operazione (data d'inizio e di fine)	29.10 – 01.11.2020
Totale delle infrazioni amministrative contestate	//
Totale notizie di reato	//
Totale ammontare delle infrazioni in euro	//

Inoltre la Direzione Marittima ha contribuito all'operazione complessa nazionale «Frontiere Tracciabili» attraverso le seguenti attività:

Totale delle infrazioni amministrative contestate	26
Totale notizie di reato	0
Totale ammontare delle infrazioni in euro	43.636,00 €
Totale prodotto ittico sequestrato	7.616,18 kg

Si riporta, di seguito, lo stato dei procedimenti relativi alle infrazioni riferite al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020:

	2018	2019	2020
Totale dei provvedimenti di assegnazione punti emessi	17	16	13
Totale dei punti assegnati	104	100	78
Totale delle ordinanze d'ingiunzione emanate	428	542	322
Totale delle ordinanze di confisca emanate	36	52	40
Totale licenze/titoli sospesi per raggiungimento soglia	0	0	1
Totale licenze sospese per derivanti	0	0	0
Totale dei verbali amministrativi pagati in misura ridotta	197	320	125
Totale ricorsi L. 689/81 pendenti innanzi all'autorità giudiziaria	11	18	9
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi a favore dell'amministrazione	3	1	1
Totale dei procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria conclusosi con l'amministrazione soccombente	1	0	0

3. Attività di controllo pesca e principali fenomeni illeciti riscontrati

L'attività svolta in materia di vigilanza e controllo pesca è stata effettuata in linea con le direttive impartite dal CCNP attraverso il Piano Operativo Annuale e lo SCIP.

Nell'ambito delle operazioni sono state poste in essere una serie di attività tese alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di pesca, e in particolare:

- controlli delle operazioni di sbarco del pescato lungo le banchine autorizzate;
- controlli presso i punti di raccolta, gli scali aeroportuali, i punti vendita e di ristorazione di prodotti ittici;
- intensificazione dei controlli/ispezioni sui pescherecci per la verifica della conformità alla normativa sulla sicurezza della navigazione e dell'eventuale apparato di controllo satellitare installato;
- sensibilizzazione dei locali consorzi di pesca sulle problematiche in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti ittici.
- controlli sulla conformità degli attrezzi da pesca utilizzati.

I principali fenomeni illeciti riscontrati hanno riguardato la pesca non professionale (fenomeno abbastanza diffuso durante tutto l'anno lungo la costa di giurisdizione), la pesca di frodo anche nell'ambito della zona di riserva integrale dell'Area Marina Protetta dell'Asinara e la pesca e commercializzazione dei ricci di mare la cui attività di contrasto ha portato al deferimento dei responsabili alla competente autorità giudiziaria.

PARTE III

Gli elementi di valutazione per lo svolgimento dell'attività di controllo

CAPITOLO IV

Rendicontazione e Risk Analysis

SOMMARIO: 1. Rendicontazione e Risk Analysis. – 2. L'analisi del rischio a livello compartimentale.

I. Rendicontazione e Risk Analysis.

Negli ultimi anni, l'analisi e la gestione del rischio hanno assunto un ruolo primario nella pianificazione ed esecuzione dell'attività di controllo della pesca. Un'approfondita analisi, fondata su diversi fattori - quali ad esempio lo stato della risorsa, il numero di unità che effettuano una particolare attività di pesca, i livelli di cattura, le violazioni più frequenti - consente di valutare in maniera adeguata il livello di rischio da attribuire alle diverse minacce individuate, sviluppando, nel contempo, le appropriate strategie di controllo e contrasto ed evitando di eseguire «attività a vuoto», attraverso il razionale impiego delle risorse (uomini, mezzi e fondi). Una corretta strategia di gestione permette, altresì, di indirizzare le verifiche su un particolare fenomeno illecito, contrastandone la prosecuzione ed attenuandone gli effetti.

Ai sensi dell'art. 5 della Dec. Ue n. 2018/1986 ⁽³²⁾, gli Stati membri valutano, almeno una volta l'anno, i rischi inerenti le attività di pesca rientranti nello SCIP ⁽³³⁾ conformemente alla metodologia armonizzata stabilita in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca.

La metodologia di valutazione del rischio prevede che gli Stati membri:

- a) esaminino, facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che si verifichi un'infrazione e, nel caso, le possibili ripercussioni;
- b) stabiliscano il livello di rischio per gli stock, l'attrezzo, la zona ed il periodo dell'anno sulla base della probabilità e delle possibili ripercussioni. Il livello di rischio stimato è classificato in base alle seguenti categorie: «molto

⁽³²⁾ Decisione di esecuzione Ue 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE.

⁽³³⁾ Per il Mediterraneo è l'Allegato I Dec.2018/1986/EU.

elevato», «elevato», «medio» e «basso».

Gli Stati membri, ai sensi della predetta decisione, applicano i seguenti parametri di riferimento:

a) Attività di ispezione in mare:

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

b) Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

c) Ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti relativi ad attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo:

Ogni anno è ispezionato il 100% delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.

Nell'ambito del piano di impiego congiunto (*Joint Deployment Plan - JDP*) stabilito dall'EFCA, ciascuno Stato membro interessato comunica i risultati della valutazione del rischio.

L'EFCA si avvale delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.

A livello regionale, nel Mediterraneo sono state definite le seguenti attività di pesca a rischio molto alto (*very high*) e alto (*high*):

Very high risk:

- Pesca sportiva e ricreativa – mancata o errata registrazione delle catture – pesca in periodi o zone vietate – mancato rispetto delle misure tecniche;

- Pesca con palangari e lenze – mancato rispetto limiti quota assegnati

- Pesca a strascico – mancato rispetto zone e periodo di chiusura (STS e Ionio) – mancato rispetto misure tecniche (STS) – mancato rispetto L.O. (STS e Mediterraneo);
- Pesca anguilla europea – mancata o errata registrazione delle catture – mancato rispetto limiti quota assegnati - pesca in periodi o zone vietate – mancato rispetto delle misure tecniche – mancato rispetto L.O.

High risk:

- Pesca con palangari
 - mancata o errata registrazione delle catture (MED);
 - mancato rispetto zone e periodi di chiusura (MED)
 - mancato rispetto norme/misure tecniche generali (MED)
 - pesca esemplari sotto misura (MED);
- Pesca sportiva e ricreativa: superamento limite quota o by-catch;
- Pesca a volante in Adriatico: mancata o errata registrazione delle catture;
- Pesca a circuizione:
 - mancata o errata registrazione delle catture (ADRI);
 - mancato rispetto norme/misure tecniche generali (ADRI);
 - mancato rispetto zone e periodo di chiusura (ADRI);
 - mancato rispetto dell'obbligo di sbarco (MED+ADRI);
- Pesca a circuizione BFT:
 - mancata o errata registrazione delle catture (MED);

- Pesca a strascico:
 - mancato rispetto periodi/tempi chiusura (MED);
 - mancato rispetto norme/misure tecniche generali (MED);
 - mancato rispetto dell'obbligo di sbarco (IONIO);

- Pesca con reti da posta:
 - mancata o errata registrazione delle catture (MED);

In funzione della predetta *Regional Risk Analysis* (RRA), l'EFCA, in applicazione dello SCIP, ha di fatto stabilito le «priorità» d'ispezione per il MED-JDP 2020, che ha visto impegnati gli Stati Membri nel corso dell'attività di ispezione congiunta.

Sulla base di quanto predetto, il Centro Nazionale di Controllo Pesca, tenendo conto dei diversi fattori in gioco, ha stabilito per il 2020 la relativa analisi del rischio.

Prendendo in considerazione l'impatto che può causare l'esecuzione di una specifica attività illecita sullo stock ittico osservato, nonché la frequenza di commissione dell'illecito, si è provveduto a stabilire i livelli di rischio in relazione alle rispettive minacce per ogni segmento di pesca.

Per giungere alla definizione della priorità nelle ispezioni a livello nazionale, oltre all'analisi delle possibili minacce connesse alle fattispecie illecite analizzate, sono stati presi in considerazione fattori di rischio fissi (dimensione del motopesca, potenza motori, VMS) e variabili (numero delle ispezioni, numero e frequenza delle infrazioni). Il loro peso, nel calcolo della priorità, è stato settato all'interno del sistema GIANO.

Il risultato della *risk analysis* definisce una graduatoria dei motopesca (*ranking*) da ispezionare.

2. L'analisi del rischio a livello compartimentale.

A livello periferico, ai sensi del Piano Operativo Annuale (POA), ogni Compartimento Marittimo è chiamato a compilare, attraverso il sistema GIANO, una analisi del rischio compartimentale che consenta di avere uno scenario completo a livello regionale, sotto i profili di maggior interesse per il controllo delle attività di pesca e della filiera commerciale.

L'analisi compartimentale tiene conto delle risorse disponibili, in termini tecnici e finanziari, e delle principali minacce rilevate.

L'analisi del rischio, effettuata dal Compartimento marittimo, è l'elemento essenziale per:

- definire gli obiettivi regionali;
- avere un quadro dettagliato della situazione territoriale nel settore della pesca;
- valutare le azioni da intraprendere per mitigare le potenziali fattispecie di difformità analizzate.

Ogni Compartimento Marittimo, pertanto, in funzione dell'impatto, della frequenza di commissione della violazione e della vicinanza di uffici dell'Autorità di controllo, imposta la propria attività di controllo.

La commissione di un illecito con impatto maggiore, come ad esempio la pesca del dattero di mare, già in precedenza analizzato, seppur con una frequenza di commissione non elevata, atteso l'alto livello di rischio che ne consegue, dovrà essere tenuto in debito conto dal compartimento nell'ambito della pianificazione delle attività di controllo.

La combinazione del livello di impatto e della frequenza di commissione dell'illecito restituisce, attraverso un'apposita matrice, il livello di rischio associato ad ogni singola minaccia.

Si riportano di seguito un esempio di matrice di rischio aggregata.

FREQUENZA	
1 irrilevante	
2 scarsa	
3 media	
4 alta	

IMPATTO	
1 marginale	
2 accettabile	
3 rilevante	
4 grave	

		FREQUENZA			
		1	2	3	4
IMPATTO	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

CALCOLO LIVELLO DI RISCHIO		
DA 12 A 16	Critico	1
DA 8 A 11	Significativo	2
DA 4 A 7	Poco significativo	3
DA 1 A 3	Non significativo	4

Dall'analisi delle singole minacce, ogni compartimento definisce la propria tabella di rischio, concentrando le proprie attività ispettive sulle attività illecite che assumono un livello di rischio più elevato.

Esempio di analisi del rischio aggregato:

Analisi del Rischio	Compartimento 1	Compartimento 2	Compartimento 3
Minaccia 1	Poco Significativo	Poco Significativo	Significativo
Minaccia 2	Significativo	Critico	Non Significativo
Minaccia 3	Significativo	Poco Significativo	Non Significativo
Minaccia 4	Non Significativo	Significativo	Non Significativo
Minaccia 5	Critico	Non Significativo	Significativo
Minaccia 6	Non Significativo	Significativo	Poco Significativo
Minaccia 7	Non Significativo	Non Significativo	Non Significativo
Minaccia 8	Poco Significativo	Significativo	Non Significativo
Minaccia 9	Non Significativo	Significativo	Critico
Minaccia 10	Non Significativo	Poco Significativo	Non Significativo

In funzione di quanto sopra descritto, le attività di controllo pesca non vengono svolte in maniera casuale o randomica, bensì rappresentano il frutto di un'attenta attività di analisi che consente di indirizzare i propri sforzi negli ambiti che sono stati individuati come quelli con livello di rischio più elevato rendendo nel contempo l'attività di controllo «efficace» in termini di risorse impegnate (uomini, mezzi e fondi) e risultati conseguiti. Il processo sopra descritto prevede una revisione annuale e consente, pertanto, il continuo monitoraggio dei fenomeni dal quale ne consegue una analisi del rischio dinamica.

PARTE IV

La giurisprudenza in materia di pesca

CAPITOLO V

Le principali pronunce giurisprudenziali in tema di pesca (2018-2020)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La recente giurisprudenza del controllo della pesca in Italia. – 3. Conclusioni.

1. Introduzione.

L'attività di controllo genera dei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridico-soggettiva dell'interessato al quale l'ordinamento riconosce la tutela in sede giurisdizionale penale, civile e amministrativa. In questo capitolo sono passate in rassegna le principali pronunce emesse nel corso del periodo 2019-2020 in materia di pesca.

2. La recente giurisprudenza del controllo della pesca in Italia.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III
21 SETTEMBRE 2020 - 14 OTTOBRE 2020 N. 28497
PRES. RAMACCI - REL. DI STASI

Pesca – Manomissione apparati satellitari per conseguire un ingiusto profitto – Reati di falsa rotta e inosservanza delle norme sulla segnalazione marittima – Sussistenza.

L'uso scorretto degli apparati satellitari di bordo previsti dalla normativa unionale per i pescherecci finalizzato a conseguire un ingiusto profitto oltre ad integrare il reato di falsa rotta di cui all'art. 1140 c. nav. comporta la violazione delle norme sulla segnalazione marittima di cui all'art. 1218 c. nav.

FATTO. Con ordinanza del 25/03/2020, il Tribunale di Cosenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di «omissis» avverso l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ed avente ad oggetto il motopeschereccio, comandato da «omissis», in relazione ai reati di cui agli artt. 1140 e 1218 del c. nav. (falsa rotta e inosservanza delle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima, commessi mediante alterazione del dispositivo satellitare in modo da far risultare il motopeschereccio in area non soggetta alle restrizioni di pesca, al fine di implementare il pescato e soprattutto quello sotto misura a strascico sotto-costa).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione «omissis», a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 1140 e 1218 c. nav.

Argomenta che la condotta contestata integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 lett. m) comma 1 del d.lgs 4/2012, disposizione che è norma speciale rispetto agli artt. 1140 e 1218 c. nav. con riferimento alle modalità dell'azione ed al suo oggetto; il Tribunale aveva completamente omesso di confrontarsi con le dettagliate e decisive deduzioni formulate al riguardo dalla difesa nell'atto contenente i motivi di riesame depositato all'udienza camerale del 25/03/2020; in particolare, si era dedotto, con il primo motivo di riesame, che per sussistere il reato di cui all'art. 1140 c. nav. la falsificazione della rotta deve consistere nella modifica di un itinerario specificamente prestabilito ed individuato da un provvedimento delle Autorità marittime o da altro provvedimento di natura normativa, da quale l'imbarcazione si discosta senza autorizzazione delle competenti Autorità marine; la condotta contestata all'indagato, invece, non consisteva nella falsificazione di un itinerario prestabilito bensì nell'aver navigato con dispositivo satellitare manomesso; inoltre, non incombeva all'indagato alcun obbligo giuridico di fornire una preventiva rapportazione della rotta navale, in quanto la normativa attualmente in vigore prevede un siffatto obbligo solo quando occorre attraversare le aree marine individuate ex art 5 e allegato I punto 4 del d.lgs n. 196/2005; neppure sussisteva la condotta inquadrate nell'art. 1218 c. nav., poiché il dispositivo che consente la istantanea localizzazione satellitare di una imbarcazione non costituisce strumento previsto dalle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima; in definitiva la condotta contestata integrava l'illecito amministrativo summenzionato, considerato

anche il sistema satellitare AIS presente a bordo consente esclusivamente l'identificazione istantanea ed automatica del punto geografico in cui si trova un'imbarcazione, come trova riscontro nella definizione di AIS contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. q) del d.lgs n. 196/2005.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 125 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione in relazione al secondo motivo di riesame formulato nell'atto depositato all'udienza camerale del 25/03/2020, con il quale, in via gradata, si era contestata la sussistenza del dolo specifico necessario per integrare i reati contestati; in particolare, si era dedotto che dalle dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. dai comandanti e dai mozzi di diversi pescherecci, i motopescherecci si recano ad una distanza inferiore ai 700 metri dalla costa, al solo fine di ispezionare se vi sono banchi di pesce azzurro, che, come di consueto, si portano nei pressi della costa per cibarsi di pesci di taglia più piccola; confermavano l'insussistenza del dolo specifico, anche la scarsa quantità e qualità del pescato sottotaglia rinvenuto dalla P.G. in data 22/01/2020; la motivazione espressa dal Tribunale sul punto era del tutto apparente perché si esauriva in un giudizio non sorretto da idonea argomentazione reiettiva dei motivi di riesame.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, c.p.p., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il *periculum in mora*, limitandosi erroneamente a definire il peschereccio corpo del reato ed esprimendo una motivazione apparente in ordine alla attualità e concretezza del *periculum* ed alla proporzionalità della misura ablativa.

DIRITTO. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che nella valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1 c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria.

Ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, omissis, Rv. 253508; Sez. 5,

n. 18078 del 26/01/2010, «omissis», Rv. 247134, Sez.5, n. 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014, Rv.261677).

Costituisce, infatti, principio consolidato che, mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del *fumus commissi delicti*, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - 19/01/2004, omissis, Rv. 226492).

Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è, demandata, nell'ambito di una valutazione sommaria in ordine al *fumus* del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto soggettivo del reato, purché di immediata evidenza. Ne consegue l'affermazione che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga *ictu oculi* (Sez. 3 n. 26007 del 05/04/2019, Rv 276015; Sez.2, n.18331 del 22/04/2016,Rv.266896 - 01; Sez. 6 n. 16153 del 06/02/2014, Rv 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521).

Nella specie, il Tribunale ha verificato in senso positivo il *fumus* dei delitti contestati, di cui agli art. 1218 e 1140 c. nav. , evidenziando che l'indagato aveva collegato il sistema AIS (apparecchiatura di bordo obbligatoria e funzionante secondo tecnologia satellitare) ad un GPS esterno in modo da dissimulare le coordinate geografiche della sua reale posizione per far risultare la posizione del peschereccio fuori dalla zona in cui era inibita la pesca a strascico, pur trovandosi lo stesso, in realtà, sottocosta, ad una distanza dalla costa vietata e ad una velocità di navigazione compatibile con la pesca a strascico, al fine di conseguirne l'ingiusto profitto.

In particolare, ha rilevato che, secondo gli esiti dei controlli effettuati dalla Capitaneria di porto di Corigliano, il duplice sistema di localizzazione delle unità da pesca comunitarie pari o superiori ai 12 metri, costituito dall'ACS (cd blue-box, presente nella rete di trasmissione INMARSAT non manipolabile), e dall'AIS (apparecchiatura di bordo obbligatoria e funzionante attraverso la tecnologia satellitare) presentava anomalie ed i dati relativi non erano coincidenti, ricadendo la traccia ACS in un punto differente da quello dell'AIS. Ove utilizzati correttamente, invece, i dati dei due sistemi devono coincidere, mentre, nella specie, nei periodi

specificamente indicati nell'ordinanza, i dati rilevati dai due sistemi non coincidevano e dalla lettura dei tabulati era emerso che l'AIS inviava dati relativi alla posizione geografica del peschereccio, diversi da quelli reali dell'ACS, di modo da far risultare l'imbarcazione in zona non sottoposta a restrizione della interdetta alla pesca strascico, sebbene stesse navigando all'interno di quella zona ad una velocità compatibile con tale tipologia di pesca; i successivi controlli effettuati a bordo del peschereccio, una volta rientrato in porto, evidenziavano la presenza a bordo di tutti gli attrezzi necessari alla pesca a strascico oltre che circa sette chili e mezzo di prodotto ittico sotto misura e la circostanza che erano in corso le operazioni di selezione e incassamento del pesce. I militari accertavano, poi, le modalità di falsificazione della rotta poste in essere dall'indagato: riscontravano la presenza a bordo di un AIS collegato ad un GPS esterno non omologato e con strumentazione non del tipo consentito; l'apparecchio AIS di bordo, non appena acceso, acquisiva automaticamente i dati satellitari della posizione nautica che provenivano da un GPS esterno, i cui valori erano alterati rispetto alla reale posizione nautica del peschereccio; dal menù del GPS esterno era, infatti, possibile modificare la posizione dell'unità di pesca, facendola risultare tramite il segnale AIS su punti di coordinate differenti.

Su tali risultanze processuali, il Tribunale ha basato la valutazione di sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 1140 c. nav. , perché l'indagato aveva fatto una falsa rotta per procurare a sé un ingiusto profitto, e del reato di cui all'art. 1218 c. nav. , perché non aveva osservato le norme sulla segnalazione marittima.

Ha ritenuto il *fumus* del reato di cui all'art. 1140, evidenziando che l'indagato aveva tenuto una rotta falsa, cioè non corrispondente a quella reale, e che aveva agito al fine di lucro, per l'evidente vantaggio tratto dalla pesca sotto costa.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, ha specificamente disatteso le censure difensive, evidenziando che l'utilizzo dei dispositivi GPS rende la rotta sempre costantemente conosciuta dalle autorità ed irrilevante una comunicazione preventiva della stessa; la non corrispondenza al vero della rotta, quindi, va interpretata non solo come rotta difforme da quella tradizionalmente rilevabile ed indicata in forma cartacea nel giornale di navigazione ma anche come rotta difforme da quella rilevabile con l'utilizzo dell'obbligatorio sistema di segnalazione satellitare.

Tale interpretazione, sistematica ed evolutiva è corretta, in quanto va tenuto nel debito conto l'evoluzione tecnologica in materia di tracciamento e rilevazione delle rotte nautiche e la norma va calata nel contesto più ampio della normativa comunitaria : il reg. Ce n. 1224/2009 del Consiglio ed il reg. esecuz. Ue n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del predetto reg. Ce n. 1224/2009 del Consiglio e che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca . L'esercizio del controllo operativo dei pescherecci, nell'ambito del VSM - acronimo di *Vessel System Monitoring* - viene attuato grazie all'obbligo imposto ai pescherecci di installare un dispositivo fisso che consenta la loro localizzazione ed identificazione automatica. Il dispositivo deve corrispondere a specifiche comuni a livello di Unione europea e deve consentire inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo istituito presso ogni singolo Stato dell'Unione. L'obbligo del dispositivo di cui sopra riguarda i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri (art. 9 reg. esecuz. Ue n. 404/2011). Le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione devono essere tali da garantire, a intervalli regolari la trasmissione automatica da parte dei pescherecci dei seguenti dati al Centro di Controllo della Pesca dello Stato membro di bandiera: identificazione del peschereccio; ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%; data e ora in cui è stata rilevata la posizione; velocità istantanea e rotta del peschereccio; gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente (art. 19 reg. esecuz. Ue n. 404/2011).

Con riferimento all'elemento soggettivo, poi, il Tribunale ha rilevato che il quantitativo del novellame non ne escludeva la configurabilità, alla luce della constatata attività di selezione ed incassetamento del pescato.

Ha ritenuto, quindi, anche la correttezza dell'imputazione del reato di cui all'art. 1218 c. nav. , atteso che l'uso scorretto del GPS per la falsificazione della rotta, comportava l'inosservanza delle norme sulla segnalazione marittima; deve ritenersi, infatti, che nelle segnalazioni marittime, sulla base delle considerazioni suesposte, devono rientrare anche quelle relative al sistema obbligatorio di trasmissione satellitare della rotta; ha, poi, chiarito che tra il fatto dell'art. 1231 c. nav. e quello dell'art. 1218 cod.nav., vi era un rapporto di specialità, sicché nel fatto

punito dall'art. 1218 c. nav. vi erano tutti gli elementi della fattispecie generale oltre agli elementi specializzanti relativi alle segnalazioni per la circolazione marittima anche se pur essi finalizzati alla sicurezza della navigazione. Il Collegio cautelare ha fatto, dunque, buon governo dei suesposti principi di diritto, procedendo ad una accurata disamina dei fatti, in aderenza alle risultanze processuali e con valutazione delle deduzioni difensive, e ritenendo la astratta configurabilità dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria.

Né coglie nel segno la censura del ricorrente, che deduce che la condotta contestata integrerebbe esclusivamente l'illecito amministrativo di cui agli art. 10 lett. m) comma I e II del d.lgs n. 4/2012, quale norma speciale rispetto agli art 1140 e 1218 del c. nav. (l'art. 10 lett. m) comma I del d.lgs n. 4/ 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura - pone il divieto di «navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare»; il successivo art. 11 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del predetto divieto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa).

L'art. 9 l. n. 689/1981 disciplina il concorso fra norme fra norme penali e norme sanzionatorie amministrative, estendendo ai rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo di fonte statale il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. per individuare ipotesi di concorso apparente di norme all'interno del sistema penale.

La predetta norma non prevede la «clausola di riserva» ma la diversa formulazione, rispetto all'art. 15 c.p. non preclude, comunque, al legislatore di prevedere espressamente la clausola nei singoli casi, come avvenuto, appunto, nella specie.

Detta clausola impone di ritenere applicabile esclusivamente la disposizione penale, ove si tratti dello stesso fatto, anche se la stessa abbia ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso (ed il bene giuridico tutelato dal delitto di cui all'art. 1140 cod. nav. è l'interesse patrimoniale del proprietario o dell'armatore di evitare il danno che derivi da una linea di cammino diversa da quella da seguire).

Va, peraltro, ricordato che «il confronto tra norme ai fini dell'individuazione di ipotesi di concorso apparente, deve essere effettuato con riferimento alle fattispecie tipiche astratte, e non tra le fattispecie concrete, e ciò, anche nei rapporti tra violazioni penali e violazioni amministrative, nonostante le differenze terminologiche riscontrabili nella previsione dell'art. 15 c.p. rispetto all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011). Anche l'art. 9, facendo riferimento al «fatto punito», non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito amministrativo e non certo al fatto naturalisticamente inteso. Tale orientamento è stato condiviso dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunciata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 9 - ebbe ad osservare che, per risolvere il problema del concorso apparente, «vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso».

Nella specie, appare evidente che le condotte dei reati contestati (fare falsa rotta al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio e inosservanza delle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima da parte) e quella della violazione amministrativa (navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca) risultino diverse e non integranti «lo stesso fatto».

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Va osservato che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 c.p.p., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla

motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/ 2010, Omissis, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 dell' 8/01/2017,Rv.269119).

2. Nella specie, i motivi in esame si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale e si risolvono essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

3. Conseguentemente, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 c. p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CORTE D'APPELLO AQUILA 27 OTTOBRE 2020, N. 1436
PRES. BUZZELLI - CONS. DE FILIPPIS - REL. DEL BONO

Controllo della pesca – Tracciabilità dei prodotti ittici – Competenza della Capitaneria di porto ad emettere l'ordinanza ingiunzione – Sussistenza.

Controllo della pesca – Tracciabilità dei prodotti ittici – Normativa applicabile – regolamenti Ce n. 1224/2009 e Ue n. 404 – Sussistenza.

Controllo della pesca – Tracciabilità dei prodotti ittici – Equiparazione della ristorazione alla vendita al dettaglio – Sussistenza.

Sussiste la competenza della Capitaneria di porto e non della ASL nell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione in materia di tracciabilità e registrazione dei prodotti ittici freschi detenuti dal ristoratore e destinati al consumo umano.

L'attività di controllo in tema di tracciabilità e registrazione del prodotto ittico fresco conservato e consumato nel ristorante è disciplinata dai regolamenti Ce n. 1224/2009 e Ue n. 404/2011 e non da quella riconducibile al cosiddetto pacchetto igiene.

E' legittima l'equiparazione dell'attività di ristorazione a quella di vendita al dettaglio operata dal decreto ministeriale 10 novembre 2011 del Ministero delle politiche agricole e forestali.

FATTO E DIRITTO. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara accoglieva l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta dalla «omissis» e la annullava. Condannando la Capitaneria di porto di Pescara alla rifusione delle spese del grado.

L'ordinanza ingiunzione n. 49/2019 del 14/5/2019 veniva emessa all'esito di una ispezione della Capitaneria di porto di Pescara, in data 27.12.2018, presso il Ristorante «omissis» corrente in «omissis» in occasione della quale il personale operante accertava che: «e/o il ristorante sopraindicato si rinvenivano prodotti ittici freschi (spinarolo e razza) privi di idonea documentazione comprovante la tracciabilità. Nello specifico i prodotti erano conservati in anonimi contenitori privi di alcun riferimento riconducibile alla documentazione commerciale rinvenuta presso il suddetto ristorante» (così, nel verbale di accertamento n. 150/2018). Era quindi contestata la violazione e l'applicabilità della «sanzione amministrativa prevista e punita da art. 58 reg. Ce n. 1224/09 - art. 10, comma 1, lett.z) – art.11 comma 4 – art.12 comma 1 d.lgs. n. 4/2012»; nello specifico era applicato il pagamento in misura ridotta di € 1.500,00 (sanzione minima prevista € 750,00 - sanzione massima prevista € 4.500,00). A seguito del sequestro effettuato, in data 28.12.2018 la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Pescara, Sezione Contenzioso, emetteva ordinanza n. 122/2018 con la quale disponeva la confisca del prodotto sequestrato e la successiva distruzione; quindi, la Capitaneria di porto di Pescara emetteva ordinanza d'ingiunzione n. 49/2019, notificata alla parte in data 06.06.2019, nella quale si richiamavano le norme violate ed indicate nel verbale di accertamento n. 150/2018 ovvero «l'art. 58 reg. Ce n. 1224/09 - art. 10, comma 1, lett. z) – art.11 comma 1 – art.12 comma 1 d.lgs. n. 04/2012». Con l'atto di opposizione si evidenziava A) che l'art. 2 di detto Regolamento, nel definire «Ambito di applicazione» citasse testualmente: «1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie o da pescherecci comunitari o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri. - 2. Le attività nelle acque marittime dei territori e paesi d'oltremare di cui all 'allegato II del trattato sono assimilate a quelle

praticate nelle acque marittime di paesi terzi.» B) Si rilevava altresì come l'art. 1 del d.m. del 10.11.2011 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) nel definire la sue «Finalità » sancisse: «Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del reg. Ce n. n. 1224/09 ed al titolo IV del reg. esecuz. Ue n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca». C) Ed ancora, come il successivo art. 3, nell'elencare i soggetti tenuti a rispettare le disposizioni del d.m., individuasse: a) gli imprenditori ittici;

b) i primi acquirenti; c) le organizzazioni di produttori riconosciute; d) i titolari di centri di raccolta ; e) i titolari di centri di vendita all'asta; f) i trasportatori». L'opponente ne faceva discendere che sia il d.m. e sia l'art. 2 del reg. Ce n. 1224/2009 escludessero l'applicabilità dello stesso regolamento comunitario e, quindi, del suo art. 58, a quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande (come nel caso del ristorante) per le quali doveva invece considerarsi vigente la normativa riconducibile al cosiddetto «Pacchetto Igiene» e doveva ritenersi vigente la competenza ispettiva e sanzionatoria dei NAS e della ASL (precisava che dal punto di vista commerciale, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, trattorie, osterie ecc., si differenziassero dagli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti).

Il primo giudice, premesso che in punto di fatto era incontroverso l'effettivo rinvenimento di prodotto ittico fresco senza idonea documentazione che ne consentisse la tracciabilità, accoglieva pienamente la proposta interpretativa dell'opponente ed annullava, come detto, l'ordinanza ingiunzione .

Con l'interposto appello, l'amministrazione censurava la sentenza impugnata chiedendo la conferma dell'ingiunzione .

Resisteva la controparte .

Le parti discutevano oralmente la causa e all'esito della camera di consiglio il collegio decideva la causa dando lettura della sentenza.

L'appello è fondato. Sono fondati entrambi motivi esposti, strettamente collegati, con la quale si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che la normativa richiamata dalla Capitaneria di porto non fosse pertinente al caso e che, di conseguenza, la legittimazione ad emettere l'ordinanza sarebbe spettata alla ASL e non alla Capitaneria. Al riguardo, una

volta chiarito che in punto di fatto è pacifico che l'opponente non avesse conservato la documentazione ai fini della tracciabilità del pesce fresco conservato per l'uso nel suo ristorante, deve richiamarsi la normativa applicabile. Essa va individuata a livello sovranazionale nei regolamenti Ce n. 1224/2009 e Ue n. 404/2011, che disciplinano la tracciabilità del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio. Su tali premesse, va considerata la l. 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012 (in G.U. n.186 del 10-8-2016). In particolare, per quel che qui interessa, l'art. 10 (Illeciti amministrativi). - I. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di ... Z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

L'assimilazione dei ristoranti alla vendita al dettaglio è contenuta nel d.m. 10/11/2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, come è agevole verificare, al punto j), che descrive la «vendita al dettaglio», spiega che per tale deve intendersi, per quel che qui interessa, «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe». Per quanto sia pacifico, ivi si descrive poi, al punto k), cosa debba intendersi per «tracciabilità», cioè la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

Il cuore della controversia sta dunque nella verifica della legittimità della equiparazione posta dal citato decreto ministeriale della ristorazione alla vendita al dettaglio, ai fini della tracciabilità nella generale ottica perseguita dai regolamenti europei di cui la normativa in esame costituisce recepimento.

Ritiene questa corte che tale equiparazione ai fini della tracciabilità del prodotto ittico sia legittima, perché coerente con le finalità poste dalla fonte primaria, cosicché l'interpretazione proposta dal ministero appare in linea con i principi generali di tutela della filiera, ed in particolare la sicurezza di provenienza da fonti quali ad esempio la pesca sportiva.

L'appello va quindi accolto. Assorbito ogni altro motivo. Spese dei due gradi a carico dell'opponente.

CORTE D'APPELLO ROMA 12 OTTOBRE 2020, N. 4598

PRES. MAFFEI - CONS. PINTO – REL. FULGENZI

Licenza di pesca – Provvedimento di annullamento del provvedimento di assegnazione dei punti – Onere della prova in capo al titolare della licenza – Sussistenza.

Qualora a seguito dell'impugnazione sia annullato il provvedimento del Capo del compartimento marittimo di assegnazione dei punti della licenza di pesca il relativo onere della prova, ai fini della decurtazione dei punti assegnati, grava sul titolare della licenza.

FATTO E DIRITTO. I fatti oggetto del giudizio di primo grado sono così di seguito riassunti.

«omissis» proponeva opposizione avverso il decreto di sospensione della licenza di pesca «omissis» n. 511/2014, unità da pesca «omissis», elevato a suo carico in data 21.07.2014 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, sospensione disposta per un periodo di mesi due a decorrere dal 22.11.2014, data della notifica.

Tale sospensione, dovuta al raggiungimento di 18 punti secondo quanto indicato dalla Capitaneria di porto di Gaeta, era nulla, a dire dell'opponente, per la mancata allegazione del verbale originario, nonché per difetto di motivazione perché secondo la Capitaneria il decreto di sospensione della

licenza di pesca sarebbe derivato da provvedimenti di assegnazione punti sulle licenze di pesca n. 429/13 e 266/14 rispettivamente in data 3.05.2014 e 7.05.2014 divenuti definitivi. Secondo l'opponente, invece, il provvedimento n. 429/2013 derivava da un vecchio verbale per il quale vi era ancora giudizio pendente presso il Tribunale di Latina numero di RG 1272/12, in cui la Capitaneria di porto era rimasta contumace. Quanto al provvedimento n. 266/14, esso non era mai stato notificato al «omissis» che quindi non aveva potuto proporre opposizione. Quanto infine al provvedimento n. 758/13, esso era stato oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace di Terracina ed era ancora pendente l'appello innanzi al Tribunale di Latina R.G. n. 7202/14.

In ogni caso contestava la illegittimità del provvedimento impugnato perché la licenza a punti colpiva il valore del natante, deprezzandone lo stesso in caso di vendita, con definitivo ritiro in caso di raggiungimento di 90 punti. La sanzione, quindi, appariva del tutto sproporzionata rispetto alla violazione.

Con distinto ricorso «omissis» proponeva opposizione avverso il decreto di sospensione della licenza di pesca n. «omissis», unità di pesca «omissis» elevato in data 1.4.2015 e notificato in data 30.04.2015 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, sostenendo che la sanzione era nulla per non essere stato allegato il verbale originario, per difetto di motivazione e per violazione di legge.

Disposta la riunione dei due procedimenti si costituiva in giudizio il Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di porto di Gaeta, sostenendo che il «omissis» dopo che gli era stato notificato il decreto di sospensione della licenza di pesca per essere stati raggiunti n. 18 punti, aveva chiesto ex art. 18 comma 1 della l. n. 689 del 1981 di essere sentito personalmente, ma non si era presentato, una volta convocato, presso la Capitaneria di porto. L'opposizione avverso il processo verbale n. 32/09 si era conclusa col rigetto da parte del Tribunale di Latina n. sez. distaccata di Terracina, come da sentenza n. 100/15; il provvedimento n. 266/14 era stato notificato a «persona addetta alla casa» e quindi validamente ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c.; infine, sottolineava che il «omissis» era pluri-ricidivo per identica violazione amministrativa ed essendo uno specifico operatore del settore non poteva non essere a conoscenza della specifica normativa di riferimento. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha in sintesi rilevato:

a) l'opposizione avverso il decreto n. 511/14, datato 5.11.2014 di sospensione della licenza di pesca «omissis» dell'unità di pesca «omissis» non merita accoglimento perché dal corpo del decreto si desume che la normativa che si assume violata è quella dettata dall'art. 16 co. 1 d.lvo n. 4/12 e art. 2 co. 7 del d.m. 29.02.2012. Tali norme prevedono la sospensione della licenza di pesca per mesi due a seguito del raggiungimento di n. 18 punti previa trascrizione dei provvedimenti di assegnazione punti.

L'opponente non ha contestato i fatti così come emergenti dai singoli provvedimenti elencati nel «processo verbale di accertamento del raggiungimento dei 18 punti assegnati per infrazioni gravi alla licenza di pesca», bensì solo il fatto che i tre provvedimenti a cui si fa in tale verbale riferimento erano stati già impugnati o non ritualmente notificati e, pertanto, che di fatto non potevano dirsi raggiunti i n. 18 punti a seguito dei quali la legge prevede la sospensione della licenza di pesca. Ed invero, quanto al provvedimento n. 429/13 del 3.05.2013 con cui erano stati assegnati n. 6 punti

- derivante dal verbale n. 32/09 - la Capitaneria di porto di Gaeta ha provato che il giudizio che era pendente innanzi al Tribunale di Latina RG 1272/12 si è concluso con la sentenza n. 100/S che ha rigettato l'opposizione con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata che disponeva, oltre a una sanzione pecuniaria, l'assegnazione di n. 6 punti.

Quanto al provvedimento n. 758/13 del 15.10.2013 (con cui erano stati assegnati n. 6 punti) risulta pacifico il rigetto dell'opposizione da parte del Giudice di pace di Terracina; parte opponente ha dichiarato che era pendente l'appello innanzi al Tribunale di Latina iscritto col numero R.G. n. 7202/14 (doc. n. 5 fasc. opponente); tuttavia, a parte l'atto di appello e l'iscrizione della causa a ruolo, null'altro ha dimostrato. Ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva né l'opponente ha dimostrato che il giudice dell'appello abbia mai sospeso ex art. 283 c.p.c. tale esecutività. Pertanto, deve ritenersi che l'assegnazione di ulteriori 6 punti a seguito dell'accertata violazione fosse attuale al momento del decreto di sospensione della licenza di pesca in data 5.11.2014. Infine, in relazione al provvedimento n. 266/13 del 7.05.2014 (con cui erano stati assegnati ulteriori n. 6 punti), parte resistente ha dimostrato che esso era stato ritualmente notificato a mezzo raccomandata ritirata da persona che si è dichiarata addetta alla casa in

data 16.05.2014 ed, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona addetta di chi ha ricevuto l'atto si presume «*iuris tantum*» dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, l'onere di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Nella specie, la contestazione è rimasta generica, senza che alcuna prova sulla assenza di un rapporto tra colui che ha ritirato la raccomandata e il destinatario sia stata in alcun modo dimostrata.

Quanto al decreto di sospensione della licenza di pesca n. «omissis», unità di pesca «omissis» elevato in data 1.04.2015 e notificato in data 30.04.2015 all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina (relativo al «periodo pari a giorni 48 quale residuo temporale della prima sospensione di giorni 12»), oggetto della causa riunita R.G. n. 2714/15, tale decreto fa anch'esso riferimento ai provvedimenti 429/2013, 266/ 2014 e 758/ 2013, di cui si è detto sopra, pertanto, la relativa opposizione non merita accoglimento.

Il Tribunale ha, quindi, così disposto: rigetta le opposizioni avverso i decreti di sospensione della licenza di pesca «omissis», n. 511/2014 elevato il 21.07.2014 e n. 132/15 elevata il 1.04.2011 e, per l'effetto, conferma gli stessi; condanna «omissis» a rimborsare in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di porto di Gaeta, le spese di lite, che si liquidano in € 2.417,5 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

Avverso tale decisione ha proposto appello «omissis» con unico motivo, premettendo in fatto quanto già allegato in primo grado e denunciando l'ingiustizia della sentenza impugnata perché:

a) Il Tribunale non ha correttamente interpretato ed applicato al caso concreto i principi giurisprudenziali in materia, oltre che le disposizioni di legge sull'onere probatorio e sulla valutazione delle prove. L'intera sentenza muove però su di un presupposto erroneo, ovvero sia che l'opponente/attore in senso sostanziale non sia riuscito a provare quanto affermato nell'atto introduttivo per assenza di adeguata documentazione a supporto delle diverse impugnazioni proposte avverso i diversi provvedimenti sanzionatori ricevuti. Il Giudice non solo non ha valutato correttamente la documentazione in atti (tra cui l'appello pendente innanzi al Tribunale di Latina.

iscritto col numero R.G. n. 7202/14), ma neppure ha fatto corretto uso degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c.. Il provvedimento di

sospensione della licenza di pesca non poteva essere emesso stante la pendenza di anche uno solo dei molteplici giudizi di opposizione attivati. Inoltre la Capitaneria di porto di Gaeta nulla ha dimostrato in ordine alla notificazione dei decreti indicate, nonché in riferimento alla corretta formulazione degli stessi. Nel decreto di sospensione si fa un riferimento generico agli atti dai quali deriverebbe la sospensione della licenza di pesca. Gli stessi però non sono stati allegati e non vi è neppure l'indicazione della notifica dei provvedimenti ed il soggetto destinatario e firmatario dell'atto. Ciò posto l'appellante ha concluso : «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, *concrariis reiectis*:

1) in via giudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrative il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della n. 1553/2018, del Tribunale di Latina, Seconda Sezione Civile, Giudice «omissis», pubblicata il 12.06.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio» .

4. l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque infondato.

Il Tribunale con la motivazione di cui si è dato conto più sopra ha analiticamente preso posizione in relazione ad ogni provvedimento di assegnazione punti precedente a quelli di sospensione ben specificando i motivi per i quali ha ritenuto infondate le ragioni addotte dallo stesso appellante a sostegno dell'opposizione.

In particolare il Tribunale ha rilevato che: l'opponente non aveva contestato i fatti emergenti dai singoli provvedimenti elencati nel processo verbale di accertamento, bensì solo il fatto che i tre provvedimenti a cui si fa in tale verbale riferimento erano stati già impugnati o non ritualmente notificati; che, quanto al provvedimento n. 429/13 del 3.05.2013 derivante dal Verbale n. 32/09 - la Capitaneria di porto di Gaeta aveva provato che il giudizio che era pendente innanzi al Tribunale di Latina e si era concluso con il rigetto dell'opposizione; che, quanto, al provvedimento n. 758/13 del 15.10.2013

con cui erano stati assegnati altri 6 punti era pacifico il rigetto dell'opposizione da parte del Giudice di Pace di Terracina, mentre non era ostativa all'assegnazione nel punteggio la pendenza del giudizio di appello ritenuto incidentalmente infondato e, comunque, nel quale non era stato alcun provvedimento di sospensione ex. art. 283 c.p.c.; che, infine, in relazione al provvedimento n. 266/13 dcl 7.05,2014 con cui erano stati assegnati ulteriori n. 6 punti il Ministero aveva dimostrato il provvedimento era stato ritualmente notificato a mezzo raccomandata ritirata da persona addetta alla casa ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e la nullità di tale notificazione non era stata in alcun modo provata.

Ora, su tali specifici motivi che hanno portato il Tribunale al rigetto dell'opposizione, l'appellante non prende affatto opposizione con l'unico motivo di appello limitandosi genericamente a rinnovare i generici motivi di opposizione già proposti in primo grado circa un'asserita illegittimità delle precedenti assegnazioni dei punteggi.

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 3194 del 04/02/2019; Cass. sez. un. n. 27199 del 16/11/2017), tuttavia, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. il Collegio condivide quanto sottolineato dalla Suprema Corte laddove afferma (vedi Cass. n. 4695 del 23/02/2017) che «il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art 342 c.p.c., esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirato ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure.

Nella specie, pertanto, poiché a fronte degli specifici motivi enunciati nella sentenza impugnata relativi ad altrettante precise circostanze di fatto, l'appellante si è limitato a contestare genericamente la motivazione senza nulla aggiungere, l'appello è inammissibile.

Comunque, l'impugnazione sarebbe anche infondata non avendo in alcun modo dimostrato l'opponente i requisiti per ottenere la decurtazione dei punti in precedenza assegnati.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 2 marzo 2017 definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 9/1/2012, n. 4-

In particolare gli organi di controllo unitamente al verbale della relativa contestazione al comandante del peschereccio, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato anche il verbale relativo all'applicazione dei punti e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Gli organi di controllo notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il verbale relativo all'applicazione dei punti senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

Il Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. L'ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, del d.lgs. n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il periodo di sospensione previsto in relazione al numero di punti accumulati.

Tale atto è, pertanto, solamente ricognitivo delle infrazioni accertate.

L'art. 5 del d.m. citato, infatti, prevede che i provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti della l. n. 689/1981 e che «Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della licenza di pesca presenta, al Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento» a seguito del quale il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, dispone la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della licenza di pesca dandone comunicazione.

E' evidente, pertanto, che onerato della prova dell'annullamento dei provvedimenti con i quali sono stati assegnati i punti da parte dell'autorità giudiziaria era l'opponente appellante che non l'ha fornita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/14.

TRIBUNALE CAGLIARI 2 OTTOBRE 2020, N. 2041

Licenza di pesca – Assegnazione punti – Sospensione licenza – Individuazione dell'arco temporale di riferimento per la cancellazione punti – Arco temporale tra infrazioni.

Ai fini della sospensione della licenza di pesca deve farsi riferimento all'arco temporale tra le infrazioni gravi e non a quello tra infrazione ed emissione del provvedimento sanzionatorio.

FATTO E DIRITTO. Con ricorso ai sensi dell'art. 22 l. 689 del 1981, tempestivamente depositato la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, anche inaudita altera parte, dell'ordinanza di assegnazione punti alla licenza di pesca di cui è titolare, emessa in seguito all'accertamento di gravi violazioni ai sensi degli artt. 10 e 14 del d.lgs. 4/2012.

La ricorrente, titolare di omonima ditta individuale e di licenza di pesca n. «omissis», nonché armatrice del peschereccio «omissis», contesta il provvedimento n. 24 del 17/2/2020, notificato via pec in data 8/5/2020, con il quale la Capitaneria di porto di Cagliari ha applicato 6 punti alla predetta licenza di pesca che, sommati alle precedenti applicazioni, hanno portato al totale di n. 54 punti, tale per cui è stata disposta la sospensione del titolo per otto mesi, per effetto dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 4/2012.

In data 24/2/2017, il peschereccio era stato individuato da un elicottero della Guardia di Finanza di Elmas nell'atto di pescare a strascico entro la distanza dalla costa vietata. Gli accertatori provvidero a trasmettere il processo verbale di accertamento e contestazione nr. 01S/CA138/17 in pari data.

Per effetto di cumulo con altri otto precedenti provvedimenti di applicazione punti, in data 21/10/2019, fu comunicato all'armatrice il raggiungimento della soglia di 54 punti, presupposto previsto dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 4/2012 per la sospensione della licenza per mesi otto, sanzione poi comminata con l'impugnata ordinanza di assegnazione punti e conseguente sospensione, notificata il giorno 8/5/2020.

La ricorrente ha lamentato in primo luogo la tardività dell'ordinanza ingiunzione, irrogata dopo tre anni dal fatto contestato.

Ha poi sottolineato come, in base all'art. 18, comma 4, d.lgs. 4/2012, la Capitaneria avrebbe dovuto prendere atto che, essendo irrogata la sanzione dopo tre anni dalla commissione del fatto, la Autorità avrebbe dovuto applicare la causa di cancellazione di tutti i punti dalla licenza di pesca ivi prevista.

Si è costituita la Capitaneria di porto, che ha contestato le doglianze di controparte ed in particolare il motivo di tardività del provvedimento, nonché l'interpretazione dell'art. 18, d.lgs. 4/2012, affermando la legittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto intervenuta entro il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie, e la correttezza dell'operato dell'ente portuale anche sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 18 d.lgs. 4/2012, chiedendo per questo la reiezione del ricorso.

Il giudice, con ordinanza del 25/6/2020, in riforma del precedente decreto inaudita altra parte ha rigettato l'istanza cautelare e fissato la discussione, assegnando un termine per note conclusionali.

All'udienza del 2/10/2020, sentite le parti, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.

Il ricorso dev'essere rigettato, dovendosi richiamare l'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza di sospensione.

A norma dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 4/2012, «nel caso non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati».

Il triennio, secondo quanto previsto dalla norma, impedisce che possano essere cumulate infrazioni commesse dopo un triennio di condotta

incensurata con quelle commesse prima. In altri termini, la norma disciplina il rapporto tra più infrazioni, stabilendo il divieto di cumulo (e dunque la conseguente cancellazione) degli illeciti commessi oltre tre anni prima dall'ultimo.

Così interpretata la norma nel suo tenore letterale «nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave», non regge la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui decorsi tre anni dall'ultima infrazione non può essere più comminata la sanzione della sospensione della licenza di pesca.

Ed invero, come detto, la norma individua la fattispecie sanzionata facendo riferimento ad una relazione temporale tra più infrazioni e non, come preteso dalla ricorrente, tra illecito e sanzione.

Pertanto, nel caso di specie, una volta superata la soglia dei 54 punti con l'ultimo illecito accertato e non contestato del febbraio 2017, si sono verificati i presupposti per comminare la sospensione della licenza, in quanto si è verificata la fattispecie illecita descritta dall'art. 18.

A quel punto, verificatosi l'illecito amministrativo, il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa può essere adottato e notificato alla parte nel termine generale di legge.

Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27/4/2006, n. 9591, in assenza di diversa disposizione il termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22, l. 689/1981 è quello quinquennale previsto all'art. 28 della medesima legge e non già quello suppletivo generale individuato a norma dell'art. 2, l. 241/90.

Né un diverso termine triennale dall'infrazione può essere arbitrariamente ricavato sulla base dell'art. 18 già richiamato. La norma, infatti, non prevede alcun termine per l'adozione e la notifica del provvedimento di sospensione poichè, per quanto già detto, si limita a disciplinare il fenomeno di più infrazioni successive.

Pertanto, non è illegittima la sanzione notificata oltre il triennio dall'illecito verificatosi a seguito dell'infrazione commessa nel febbraio 2017, che ha determinato il superamento della soglia di 54 punti.

Al riguardo, l'opponente insiste sulla inapplicabilità della l. 689 del 1981 richiamando l'art. 12 che limita l'ambito applicativo della legge alle sanzioni pecuniarie. L'eccezione è tuttavia infondata, in quanto la disciplina della l. 689 del 1981 trova applicazione anche al provvedimento impugnato in forza della espressa previsione dell'art. 13 d. lgs. 4 del 2012, secondo cui «Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di

cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

Lo stesso d.m. 2 marzo 2017, all'art. 5, ribadisce inequivocabilmente al primo comma che «i provvedimenti di assegnazione dei punti di sospensione e revoca possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti della l. n. 689/1981».

E' del tutto irrilevante, infine, l'osservazione circa gli effetti pregiudizievoli sulla circolazione della imbarcazione, atteso al terzo di buona fede che abbia acquistato un mezzo soggetto a pubblicità che non risulta gravato da vincoli, non è opponibile l'eventuale sanzione irrogata che determina una limitazione del bene acquistato.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto che l'Amministrazione si è difesa con il proprio funzionario, non spetta e la liquidazione delle spese in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014. A tal fine, è stato chiarito in giurisprudenza che «l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando - come nel caso in esame - sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dalla l. 689/1981, art. 23, comma 5), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (Cass. 27/4/2016, n. 8413; Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066). Nel caso di specie, la Capitaneria non ha fornito prova delle spese concretamente sostenute, richiamandosi, nella propria nota a parametri predeterminati e a riduzioni forfetarie. Pertanto le spese devono essere compensate tra le parti.

TRIBUNALE PALERMO 17 SETTEMBRE 2020, N. 370

Pesca – Tracciabilità prodotti ittici – Tonno rosso – Ristoratore – Equiparazione al commerciante al dettaglio – Documento di cattura del tonno rosso – Esonero dall'obbligo di conservazione – Esclusione

Dal combinato disposto dell'art. 3 § 1 numeri 7 e 16 del reg. Ce n. 178/2002 si evince che il ristoratore è un commerciante, ancorché al dettaglio, e non il consumatore finale per cui non è esonerato dall'obbligo della conservazione del documento di cattura convalidato del tonno rosso.

Il 27 maggio 2016 la Capitaneria di porto di Monfalcone contestava alla «omissis», in qualità di titolare del ristorante «omissis» di Trieste, la sanzione amministrativa conseguente alla violazione della normativa comunitaria (art. 34 par. 1 del reg. Ue n. 302/2009, art. 3 § 2, art. 4 § 1 e 5, art. 9 § 6 del reg. Ue n. 640/2010) per non essere stato in grado di fornire la documentazione relativa alla tracciabilità di 22 kg di tonno rosso acquistati dalla società «omissis» formalizzava innanzitutto istanza di annullamento della sanzione pecuniaria alla Capitaneria di porto di Trieste, ma questa veniva respinta ed il Comandante ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.006,80, comprensiva delle spese, che veniva notificata il giorno 11.3.2019.

Il «omissis», dunque, ha proposto la presente opposizione all'ordinanza-ingiunzione lamentando che, in base al reg. Ue n. 640/2010 che disciplina specificamente la documentazione delle catture di tonno rosso, il ristoratore non sarebbe gravato da alcun onere di conservazione dei cosiddetti «documenti di cattura», i B.C.D. (*Blue Fin Tuna Catch Document*), in quanto soggetto che si colloca al termine della filiera distributiva; detto incumbente spetterebbe, piuttosto, al venditore del prodotto ittico, la Ittica «omissis», che non ha predisposto e consegnato la dovuta documentazione al ristorante.

Si è costituita la Capitaneria di porto di Trieste, in persona del Capo del Compartimento Marittimo, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma dell'ordinanza n. 63/18. Ha rappresentato, in particolare, che nella catena del commercio del prodotto ittico in questione il primo soggetto (o produttore primario) vende al primo acquirente (in genere un grossista) il quale, cedendo a sua volta la merce, ha l'obbligo di compilare lo «split» o documento di cattura e di richiedere la convalida alle Autorità competenti. L'ultimo soggetto della catena invece (il ristoratore, nel caso in esame) ha l'obbligo di conservare e rendere disponibili i documenti del prodotto acquistato: fatture e documenti di cattura che devono essere rilasciati dal fornitore per garantire la tracciabilità del pescato, e ciò ai fini del controllo del numero degli esemplari in commercio, a salvaguardia della capacità riproduttiva della specie e della salute del consumatore finale.

La causa è stata ritenuta sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali e, sulle conclusioni di cui in premessa, è stata decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'odierna udienza.

Il ricorso è infondato e dovrà essere rigettato per gli stessi motivi rappresentati dalla Capitaneria di porto e ben esplicitati nelle motivazioni che corredano l'emissione dell'ordinanza ingiunzione de quo. Dall'istruttoria, infatti, ed in particolare dal verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo del 27.05.2016 (doc. n. 1 ricorrente), si può evincere che il ristoratore della «omissis», non aveva la disponibilità del documento di cattura che consentiva di accertare il commercio comunitario di 22 kg di tonno rosso, in violazione dell'art. 34 par. 1 del reg. Ue n. 302/2009, l'art. 3 par. 2, art. 4 par. 1 e 5, art. 9 par. 6 del reg. Ue n. 640/2010. Si tratta di un dato di fatto incontestato ed attribuito alla fornitrice, che aveva omesso di rilasciare la documentazione. Il motivo di opposizione che si muove alla contestazione e che si assume determini l'annullamento della conseguente ordinanza-ingiunzione, è che l'operazione commerciale avvenuta tra le società «omissis» non rientri nella nozione di «commercio interno» di cui al regolamento comunitario che si assume violato, dal momento che il ristoratore funge da consumatore finale.

Diventa determinante, dunque, esaminare la complessiva normativa comunitaria, per chiarire se il ristoratore sia un soggetto attore nel commercio interno, ovvero se sia escluso dalla normativa in questione perché parificato al consumatore finale del prodotto ittico.

La normativa di settore sopra richiamata non offre una soluzione chiara al quesito, disciplinando il reg. Ue n. 640/2010 ogni operazione di commercio interno (all'Unione Europea) o esportazione di tonno rosso, ma senza precisare che gli obblighi ivi contenuti siano limitati alla vendita «all'ingrosso».

Per risolvere la questione è necessario richiamare il reg. Ce n. 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e costituisce la base normativa per garantire un livello elevato di tutela della salute umana nell'interesse dei consumatori, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti e garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno (ovvero intracomunitario).

La fonte comunitaria sopra richiamata, innanzitutto, comprende anche il prodotto ittico nella nozione di «alimento» (art. 2), mentre all'art. 3, § 1 n. 7) definisce: «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o

trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso». Al n. 16, invece, si rinviene la definizione di fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione come: «qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi» .

Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si evince che anche il ristoratore rappresenta un commerciante, ancorché al dettaglio, e non il consumatore finale.

A conforto di questa interpretazione muove la definizione sancita dal medesimo regolamento (art. 3. § 1, n. 18) di consumatore finale, come colui «che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare», essendo tale esclusivamente il cliente dell'esercizio di ristorazione e non il ristoratore, come prospettato da parte ricorrente.

Dal momento che i regolamenti violati (reg. Ue n. 302/2009 e reg. Ue n. 640/2010) non contengono una diversa definizione di operatore nel commercio al dettaglio, la definizione generale sopra riportata deve intendersi valida anche nella normativa di settore.

Pertanto si è configurata anche in capo al ricorrente, considerato commerciante per il diritto comunitario, la violazione prevista dall'art. 3, § 2 reg. Ue n. 640/2010: «ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'Unione o esportata o riesportata da quest'ultimo, è accompagnata da un documento di cattura convalidato»; condotta qualificata in termini di illecito amministrativo dall'art. 10, co. 1 del d.lgs. n. 4/2012 e sanzionata ai sensi del successivo art. 11. Per quanto detto, il ricorso va dunque rigettato.

Trasformazione mediante cottura di prodotti ittici – Carattere commerciale dell'attività se svolta a titolo oneroso– Obbligo della tenuta della documentazione di rintracciabilità – Sussistenza.

Il ristoratore che richiede un corrispettivo per cucinare a titolo professionale un prodotto ittico altrui e restituirlo al cliente svolge un'azione trasformativa del prodotto soggetta agli obblighi derivanti dalla normativa di protezione e tutela del consumatore, che rientra, a tutti gli effetti, tra le attività commerciali e non esonera il ristoratore dall'obbligo di tenuta e di messa a disposizione delle autorità della documentazione di rintracciabilità.

FATTO E DIRITTO. Con ricorso depositato in data 21 settembre 2018, «omissis», titolare della ditta individuale contraddistinta «omissis», ha proposto opposizione ad ordinanza – ingiunzione n. 77/2018, notificata il 23 luglio 2018, con cui la Capitaneria di porto di Olbia gli aveva contestato la violazione (punita ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 4/2012 e s.m.i): dell'articolo 10, comma 1., lett. z), del medesimo citato decreto legislativo; dell'art. 58, comma 5, reg. Ce n.1224/2009 del Consiglio; dell'articolo 67 del reg. esecuz. Ue n. 404/2011 della Commissione.

A fondamento della contestazione, l'Ente opposto aveva accertato che, durante il controllo delle cucine del ristorante, effettuato il 5 aprile 2018, era stata riscontrata la presenza di prodotto ittico (2 astici) privo della documentazione obbligatoria inerente la tracciabilità, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00.

Nella narrazione dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha esposto e dedotto:

di aver ricevuto i 2 astici da un cliente, «omissis», non già per commercializzarli al pubblico, bensì per cucinarli e restituirli, pronti, al cliente medesimo;

che l'operazione era stata segnata nel registro merci in lavorazione, con regolare emissione di scontrino fiscale c.d. «parlante» (operazione effettuata alle ore 12,37, cioè circa un'ora prima dell'intervento degli accertatori);

di non aver potuto esibire, al momento dell'accesso degli operanti, la fattura di acquisto degli astici, sol perché la stessa era rimasta in possesso

dell'acquirente, «omissis» (tant'è che, una volta riconvocato, questi aveva l'aveva riconsegnata);

che l'attività di cottura non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 67 del reg. esecuz. Ue n. 404/2011 (di esecuzione del reg. Ce n.1224/2009), poiché il 4 comma della disposizione in parola escluderebbe espressamente la propria applicazione allorché l'acquirente del prodotto ne sia anche il consumatore finale;

che, infatti, a voler riprendere testualmente il ricorso introduttivo, «... le fasi della filiera, la certificazione circa la provenienza della materia prima, ed infine la attestazione delle informazioni attinenti al prodotto, non si applicano alle merci che transitano nel ristorante poiché destinate ad un consumo esterno al medesimo ... appunto poiché di provenienza già certificata e documentata, null'altra informazione si necessitava per detto temporaneo passaggio in azienda. Ed in vero, il prodotto aveva una sua certificata provenienza, attestata dalla fattura di acquisto che il cliente ha esibito all'odierno istante in sede di consegna del prodotto, e che ha sollevato il ristorante da ogni ulteriore verifica (fosse anche solo perché trattavasi di prodotto congelato ed acquistato da importante catena di distribuzione). Talché non vi può essere stata alcuna commercializzazione o vendita ..., ma come recita lo scontrino semplicemente un «servizio cottura per conto terzi» ... »;

che dalla lettura del verbale di accertamento, del resto, non risulta che all'opponente sia stato chiesto, nell'immediatezza dei fatti, di esibire documenti e/o fatture;

accertare e dichiarare altresì la infondatezza della detta impugnata ordinanza ingiunzione poiché basata su motivi privi di fondamento fattuale e giuridico e come tale per l'effetto integralmente annullarla e/o revocarla mandando il ricorrente assolto da ogni pretesa e richiesta per cui è ingiunzione;

in ogni caso dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia e comunque revocare, l'ordinanza impugnata mandando esente da qualsivoglia onere, tributo, sanzione e pretesa l'odierno ricorrente, ponendo altresì in capo all'Ente resistente le spese ed i compensi del giudizio».

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio l'ente convenuto, invocando la reiezione del ricorso e, a difesa della legittimità del proprio operato e della fondatezza della contestazione e/o sanzione, eccependo e argomentando:

che, circa il preteso vizio di motivazione, per ritenuto spregio, tra le altre cose, dell'art. 18 della l. n. 689/1981, occorrerebbe tenere conto che l'art. 21 *octies*, comma secondo, della l. 241/1990, prevede una fattispecie di annullabilità, e non già di nullità, e che quindi, l'asserito vizio non potrebbe neanche essere invocato, atteso che l'ordinanza impugnata, comunque e seppure in sintesi, è più che esaustiva (e immeritevole di ogni censura) laddove precisa (così in memoria difensiva) che «al momento dell'accertamento non è stato fornito nessun documento attestante la tracciabilità del prodotto ittico» e che «non è possibile collegare il prodotto ittico in questione al documento in seguito presentato, in quanto quest'ultimo riporta la dicitura ittico surgelato», circostanze da sole sufficienti ai fini dell'irrogazione della sanzione;

che la motivazione *per relationem*, a dispetto di quanto osservato da controparte, è pienamente legittima, laddove consenta (anche grazie ai suoi richiami a disposizioni di legge e regolamento), oltretutto la difesa del trasgressore, il successivo controllo giudiziale di legalità;

che, con riguardo alla pretesa non applicabilità al caso di specie dell'art. 67 del reg. esecuz. Ue n. 404/2011 (come postulata da parte opponente sul presupposto che non si sarebbe svolta, nell'ipotesi, attività di vendita o commercializzazione), basta notare che l'art. 18 reg. Ce n. 178/2002 prevede la rigorosa rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della filiera, dalla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, e ciò perché gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere sempre in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare (o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime), con l'ulteriore corollario che detti operatori debbono altresì disporre di sistemi e procedure che consentano (oltretutto di individuare le imprese che alle quali hanno fornito i loro prodotti) di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo;

che per tali ragioni esistono obblighi stringenti di tenuta della documentazione commerciale, da conservarsi in copia o in originale;

che la mancata presentazione della documentazione in parola comporta l'ulteriore violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla rintracciabilità ittica, in particolare dell'art. 58 del reg. Ce n. 1224/2009, ove è stabilito che tutte le partite di prodotti della pesca devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

che il comma quarto di tale disposizione, peraltro, impone agli operatori l'adozione di sistemi e procedure che ben consentano l'identificazione precisa dei fornitori delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, mentre nel comma quinto della stessa norma è fatto riferimento specifico a questi sistemi, in specie all'etichettatura;

che al momento dell'accertamento il ricorrente non ha mostrato alcun documento di tal genere, la cui tenuta è obbligatoria senza che rilevi, come sembra credere l'opponente, che il pesce sia stato acquistato o fornito direttamente dal cliente;

che ciò basta a far ritenere violato l'art. 10, lett. z), d.lgs. n. 4/2012 e s.m.i (il quale recita, «è fatto divieto ... violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità' nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio»);

che, comunque, gli stessi documenti forniti dal ricorrente successivamente al controllo (e, quindi, secondo la convenuta, in ogni caso tardivamente) non sono idonei a fornire le informazioni di cui si è appena sopra discusso, perché lacunosi e generici;

che, infine, la stessa tesi della controparte, secondo cui l'aver cucinato un prodotto del cliente non costituirebbe attività commerciale, è fallace nella misura in cui non sembra considerare che un tale servizio (peraltro reso a pagamento) è inquadrabile nella fattispecie del contratto d'opera, il quale, pur differenziandosene, manifesta numerosi punti in comune con il contratto di appalto, quale in particolare l'assunzione, da parte del prestatore, del rischio economico e/o giuridico sottostante all'esecuzione dell'opera o del servizio.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e all'esito dell'udienza del giorno 26 novembre 2019, dopo discussione orale, è stata decisa, con conseguente lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429, I comma, secondo periodo, c.p.c

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Valga preliminarmente osservare che, in forza della normativa in tema di rintracciabilità degli alimenti, più volte richiamata in premessa di sentenza, il ricorrente, nel caso di specie, era senz'altro tenuto a richiedere e a conservare tutta la documentazione relativa ai 2 astici fornitigli da «omissis», e ciò indipendentemente dal fatto che si intendesse o meno

rivenderli alla clientela esterna oppure, una volta cucinati, restituirli all'acquirente originario.

Ritiene, invero, il Tribunale, che, quanto meno sotto il profilo dell'obbligo di tenuta e di messa a disposizione delle autorità della documentazione di rintracciabilità, così come sotto il diverso e collegato aspetto dell'etichettatura, non vi sia sostanziale differenza tra il cucinare un prodotto per servirlo al tavolo al pubblico e il cucinare il medesimo per riconsegnarlo, una volta pronto, allo stesso soggetto che lo ha fornito: il ristoratore, prendendo in consegna il prodotto, se ne fa carico, tanto più se il suo specifico servizio (a pagamento, peraltro, e non già a titolo di cortesia) consiste, come nell'ipotesi di cui si tratta, nel trasformare il prodotto mediante cottura.

Per tali ragioni, è del tutto irrilevante che la fattura di acquisto degli astici cliente fosse rimasta nella disponibilità del cliente, e che questo abbia oggettivamente impedito all'attore di presentarla alle autorità: ben dice, infatti, la convenuta, allorché rileva che l'art. 58 del reg. Ce n.1224/2009 stabilisce che tutte le partite di prodotti della pesca devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (e, quindi, anche in quelle poche ore in cui gli astici per cui è causa sono rimasti in possesso del ristoratore), e ben precisa, la convenuta, quando richiama il quinto comma del medesimo art. 58 del reg. Ce n. 1224/2009, da cui si evince come l'elenco delle informazioni necessarie allo scopo della piena rintracciabilità ed etichettatura è notevolmente più articolato e molto più dettagliato di quanto non si possa ricavare dalla lettura dei documenti offerti in produzione, durante il giudizio, dalla parte opponente (la fattura di acquisto del prodotto riporta, genericamente, che «omissis», tre mesi prima, aveva acquistato dal distributore prodotti ittici surgelati per un peso di kg. 1,7).

Al di là di tale ultimo aspetto – il quale rileva nella misura in cui dà conto del fatto le violazioni contestate non si risolvono nel semplice fatto che, al momento dell'intervento ispettivo, il ricorrente non possedesse la fattura, atteso che neanche l'esibizione di questa, stante la sua genericità, avrebbe soddisfatto i requisiti di legge – quel che qui si intende dire, e che più realmente conta ai fini della decisione, è che l'opponente avrebbe dovuto avere con sé e esibire tutta la documentazione richiesta dalla legge, non successivamente, bensì contestualmente all'accesso ispettivo.

Se a questo si aggiunge che la documentazione successivamente prodotta era comunque inidonea allo scopo, perché generica e incompleta (ovvero

mancante di tutte le informazioni che, si è detto, il citato art. 58 impone), va da sé che l'ente convenuto non aveva alcuna alternativa, non poteva che irrogare la sanzione oggetto di odierna impugnazione.

Come constatato dall'autorità, il prodotto mancava dell'opportuna etichettatura (obbligatoria per le partite di prodotti di pesca e acquacoltura), ciò che di per sé integra violazione dell'art. 58 reg. Ce n.1224/2009.

Il ricorrente ha poi contestato che l'attività di cottura per conto terzi sia da considerarsi attività rientrante nell'ambito della disciplina sulla rintracciabilità, e ciò in quanto il cliente «omissis» sarebbe da reputare alla stregua di un consumatore finale.

Pare, al Tribunale, che la questione sia mal posta, laddove un tipo di eccezione di questo tipo, al di là della sua fondatezza nel merito, avrebbe potuto e se mai proporla (ove raggiunto da una qualche contestazione), non già il ristoratore, bensì l'acquirente, egli sì, in effetti, consumatore finale del prodotto: esula però dal presente giudizio l'esame della posizione di quest'ultimo, a cui l'ordinanza gravata non attribuisce alcuna responsabilità.

Per quanto, poi, l'odierno ricorrente affermi che la sua attività non sia stata, nel caso, un'attività di commercializzazione, non si può non notare, anzitutto, che egli ha posto in essere la cottura degli astici, svolgendo di conseguenza un'azione trasformativa del prodotto ittico, pienamente soggetta agli obblighi derivanti dalla citata normativa di protezione e tutela, così come è agevole evidenziare, in secondo luogo, che il richiedere un corrispettivo per cucinare a titolo professionale un prodotto altrui e poi riconsegnarlo al cliente, rientra, a tutti gli effetti, tra le attività commerciali.

Sul tema dell'eccepita carenza di motivazione del provvedimento gravato, il Tribunale si limita a constatare che, dalla disamina dei documenti e dell'ordinanza di ingiunzione, si evince in realtà la sussistenza di quegli elementi minimi che consentono di escludere la fondatezza del rilievo avanzato: il provvedimento ivi censurato indica, pure se in maniera sintetica e mediante il rinvio per relationem alle norme asseritamente violate, il presupposto di fatto della sanzione irrogata, e, allo scopo, richiama altresì il verbale di accertamento amministrativo, dando conto specificamente della rilevata assenza (o della mancata esibizione e messa a disposizione) della documentazione inerente il prodotto, nonché delle modalità di svolgimento della procedura che ha poi condotto all'adozione provvedimento impugnato.

Non sembra esservi dubbio, anche alla luce del carattere dettagliato delle argomentazioni di parte ricorrente, come poste alla base dell'impugnativa, che il contenuto dell'ordinanza – ingiunzione sia tale da aver consentito e da consentire: all'ingiunto, di individuare il percorso logico – giuridico che ha condotto l'ente accertatore ad emettere la sanzione amministrativa, e quindi di far valere le sue ragioni; al Giudice, di esercitare in pienezza il controllo giurisprudenziale.

Ciò, evidentemente, è bastevole a poter ritenere il ricorso infondato sotto il profilo della ritenuta carenza di motivazione.

Si noti del resto che, durante l'iter procedimentale che ha preceduto l'ordinanza ingiunzione, il ricorrente ha potuto presentare scritti difensivi e gli è stato consentito di sottoporsi ad audizione, rilasciare dichiarazioni e offrire documentazione.

Ebbene, sebbene l'opponente ritenga che le risposte dell'Amministrazione precedente alle sue difese stragiudiziali siano state, nel caso, del tutto superficiali, così non reputa il Tribunale: avendo, in sostanza, in quella fase, il ricorrente, semplicemente ribadito la sua buona fede e confermato la natura non commerciale del servizio reso ad «omissis», l'Ente sanzionante non ha dovuto fare altro che confermare, in seno all'ordinanza ingiunzione, l'irrelevanza di tali circostanze, riportandosi alla normativa vigente e specificando che la documentazione offerta dal ricorrente (anche, per ipotesi, a volerla considerare tempestiva: il Giudice ha infatti già chiarito che, sulla scorta delle disposizioni richiamate, egli avrebbe dovuto munirsene prima, e non dopo, l'accesso degli operanti, non accettando a monte di prendere in consegna il prodotto ittico se non accompagnato da tutti i documenti, le certificazioni, le etichette) non soddisfaceva i requisiti previsti da tale normativa.

Circa, infine, la lamentata lesione del diritto di difesa, assuntamente subita dall'attore in ragione del mancato riscontro dell'Amministrazione convenuta alla sua richiesta di accesso agli atti e documenti del fascicolo, occorre qui prendere atto che, all'esito del giudizio, non vi è prova che tale violazione, ove anche per avventura sussistente, abbia avuto concreta effettiva incidenza sul contenuto del provvedimento adottato.

Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 13 MAGGIO 2020, N. 3013
PRES. FRATTINI, EST. VELTRI

Pesca - Premio - Per arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - Deroga prevista dall'art. 7, comma 4, d.m. 3 luglio 2015 - Esclusione dell'aiuto-Illegittimità.

E' illegittimo in parte qua il decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 17 giugno 2016, attuativo del d.m. 6 agosto 2015 che, introducendo un'ulteriore causa di inammissibilità dell'aiuto rispetto al quelle del d.m. cit., ha stabilito che «l'unità che ha usufruito della deroga prevista dall'art. 7, comma 4, d.m. 3 luglio 2015 ed è stata autorizzata dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto obbligatorio non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015»⁽³⁴⁾.

TRIBUNALE PALERMO 7 LUGLIO 2020, N. 2109

Pesca – reti da posta derivanti tipo spadara – Sospensione della licenza di pesca – Legittimazione passiva – Esercizio concreto della navigazione – Status di armatore – Sussistenza.

Pesca – reti da posta derivanti tipo spadara – Detenzione – Sospensione licenza – Legittimità.

Non può essere invocato il difetto di legittimazione passiva da parte del proprietario del peschereccio in assenza di dichiarazione di armatore, ai sensi dell'art. 272 c. nav.

Ai fini dell'integrazione della violazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. i) del d.lgs n. 4/2012 è sufficiente la semplice detenzione dell'attrezzo di pesca irregolare non richiedendosi l'esercizio in concreto dell'attività di pesca.

⁽³⁴⁾ Sentenza massimata da Giustizia Amministrativa reperibile nel sito web Giustizia Amministrativa - Ricerca (giustizia-amministrativa.it).

MOTIVI DELLE DECISIONE. «omissis», con ricorso del 21.03.2018, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 88/2018 del 15 febbraio 2018, emessa dalla Capitaneria di porto di Palermo, con la quale gli veniva ingiunto, nella qualità di comandante ed armatore, legale rappresentante della «omissis» del M/p «omissis» il pagamento della somma complessiva di € 5609,40 di cui € 9.40, per spese di notifica; nonché disposta la confisca della rete derivante tipo spadara, oggetto del verbale di sequestro del 16/5/2017; ed infine la sospensione della attestazione provvisoria di pesca n. «omissis», rilasciata dall'Ufficio locale Marittimo di Mondello UE n. «omissis», relativa al M/p «omissis» intestata al «omissis», per un periodo di mesi 3 a decorrere dalla data di «ritiro»;

L'ordinanza ingiunzione impugnata veniva emessa a seguito del controllo effettuato, in data 16.05.2017, dal personale militare della Capitaneria di porto di Palermo, presso il porto Arenella del Comune di Palermo, all'esito del quale i militari contestavano la presenza di una rete da posta derivante del tipo spadara avente lunghezza complessiva di ml 2.300, e conseguentemente elevavano all'odierno ricorrente, nella qualità, verbale di contestazione per la detenzione di un attrezzo di pesca non conforme alla normativa vigente in materia di pesca, in violazione del disposto art. 10 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 4/12, modif. dalla l. n. 154/2016, sanzionato dall'art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 4/2012, disponendone il sequestro.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva: 1. difetto di legittimazione passiva in ordine alla sospensione della licenza da pesca; 2. illegittimità della forma del provvedimento impugnato in quanto relativa a tre provvedimenti con autonomia amministrativa ben distinta; 3. errata applicazione della norma applicata atteso che la stessa non prevedeva un comportamento alternativo tra detenzione e pesca, ma cumulativo delle due figure; 4. Errata qualificazione dell'attrezzo da pesca incriminato trattandosi di rete da posta e non di spadara.

Chiedeva pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, la nullità parziale del provvedimento contenente più sanzioni autonome; nullità del provvedimento per violazione del principio contraddittorio e della regolarità analisi, in ogni caso l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa.

L'Amministrazione irrogante, nel costituirsi in giudizio, si opponeva ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto, con la vittoria di spese e compensi.

Rigettata la richiesta di CTU, la causa istruita con sole prove documentali, è stata discussa all'odierna udienza.

Alla luce delle risultanze processuali e delle difese spiegate dalle parti, si ritiene che il ricorso proposto nei confronti dell'Ente resistente sia infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.

Preliminarmente, in ordine al primo motivo di impugnazione circa il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, se ne rileva l'infondatezza. Invero dalla documentazione prodotta in atti si evince che, al momento dell'accertamento, l'appartenenza della rete da pesca e la sua riferibilità all'opponente veniva dichiarata dal stesso legale avv. «omissis» accorso sui luoghi, alla presenza della moglie del ricorrente che non ne contestava la circostanza. E' altresì, emerso che successivamente in data 3.1.2018, il ricorrente dichiarava la cessazione del contratto di comodato d'uso e nomina armatore del M/p «omissis» e che, in data 5.1.2018, la proprietaria «omissis» avanzava richiesta di iscrizione nel registro Imprese di pesca, nella forma di impresa individuale, che veniva trascritta nel R.L P. Di Palermo il 3.04.2018.

Orbene, tra la data del 3.1.2018 e del 3.4.2018, in assenza della dichiarazione di armatore, ai sensi dell'art. 272 del c. nav. «armatore si presume il proprietario, sino a prova contraria».

Pur tuttavia, come correttamente rilevato dall'amministrazione resistente, in data 22.2.2018, nelle more della iscrizione della impresa individuale, il sig. «omissis» si presentava all'ufficio marittimo per la definizione degli adempimenti relativi al procedimento di sospensione della licenza di pesca e sottoscriveva il verbale di ritiro della licenza da pesca nella qualità di titolare della impresa della pesca armatrice e della licenza da pesca dell'unità di «omissis».

Tali circostanze costituiscono un comportamento concludente tale da far ritenere che in quel momento l'unità di pesca era nella piena disponibilità del ricorrente.

Sul punto l'art. 265 c. nav. stabilisce che il semplice esercizio della nave integra lo status di armatore anche in mancanza di un titolo, con la conseguenza che né la dichiarazione né, tanto meno la pubblicità che della stessa viene data, costituiscono -carattere imprescindibile all'acquisto della qualità di armatore.

Ne consegue che dev'essere considerato armatore, a tutti gli effetti di legge. chi «esercita concretamente l'imbarcazione per la navigazione della stessa».

Nel caso di specie si ritiene che dai comportamenti adottati dal ricorrente possa fundamentalmente desumersi che lo stesso abbia agito e si sia comportato da armatore con le conseguenze che ne si ricava in punto di positivo riconoscimento della sua legittimazione passiva nell'odierno procedimento.

L'eccezione va dunque rigettata.

Parimenti, infondata, si rileva la doglianza inerente l'illegittimità della forma del provvedimento per la previsione di tre sanzioni diverse, in merito giova ricordare che ai sensi della l. n. 689/81, con l'ordinanza ingiunzione possono essere disposte con le sanzioni amministrative anche quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni accessorie quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Nella fattispecie legittimamente è stata applicata la sanzione accessoria della confisca dell'attrezzo da pesca, prevista dall'art. 12 lett. b) d.lgs. n. 4/2012 «È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie», e della sospensione della licenza da pesca per mesi tre, ai sensi dell'art. 12, 2 comma d.lgs. n. 4/2012 «Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi ».

Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato ed il rigetto della doglianza.

In ordine al terzo motivo di opposizione, appare inconducibile la eccezione carenza di contestualità (tra detenzione e pesca atteso che, nel caso di specie, costituisce illecito la sola detenzione di attrezzi illegali da pesca a mente dell'art. 10 lett. i) d.lvo 04/2012 « è fatto divieto di detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca »

Non vi è, altresì, alcun dubbio sulla corretta applicazione della norma nei riguardi dell'opponente di professione pescatore atteso che l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 4/2012 riguarda, all'art 2, la «Pesca professionale»

Parimenti infondata si rileva l'ultima doglianza in ordine alla carenza di relazione della rete con l'attività svolta dall'opponente, in quanto dal verbale di accertamento risulta che, al momento del controllo, lo stesso difensore del ricorrente presentandosi sui luoghi rivendicava la proprietà della rete

in capo «omissis» e che, successivamente, la moglie ne rivendica la proprietà dimostrando in tal modo solo la stretta relazione dell'attrezzo all'unità di pesca sanzionata.

In merito, poi, alla erronea qualificazione dell'attrezzo di pesca, giova ricordare che il reg. Ce n. 894 del 29 aprile 1997, ha disposto la messa al bando totale delle spadare a partire dal 1 gennaio 2002 «per assicurare la protezione delle risorse biologiche marine nonché uno sfruttamento equilibrato delle risorse della pesca conforme all'interesse sia dei pescatori che dei consumatori».

Nel caso di che trattasi, costituisce illecito la sola detenzione di attrezzi illegali da pesca ai sensi dell'art. 10 lett. i) d.lgs. n. 4/2012 «è fatto divieto di detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca».

In punto di fatto, secondo quanto si evince dal verbale di accertamento, i militari hanno verificato ed accertato che la rete rinvenuta presentava specifiche caratteristiche tecniche quali la lunghezza e il rapporto lunghezza-altezza, dimensione e configurazione maglie, spessore filo di 2mm, tipo di filato «a due legnoli» distanza sugheri, configurazione della maglia a T90, ampiezza di maglia 40 cm, tali da costituire un attrezzo da pesca derivante» tipo Spadara vietato dal succitato reg. Ce n. 894/97 e successive modifiche. Tale accertamento effettuato da pubblici ufficiali con riscontro «ictu oculi», e supportato da uno studio scientifico condotto dall'Istituto di Scienze Marine (ISMAR- CNR) di Ancona, ha escluso che le reti in oggetto potessero in alcun modo essere riportate, nel campo delle reti da posta fisse.

A nulla rilevano, pertanto, le diverse circostanze rappresentate da parte opponente in merito alla insussistenza della violazione ed alla errata qualificazione da parte degli accertatori dell'attrezzo da pesca sequestrato, in quanto in carenza di querela di falso, essendo inibita in tal caso ogni attività istruttoria al giudice dell'opposizione, il processo verbale elevato dalla Amministrazione resistente costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto ivi accertato ove, come nel caso in esame, l'accertamento si basi su diretta percezione del pubblico ufficiale; pertanto quanto contenuto nel relativo verbale fa piena fede fino a querela di falso, di guisa che tale circostanza deve ritenersi allo stato dimostrata.(Cass. sez. un. n.17355/2009).

Alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di querela di falso che il ricorrente, seppur inizialmente si riservava di presentare, non formalizzava, nessuna idonea prova è stata offerta da parte ricorrente al fine di contrastare le rilevanze dell'accertamento dei militari.

Parimenti, in ordine alla richiesta di CTU, alla luce della fede privilegiata del verbale di accertamento, l'inconducenza delle deduzioni espresse da parte ricorrente, supportata da valutazioni di carattere generiche, prive di un supporto di carattere tecnico, finalizzata solo a fornire elementi già dedotti in atti, ne ha determinato il rigetto.

In conclusione, all'esito del giudizio, risulta provata la responsabilità della ricorrente e conseguentemente deve ritenersi legittimo l'operato dell'Ente resistente, il ricorso va, dunque, rigettato con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.

Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 l. n. 689/91, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa (Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 11389/11).

TRIBUNALE MESSINA 21 OTTOBRE 2019, N. 71976

Sanzione Amministrativa – Errore materiale nell'indicazione della norma sanzionatoria da parte degli accertatori – Ordinanza d'ingiunzione – Sanabilità.

L'erronea indicazione della norma sanzionatoria all'atto della contestazione è sanabile con ordinanza di ingiunzione di pagamento emanata dall'autorità competente.

Motivi. Il ricorso è infondato e va totalmente rigettato per le ragioni che appresso si esporranno.

In ordine al primo motivo di ricorso e cioè quello attinente all'incongruenza, che sussiste, tra la data e l'ora di accertamento dell'infrazione e quello di redazione del verbale. Da una lettura superficiale degli atti sembrerebbe, infatti, che l'accertamento ha avuto inizio il 08.09.2017 alle 23:20, mentre il verbale è stato redatto lo stesso giorno ma alle ore 1.45.

Si tratta, all'evidenza, di un mero errore formale che per nulla inficia la validità intrinseca dei due atti e, quindi, dell'ordinanza oggi avversata. Occorre, infatti, considerare che gli operanti in data 8.9.2017 alle ore 23.20 hanno dato l'inizio all'attività di accertamento, conclusa detta fase hanno, quindi, proceduto alla redazione del verbale 68/2017 non avvedendosi che, medio tempore, era trascorsa la mezzanotte così passando alla giornata successiva e cioè quella del 9.9.2017 alle ore 1.45.

Sul punto non appaiono condivisibili le argomentazioni del ricorrente circa la lesione del diritto di difesa dell'istante atteso, per un verso, che si tratta di un mero errore formale agevolmente emendabile nei termini in cui si è detto e, per altro verso, che nel caso di specie il verbale 68/2017 possiede tutti gli elementi essenziali per come indicati dall'art. 383, co. 1, DPR 495/2012 a mente del quale: « Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione».

In ordine al secondo motivo di doglianza basta in questa sede osservare come gli operanti - atteso che il «omissis» è stato colto nell'atto di trasportare *contra legem* pesce per un peso complessivo di 120 kg - hanno errato nel contestare al ricorrente la sanzione di cui all'art. 11, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 4/2012 in luogo di quella sub lett. c). Ciononostante è altrettanto vero, per come evidenzia l'Avvocatura nei propri scritti, che l'ordinanza ingiunzione successivamente emessa (ed oggi avversata) abbia sanato il predetto errore applicando al ricorrente la sanzione prevista per l'effettiva quantità di pesce sequestrato così determinando la sanzione in € 12.000,00, ossia per una somma pari al doppio del minimo previsto della sanzione ex art. 11, comma 5, lett. c).

Sicché nessuna lesione del diritto di difesa del «omissis» è dato rinvenire, posto che lo stesso è stato ammesso al pagamento in misura ridotta pari al doppio della effettiva trasgressione commessa e, quindi, € 12.000,00 in luogo della sanzione di € 25.000,00.

Tanto basta, a parere di questo Giudice, per ritenere infondato il motivo di impugnazione.

Ancora il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che gli operanti nel verbale n. 68/2017 hanno, altresì, individuato l'obbligato al pagamento nel solo ricorrente errando, quindi, nell'individuazione del co-obbligato in solido. Sul punto basta in questa rinviare la testo dell'ordinanza oggi avversata laddove ingiunge al «omissis» ed al co-obbligato in solido, nel caso di specie la ditta presso cui il ricorrente svolge la propria attività lavorativa, il pagamento dell'infrazione comminata. Vi è, anche in questo caso, la sanatoria del vizio anzidetto atteso che l'ingiunzione, per come si desume chiaramente dal testo dell'ordinanza, è stata elevata ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/81, proprio perché il principio di solidarietà applicato «ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo, infatti ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non vi sono differenze fra autore e corresponsabile obbligato in solido; l'addebito cade in capo all'uno o all'altro indifferentemente, fermo restando il diritto di regresso per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore per l'intero». In ordine al quarto motivo basta rilevare che la richiesta del 12.9.2017 avanzata dalla società presso cui il ricorrente svolge(va) attività lavorativa è rimasta priva di riscontro poiché non correttamente inviata al destinatario (cfr. allegato al ricorso e prova di non avvenuta ricezione, in atti), sicché nessun rilievo può essere mosso alla resistente che, si ribadisce, non ha violato alcun diritto di difesa e, non essendo venuta a conoscenza della nota del 12.9.2017 ha correttamente, attesa la natura deteriorabile di quanto in sequestro, provveduto alla sua donazione in favore di enti benefici.

Da quanto sin qui esposto può dirsi, infine, assorbito anche l'ultimo motivo di ricorso non potendosi rinvenire nella scansione temporale degli atti che hanno condotto all'ordinanza ingiunzione oggi avversata alcuna violazione delle prerogative difensive del ricorrente.

Se ne ha, quindi, che il presente ricorso va integralmente rigettato.

Non vi è dubbio, infine, che la obiettiva controvertibilità e la complessità delle questioni giuridiche trattate possono costituire giusti motivi per disporre la compensazione delle spese

Navigazione in zona soggetta a misura di restrizione della pesca –
Accertamento e verifica effettuati con sistemi di rilevazione satellitare –
Fede privilegiata dell'accertamento ex art. 2700 c.c. – Sussistenza.

Navigazione in zona soggetta a misura di restrizione della pesca –
Inosservanza delle condizioni previste per il transito in zona soggetta a
misura di restrizione della pesca dettate dall'art. 50 § 4 del reg. Ce
1224/2009, indipendentemente dall'esercizio della pesca – Violazione –
Sussistenza.

*La navigazione all'interno di una zona soggetta a misura di restrizione della pesca
accertata e confermata attraverso l'ausilio di apparati satellitari è assistita da fede
privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.*

*L'inosservanza delle condizioni previste per il transito in zona soggetta a misura di
restrizione dettate dall'art. 50 § 4 del reg. Ce 1224/2009, integra la violazione di
cui all'art. 10 comma 1 lett. m) prescindendo dallo svolgimento dell'attività di
pesca.*

FATTO E DIRITTO. «omissis» proponevano opposizione avverso il verbale di
accertamento di illecito amministrativo n. 8/2016 con cui veniva
contestata la violazione dell'art.10, comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 4/2012 e
dell'art. 5 comma 4 del reg. Ce. n. 1224/09 perché «navigava alle ore 05:23
del 21.12.2016 in area soggetta a misura di restrizione della pesca entro 3
miglia nautiche dalla costa con batimetrica inferiore ai 50 metri- con
velocità di 3,2 nodi senza nessuna autorizzazione del l'Autorità Marittima
...».

Deducevano la illegittimità ed erroneità del provvedimento, perché fondato
su una rilevazione strumentale non attendibile e perché fondato sulla
erronea presunzione che il natante al momento dell'accertamento fosse
impiegato per attività di pesca.

Chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva
dell'ordinanza ingiunzione opposta e nel merito il suo annullamento ovvero
la rideterminazione della sanzione pecuniaria comminata.

Si costituiva in giudizio il Ministero Infrastrutture e Trasporti, Capitaneria di porto di Gaeta, deducendo che, conclusa l'istruttoria e previa audizione del ricorrente, era stata emessa ordinanza di ingiunzione n. 184/17.

Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato,

All'udienza del 17.10.2019 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, 1° comma c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con il primo motivo di opposizione, i ricorrenti contestavano la legittimità dell'accertamento, perché la rilevazione della posizione, della traccia della velocità dell'imbarcazione sarebbe stata effettuata con strumentazione non attendibile.

Nello stesso verbale opposto si legge che gli agenti accertatori rilevavano che l'imbarcazione «navigava alle ore 05:23 del 21.12.2016 in area soggetta a misura di restrizione della pesca - entro 3 miglia nautiche dalla costa con batimetrica inferiore ai 50 metri - con velocità di 3,2 nodi senza nessuna autorizzazione dell'Autorità Marittima e che tali accertamenti venivano effettuati con sistema di rilevazione satellitare VMS ed ulteriore cross-check tramite sistema AIS PELAGUS» .

Si tratta pertanto di elementi di fatto adeguatamente descritti dagli agenti intervenuti, accertati mediante sistemi di rilevazione satellitare ex lege previsti e riportati nel verbale di accertamento senza ulteriori valutazioni .

Ne consegue che il verbale di accertamento, sotto tale profilo, è munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.. sino a querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta.

Tale motivo di opposizione non merita quindi accoglimento.

In secondo luogo i ricorrenti deducono che erroneamente gli agenti avrebbero contestato loro lo svolgimento illecito di attività di pesca atteso che tale conclusione tratterebbe fondamento su mere presunzioni connesse alla traiettoria seguita ed alla velocità del natante, senza alcun riscontro concreto.

Si osserva in via preliminare che il d.lgs. n. 4/2012 all'art. 10, 1° comma lett. m) sancisce che «Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: [...] m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità

difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare» e per tale illecito l'art. 11 dello stesso d.lgs. stabilisce che: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall' art. 10, comma 1 lettere [...] m) [...] è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro» .

In particolare, ai sensi dell'art. 50, 4 comma del reg. Ce n. 1224/09 «Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare in tali zone purché soddisfino le seguenti condizioni: la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In tali casi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, che informa successivamente le autorità competenti dello Stato membro costiero».

Dalla lettura di tali disposizioni si evince che la violazione contestata a «omissis» non attiene all'esercizio della pesca marittima in assenza delle condizioni di legge, ma alle modalità di navigazione con il «omissis», in area soggetta a misura di restrizione della pesca entro le 3 miglia nautiche dalla costa con batimetria inferiore ai 50 metri e con velocità di 3,2 nodi senza nessuna autorizzazione dell'Autorità Marittima.

La violazione contestata pertanto riguarda le condizioni di tempo e di luogo e le modalità di navigazione, prescindendo dallo svolgimento di attività di pesca.

Anche il secondo motivo di opposizione è quindi infondato.

Si rileva altresì che gli oppositori hanno dedotto in giudizio una giustificazione relativa alla condotta contestata, ritenendo in particolare che al momento del rilievo non vi fosse svolgimento di attività di pesca e che la ridotta velocità di marcia della imbarcazione sarebbe stata invece dovuta ad attività di tutela dell'equipaggio a causa del maltempo.

In primo luogo, si rappresenta che detta circostanza è generica e non appare adeguatamente allegata e provata in atti.

In ogni caso, pur ipotizzando che effettivamente la ridotta velocità dell'imbarcazione fosse stata determinata da un'attività di salvataggio, comunque la condotta della parte ricorrente non sarebbe legittima, atteso che la stessa ometteva la comunicazione all'autorità competente, nonché la richiesta di autorizzazione per una navigazione ad una ridotta velocità a

causa delle condizioni metereologiche, secondo termini e modalità *ex lege* previste.

Anche sotto questo profilo pertanto l'opposizione è infondata.

In via subordinata gli opposenti hanno chiesto la riduzione della sanzione comminata.

Occorre rilevare sul punto che parte ricorrente non ha formulato opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma esclusivamente al verbale di accertamento n. 8/2016, il quale non contiene alcuna sanzione pecuniaria. La domanda subordinata è pertanto inammissibile.

In ogni caso, pur esaminando nel merito detta domanda, si ritiene che la stessa non meriti accoglimento.

Infatti, considerato che la misura della sanzione in concreto applicata è di poco superiore al minimo edittale previsto dalle disposizioni violate ed attesa la complessiva congruità dell'entità della sanzione determinata dall'amministrazione con il fatto accertato, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione della sanzione.

Dalle precedenti considerazioni deriva che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

In merito alle spese di lite, si osserva che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quando -come nel caso di specie- l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, l'opponente rimasto soccombente può essere condannato soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota, che tuttavia nel caso in esame non è stata prodotta (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 1389/2001 24/05/2011; Cass., n. 2872/2007).

Ne discende che nulla è dovuto a tale titolo dall'opponente all'amministrazione opposta, mentre le spese processuali dallo stesso anticipate non possono essere oggetto di rifusione attesa la soccombenza.

TRIBUNALE NAPOLI 21 GENNAIO 2019, N. 778

Pesca – Pesca del pesce spada – Trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca e notifica preventiva di sbarco – Sussistenza.

La compilazione e la trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca devono effettuarsi in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

FATTO E DIRITTO. Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla P.A. resistente i nominati in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Torre del Greco, n. 01/2017, notificata in data 27/01/2017, con la quale erano stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 4 comma 3 del d.m. del 03.06.2015 sanzionata dall'art. 10 comma 1 lettera p) del d.lgs. n. 4/2012.

La contestazione traeva origine dal verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 07/2016, elevato nei confronti di «omissis» e dell'obbligato in solido, «omissis», nel quale era accertato che «in data 13.07.2016 il comandante della summenzionata motobarca da pesca contattava la sala operativa della Capitaneria di porto di Torre del Greco, al fine di ormeggiare nel porto di Portici per avverse condimeteo. Lo stesso veniva autorizzato ad entrare nel porto di Portici esclusivamente per la notte e per il solo riparo. Il mattino seguente il comandante della predetta unità, a seguito di un controllo documentale svolto dal personale militare dipendente dell'Ufficio Locale marittimo di Portici, dichiarava di aver sbarcato il pescato durante la notte e di aver inviato elettronicamente i dati relativi allo sbarco, poiché l'unità è in possesso del e-logbook (giornale di bordo elettronico) senza avere notificato preventivamente all'autorità marittima competente tali operazioni, in violazione all'art. 4 comma».

Hanno dedotto a sostegno, nel merito, che il verbale in questione non conterrebbe una fedele descrizione dell'accaduto, poiché la decisione di sbarcare il pescato era stata assunta solo quando, dopo che la motopesca era entrata nel porto di Portici, previa l'autorizzazione ricevuta, era emerso che le condizioni meteo instabili (che avevano imposto il rientro in porto) non sarebbero migliorate nei giorni a venire.

Detta intenzione era stata comunicata verbalmente a militari della Capitaneria di porto di Torre del Greco giunti sul posto nell'immediatezza dell'attracco al porto.

Tali circostanze erano, stando alla tesi di parte ricorrente, idonee ad escludere la ricorrenza della violazione sanzionata, ed in ogni caso rendevano conto della tardività della contestazione, che avrebbe dovuto

intervenire non appena era stata effettuata la dichiarazione di aver sbarcato il pescato.

Trattasi di doglianze prive di pregio.

Come correttamente sottolineato dalla P.A. resistente nei suoi scritti difensivi, infatti, gli Stati dell'Unione Europea hanno deciso di gestire lo sfruttamento delle risorse ittiche in maniera congiunta attraverso lo strumento della politica comune della pesca (PCP) e l'organizzazione comune dei mercati. Lo scopo principale è instaurare un corretto equilibrio fra domanda e offerta, al fine di rendere sostenibile nel lungo termine lo sfruttamento delle risorse, nell'interesse di pescatori e consumatori.

Il pesce spada (*Xiphias Gladius*) è specie appartenente a stock ittici a rischio di sovrasfruttamento e come tale è sottoposto a piani pluriennali di regolazione delle catture decisi a livello di PCP.

Per garantire la rigenerazione quantitativa delle specie, vari regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, circolari e piani d'azione, a fianco del già previsto divieto di cattura e commercializzazione degli esemplari sotto misura, ossia in stadio giovanile (per l'Italia dal DPR n.1639 del 2 ottobre 1968), hanno nel corso degli anni teso a limitare le dimensioni della flotta peschereccia europea, a ridurre l'efficienza tecnica di attrezzi e dotazioni, a circoscrivere i periodi e le zone di pesca, a istituire un regime di quote nazionali di diritti di cattura e a individuare i porti autorizzati agli sbarchi, arrivando a disciplinare persino la pesca sportiva.

Il d.m. 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali «Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del Piano di Azione, in materia di pesca del Pesce Spada nel Mediterraneo» ha istituito l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada, stabilendo periodi di chiusura dell'attività, regolando le caratteristiche tecniche degli attrezzi e imponendo adempimenti a carico dei Comandanti quali la registrazione delle catture e la notifica preventiva di sbarco, la cui omissione è oggetto del provvedimento impugnato.

I Comandanti delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada di cui all'art. 3 comma 1 del d.m. 3 giugno 2015 sono quindi tenuti a effettuare:

registrazione e comunicazione delle catture e degli sbarchi di pesce spada conformemente al d.m. 3 giugno 2015 art. 4 comma 1 del MIPAAF, ove per registrazione e comunicazione si intende quanto previsto - per il regime cartaceo di gestione dei dati - all'art. 14: compilazione e presentazione del giornale di pesca, da effettuarsi «quanto prima possibile e comunque entro 48h dallo sbarco») e - per il regime elettronico, cui l'unità in relazione alla

quale è stata rilevata l'infrazione soggiace - art. 15: compilazione e trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, da effettuarsi «in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto») del reg. Ce n. 1224/2009;

notifica preventiva di sbarco, per chi soggiace al regime elettronico, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, conformemente all'art. 4 comma 3 del d.m. 3 giugno 2015, ove per notifica preventiva non si intende una generica comunicazione dell'intenzione di sbarcare, ma una comunicazione completa di vari elementi e dettagli, per la disamina dei quali si rimanda all'art. 17 comma 1 del reg. Ce n. 1224/2009.

E' quindi evidente, pertanto, che, anche a voler ritenere provate le circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo, esse non appaiono in alcun modo idonee ad elidere la sussistenza dell'illecito contestato, giacché non rendono conto dell'effettuazione di tutti gli adempimenti (registrazione delle catture e notifica preventiva di sbarco) richiesti dalla normativa de qua.

Non spiega, infatti, alcuna efficacia esimente il fatto di aver assunto la decisione di sbarcare il pescato solo dopo l'attracco in porto, giacché, anche a prescindere che alcuna prova è stata fornita circa la legittimità di una simile tardiva determinazione, la stessa non comportava certo l'impossibilità di preventiva effettuazione degli adempimenti normativamente richiesti.

Il ricorso è dunque palesemente infondato nel merito, nonché con riferimento alle doglianze di carattere formale che lo motivano.

Esse, infatti, a tutto concedere, stante la corretta e puntuale ricostruzione della condotta illecita contestata, non inficiano in alcun modo la validità del verbale e del successivo provvedimento sanzionatorio impugnato.

Tali considerazioni, inducono quindi al rigetto della domanda proposta da «omissis».

Quanto, invece, alla «omissis», si rileva che dalla documentazione prodotta (copia della licenza nave e dichiarazione di nomina armatore) risulta effettivamente che armatore della motopesca era altra cooperativa, e non l'odierna opponente, né la P.A. resistente ha dedotto o eccepito alcunché: ne conseguente l'accoglimento in parte qua della proposta opposizione.

Stante la natura della controversia e l'esito complessivo della lite, le spese devono essere interamente compensate.

TRIBUNALE FERMO 26 OTTOBRE 2018, N. 717

Pesca illegale in zona vietata – Pescatore professionale – Utilizzo natante da diporto – Sospensione del certificato d'iscrizione e assegnazione dei punti – Legittimità.

L'esercizio della pesca illegale in zona vietata da parte di un pescatore professionale mediante l'utilizzo di un natante da diporto non esclude l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione del certificato d'iscrizione nei registri dei pescatori e l'assegnazione dei punti alla licenza di pesca.

TRIBUNALE GENOVA 20 NOVEMBRE 2018, N. 2996

Pesca – Pesatura del pescato – Utilizzo di bilancia non marcata Ce e non sottoposta a verifica metrica periodica – Differenza non macroscopica tra il quantitativo pescato e il limite previsto per legge– Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione – Sussistenza.

L'utilizzo di una bilancia priva della marcatura Ce e non sottoposta a verifica periodica non può essere utilizzata per determinare il peso ai fini dell'applicazione della sanzione in assenza di un superamento macroscopico del limite quantitativo previsto per legge non apprezzabile da un soggetto non esperto del settore.

3. Conclusioni

Si stima che a livello globale il prodotto ittico derivante dalla pesca illegale, non dichiarata, non regolamentata (IUU) oscilla tra 11 e 26 milioni di tonnellate di pesce ogni anno, con una perdita in termini economici compresa tra i 9 e i 21 miliardi di euro ⁽³⁵⁾. Al fine di contrastare tale fenomeno il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera assicura la piena attuazione degli obblighi derivanti non solo a livello internazionale dall'Accordo *on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (PSMA) ⁽³⁶⁾, ma anche coi regolamenti Ce n. 1005/2008 e Ce n.1010/2009 ⁽³⁷⁾.

Il contrasto alla pesca IUU è garantito, altresì, attraverso la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di porto agli schemi di ispezione internazionale istituiti dalle Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca (ICCAT e GFCM) e dall'Unione Europea. Il tale contesto il Corpo, attraverso i propri ispettori partecipa al Piano d'impiego Congiunto (*Joint Deployment Plan – JDP*) coordinato dall'Agenzia Europea di Controllo Pesca (EFCA).

Nonostante l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, lungo la filiera della pesca sono state effettuate oltre 110.000 verifiche di cui il 57% in mare, il 24,6% nella fase di distribuzione dei prodotti, mentre il restante 18,4% presso i punti di vendita al dettaglio e ristorazione.

Nel corso dell'anno sono stati accertati circa 5.000 illeciti (4875 amministrativi e 210 penali) con l'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di oltre 7,5 milioni di euro e il sequestro di 357,5 tonnellate di prodotti ittici. In tale contesto la principale violazione riscontrata è rappresentata dalla mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici (1.223 illeciti

⁽³⁵⁾ Fonte sito https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_en.

⁽³⁶⁾ L'Accordo è stato adottato nel corso della «omissis» XVI Sessione della FAO (Roma 18-23 novembre 2009), doc. C 2009/LIM/11-Rev.1, ed è entrato in vigore il 5 giugno del 2016. A livello unionale l'accordo è stato approvato con la della decisione 2011/443/UE: decisione del Consiglio del 20 giugno 2011 relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'accordo sposta il fulcro della lotta contro la pesca IUU agli Stati portuali, poiché i porti sono il primo punto di ingresso ai mercati dei prodotti della pesca.

⁽³⁷⁾ Cfr. reg. Ce n. 1005/2008 del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regg. Cee n. 2847/1993, Ce n. 1936/2001 e Ce n. 601/2004 e che abroga i regg. Ce n. 1093/1994 e Ce n. 1447/1999. reg. Ce n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del reg. Ce n. 1005/2008, del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca IUU.

pari al 26% del totale). L'impossibilità di dimostrare la provenienza di un determinato prodotto determina un rischio per la salute del consumatore in quanto non vi è alcuna garanzia circa il rispetto delle corrette procedure di trattamento dell'alimento.

Nel corso del 2020 si è registrato, altresì, un aumento esponenziale degli illeciti relativi alla pesca non professionale (sportivi, ricreativi e di frodo). In tale ambito sono stati accertati 653 illeciti (pari al 13% del totale delle violazioni) con un aumento rispetto all'anno precedente di oltre il 20%. Questo fenomeno, favorito dalla situazione economica aggravata dal Covid-19, da un lato è causa di una concorrenza sleale nei confronti dei pescatori professionali e, dall'altro costituisce un pericolo per la sicurezza alimentare, poiché il prodotto ittico da esso derivante non è sottoposto ai previsti controlli sanitari.

In virtù dell'elevata natura settoriale della materia, la Guardia Costiera ha predisposto un percorso formativo specialistico per il personale destinato a ricoprire la qualifica di funzionario del controllo pesca ai sensi dell'art.71 del reg.Ce n.1224/2009 che consente, al termine di un tirocinio teorico/pratico, di ottenere le qualifiche di ispettore dell'Unione Europea, ICCAT e GFCM.

Il sistema di controllo della pesca in Italia, così come descritto oltre a garantire la corretta applicazione delle norme unionali ed il rispetto della Politica unionale della pesca assicura sanzioni adeguate che privano i trasgressori dell'effettivo vantaggio economico conseguente alla violazione. In tale direzione si è rivelata corretta la scelta del legislatore di depenalizzare alcuni illeciti in materia di pesca. Le recenti modifiche introdotte hanno, altresì, confermato la volontà del legislatore di punire in maniera più energica le condotte particolarmente gravi, quali l'uso delle reti da posta derivanti irregolari ovvero la pesca di specie sottoposte a piani di gestione/ricostituzione come il tonno rosso ed il pesce spada, per le quali è previsto l'aumento delle sanzioni, la sospensione/revoca della licenza di pesca, la sospensione dell'iscrizione nel registro pescatori ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale.

L'attività di controllo svolta dalla Guardia Costiera risulta di fatto autofinanziata in quanto le entrate per le casse dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative risultano superiori del 50% rispetto alle risorse economiche assegnate per lo svolgimento della stessa.

Sebbene le infrazioni accertate denotino ancora la presenza di violazioni potenzialmente pregiudizievoli sia per la tutela della risorsa ittica, sia per la

salute del consumatore non può rilevarsi come lo sviluppo delle buone pratiche evocato dal Codice europeo di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile ⁽³⁸⁾ stia prendendo sempre più piede tra gli operatori italiani del settore grazie anche all'attività di sensibilizzazione svolta dalla Direzione Generale della Pesca e dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera attraverso il Centro di Controllo Nazionale Pesca.

⁽³⁸⁾ Cfr. COM(2002) 181, 7.

Principali abbreviazioni

ACS	=	Apparato di Controllo Satellitare
AIS	=	<i>Automatic Identification System</i>
BCD	=	<i>Blue Catch Document</i>
CCAP	=	<i>Centro di Controllo Area Pesca</i>
CCNP	=	<i>Centro di Controllo Nazionale Pesca</i>
CITES	=	<i>Convention International Trade in Endangered Species, Wild Fauna and Flora</i>
CNCP	=	<i>Cooperating Non-Contracting Party</i>
EFCA	=	<i>European Fisheries Control Agency</i>
EMFF	=	<i>European Maritime Fisheries Fund</i>
FAD	=	<i>Fishing Aggregating Devices</i>
FAO	=	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FEAMP	=	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
FEAMPA	=	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e l'Acquacoltura
FMC	=	<i>Fisheries Monitoring Centre</i>
FRA	=	<i>Fisheries Restricted Areas</i>
FSC	=	<i>Flag State Control</i>
GFCM	=	<i>General Fisheries Commission for the Mediterranean</i>
GIANO	=	Sistema Integrato per il Controllo della Pesca.
GPS	=	<i>Global Position System</i>
GSA	=	<i>Geographical Subareas</i>
HACCP	=	<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>
ICCAT	=	<i>International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas</i>
IUU	=	<i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i>
JDP	=	<i>Joint Deployment Plan</i>
MIPAAF	=	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PES	=	Abilitazione di ispettore nazionale pesca
PCP	=	Politica Comune della Pesca
PSC	=	<i>Port State Control</i>
PSMA	=	<i>Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>
PWU	=	Portale Web Unico
RNI	=	Registro Nazionale Infrazioni
RRA	=	<i>Regional Risk Analysis</i>
SCIP	=	<i>Specific Control and Inspection Programme</i>
VMS	=	<i>Vessel Monitoring System</i>

